



Cicli Integrati Impianti Primari spa
Capitale Sociale € 4.883.340,00 i.v.
Viale della Repubblica, 24
63100 Ascoli Piceno
C.F.-P.I. e n. iscr. R.I.di AP 00101350445
tel +39 0736 2721 fax +39 0736 27222
Numero Verde 800-216172
www.ciip.it e-mail: info@ciip.it
PEC: servizio.protocollo@pec.ciip.it



Sommario

1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	6
1.1 OGGETTO DELL'APPALTO INTEGRATO	6
1.2 AMMONTARE DELL'APPALTO	7
1.3 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	7
1.4 CATEGORIE DEI LAVORI - CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI	8
2. DEFINIZIONI E NORME GENERALI	10
2.1 CAPITOLATO	10
2.2 STAZIONE APPALTANTE	10
2.3 RAPPRESENTANZA DI CIIP S.P.A. ed altre figure di riferimento per la stazione appaltante	10
2.4 APPALTATORE	13
2.5 RESPONSABILE DEL CONTRATTO	13
2.6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	13
2.7 DUVRI, PSC ED ALTRI RIFERIMENTI	13
2.8 DIFFORMITÀ TRA DOCUMENTI CONTRATTUALI	14
2.9 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME	15
2.9.1 NORME CHE INTEGRANO IL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE	16
2.9.2 PRINCIPI PNRR – NORMATIVE DI RIFERIMENTO A VALERE SUL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE	18
2.10 CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO	20
2.11 TUTELA DEI DATI PERSONALI	20
2.12 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	22
2.13 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE	23
2.14 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE	23
2.15 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	24
2.16 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	24
2.17 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E RELATIVI CONTROLLI	25
2.18 ESPROPRI ED INTERFERENZE	27
3. NORME PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'APPALTATORE	29
3.1 PRESCRIZIONE DI CARATTERE GENERALE	29
3.2 OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI PARTICOLARI	32
3.2.1 Sistema di qualità della stazione appaltante	32
3.2.2 Rispetto criteri ambientali minimi di progettazione dell'opera pubblica	33
3.3 PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ	33
3.4 TERMINI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'APPALTATORE	34

3.5	INDEROGABILITA' DEI TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	35
3.6	VERIFICA, VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'APPALTATORE	35
3.7	PROROGA DEL TERMINE DI CONSEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO	36
3.8	PENALI	36
3.9	MANCATA APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'APPALTATORE	37
3.10	DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL PROGETTO ESECUTIVO DELL'APPALTATORE	38
3.11	RISOLUZIONE IN DANNO DEL CONTRATTO	39
4.	RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE-ESECUTORE DEI LAVORI.....	41
4.1	DICHIARAZIONI DA PARTE DELL'APPALTATORE	41
4.2	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	42
4.3	OBBLIGHI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI CONTRATTUALI	43
4.3.1	Oneri e spese per la conduzione dei lavori:	43
4.3.2	Oneri e spese per l'attività della direzione lavori relative:.....	46
4.3.3	Oneri e spese per la sicurezza e corretta esecuzione delle lavorazioni ivi inclusi report sistemi gestione di qualità' e dati di manodopera, relativi a:.....	47
4.3.4	Oneri e spese per il monitoraggio, telecontrollo e telegestione dei processi impiantistici, relativi a:	50
4.3.5	Obblighi e oneri per la gestione ambientale del cantiere	50
4.3.6	Obblighi e oneri per la progettazione e l'accatastamento	51
5.	GESTIONE DEI MATERIALI	53
5.1	GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO E RIFIUTI GENERATI DAL CANTIERE.....	53
6.	CANTIERI.....	56
6.1	CUSTODIA DEL CANTIERE	56
6.2	CARTELLO DI CANTIERE	57
6.3	OBBLIGHI DI CANTIERE CONNESSI ALLA PREVENZIONE DEL FENOMENO MAFIOSO	57
7.	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	58
8.	ESECUZIONE DEI LAVORI	59
8.1	CONSEGNA DEI LAVORI	59
8.2	RITARDATA CONSEGNA DEI LAVORI da parte della stazione appaltante - RICONOSCIMENTI IN FAVORE DELL'APPALTATORE.....	60
8.3	ORARIO DI LAVORO – CONDUZIONE DEI LAVORI – NOMINA DEL DIRETTORE TECNICO E PIANO DI SICUREZZA	61
8.4	CRONOPROGRAMMA.....	63
8.5	PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO DEI LAVORI	63
8.6	CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI ED ATTIVITÀ DI CANTIERE	65
8.7	TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	66
8.8	SOSPENSIONI E PROROGHE	66
8.9	MODIFICHE/VARIAZIONI AL CONTRATTO.....	71
8.10	MODIFICA SOGGETTIVA DELL'APPALTATORE E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO ..	74
8.11	PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE	75
8.11.1	Penali	75
8.11.2	Premi di accelerazione.....	76
8.12	DANNI DA FORZA MAGGIORE.....	76
9.	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	78

9.1	SUBAPPALTO	78
9.2	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	80
9.3	PAGAMENTO DIRETTO DEI SUBAPPALTATORI E DEI SUBFORNITORI	81
10.	DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	82
10.1	CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	82
10.2	CONTO FINALE DEI LAVORI	82
10.3	OBBLIGHI PRELIMINARI ALLA CONSEGNA DELLE OPERE REALIZZATE.....	82
10.3.1	Restituzione rilievo acquedottistico.....	83
10.3.2	Restituzione rilievo manufatti strutturali	84
10.4	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI.....	85
10.5	MANUTENZIONE FINO AL COLLAUDO	86
10.6	TERMINI PER IL COLLAUDO	87
10.7	ONERI DELL'APPALTATORE NELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO	88
10.8	DANNI PRODOTTI ALLE OPERE DA TERZI DALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI FINO ALL'APERTURA AL TRANSITO	91
10.9	RESPONSABILITÀ PER DIFFORMITÀ E I VIZI DELL'OPERA	91
10.10	COMPENSO DEL COLLAUDATORE	91
11.	DISCIPLINA ECONOMICA.....	92
11.1	REMUNERATIVITÀ DEI PREZZI CONTRATTUALI	92
11.2	REVISIONE PREZZI	94
11.3	PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	94
11.4	ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO.....	95
11.5	PAGAMENTI IN ACCONTTo.....	96
11.6	PAGAMENTI A SALDO	97
11.7	RITARDI NEI PAGAMENTI.....	97
11.8	MODALITÀ DI FATTURAZIONE e split payment	98
11.9	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	98
11.10	CESSIONE DEI CREDITI	99
11.11	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	99
12.	CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....	100
12.1	INDICAZIONI GENERALI DI CONTABILIZZAZIONE	100
12.2	LAVORI A MISURA	100
12.3	LAVORI A CORPO	100
12.4	LAVORI IN ECONOMIA	101
12.5	OPERE COMPLEMENTARI, RICOMPRESSE NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, NON OGGETTO DI AFFIDAMENTO IN ASSENZA DI COPERTURA FINANZIARIA	102
12.6	VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA ED IN IMPIANTO.....	103
13.	CAUZIONI E GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE.....	105
13.1	ASSICURAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	105
13.2	GARANZIA DEFINITIVA	105
13.3	CAUZIONE A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO.....	106
13.4	RIDUZIONE DELLE GARANZIE	106
13.5	POLIZZA PER DANNI CAUSATI A TERZI.....	107

13.6	POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE PER DANNI CAGIONATI ALLE OPERE (PER I LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE AL DOPPIO DELLA SOGLIA DI CUI ALL'ART.35, COMMA 1 LETT. A) DEL CODICE)	108
13.7	POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE POSTUMA PER DANNI CAGIONATI a TERZI	108
14.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	110
14.1	MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	110
14.2	PIANI DI SICUREZZA	110
14.3	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	111
14.4	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	111
14.5	ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA	111
14.6	INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA	114
15.	CONTROVERSIE E SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO	115
15.1	CONTESTAZIONI	115
15.2	RISERVE	115
15.3	ACCORDO BONARIO	115
15.4	TRANSAZIONE	116
15.5	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	116
15.6	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	117
15.7	ESECUZIONE IN DANNO	118
15.8	RECESSO DAL CONTRATTO	119
15.9	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	119
15.10	RINVENIMENTI	119
16.	NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI	120
16.1	NORME GENERALI DI VALUTAZIONE	120
16.2	SCAVI IN GENERE	120
16.3	RILEVATI E RINTERRI	120
16.4	TUBAZIONI IN GENERE	121
16.5	POZZETTI DI MANOVRA, ISPEZIONE ECC	121
16.6	PEZZI SPECIALI ED APPARECCHIATURE	121
16.7	ALLACCIAMENTI ALLE CONDOTTE	121
16.8	RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI	121
16.9	MURATURE IN GENERE	121
16.10	CALCESTRUZZI	122
16.11	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO	122
16.12	SOLAI	122
16.13	PAVIMENTI	122
16.14	INTONACI	123
16.15	LAVORI DI METALLO	123
16.16	MANODOPERA	123
16.17	NOLEGGI	124
16.18	TRASPORTI	124
17.	RISPETTO DEI PRINCIPI GUIDA DEL PNRR	126
17.1	CONSEGUIMENTO DI MILESTONE E TARGET (M&T) PNRR	126

17.2	DO NO SIGNIFICANT HARM (DNSH).....	127
17.3	TAGGING CLIMATICO ED AMBIENTALE	127
17.4	SANA GESTIONE FINANZIARIA	127
17.5	COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	127
17.6	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	128
17.7	RISPETTO DEI PRINCIPI TRASVERSALI DEL PNRR: SUPERAMENTO DEI DIVARI TERRITORIALI – RISPETTO E PROMOZIONE DELLA PARITA’ DI GENERE – PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI	128

1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 OGGETTO DELL'APPALTO INTEGRATO

L'oggetto dell'appalto integrato consiste nella progettazione esecutiva e nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.

L'intervento è così individuato:

- a) **denominazione conferita dalla Stazione appaltante:** PNRR M2C4 – I4.1- “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico”. Codice PNRR-M2C4-I4.1-A2-16 - Intervento “Linea Potabilizzatore Casa Cantoniera – Croce di Casale TR03”. **CUP: F81B20001150005 – CIG: 954853652D – Cod. Commessa AXHE.** In seguito alla consegna del progetto di fattibilità tecnica ed economica, avvenuta nel novembre 2021, ed alla relativa approvazione, avvenuta nel febbraio 2022, è stata avviata la progettazione definitiva. Il progetto definitivo, per esigenze di carattere procedurale, connesse all'ottenimento dei finanziamenti ed alle modalità di appalto delle opere, è stato suddiviso in lotti costruttivo-funzionali, alcuni di questi finanziati tramite PNRR e altri non ancora finanziati come lavori ma solo come progettazione. I lotti finanziati tramite PNRR, ricadono tutti nell'ATO 5 e sono stati sviluppati a livello di Progetto Definitivo per Appalto Integrato. Ogni lotto ha una sua propria identità costruttiva-funzionale e risulta completo di ogni approfondimento necessario al conseguimento delle prescritte autorizzazioni; l'appalto dei singoli lotti verrà gestito con procedure autonome, mentre i procedimenti istruttori-autorizzativi vengono riassunti in due macro filoni in ragione degli specifici inquadramenti territoriali. Il lotto progettuale-esecutivo oggetto del presente appalto è il TR03 meglio identificato come “realizzazione della condotta di trasferimento dell'acqua potabile trattata nel Potabilizzatore di Montefortino al Nodo di Rovetino”;
- b) **luoghi di intervento:** Comuni di Comunanza (AP), Force (AP), Montelparo (FM), Belmonte Piceno (FM);
- c) **descrizione sommaria:** lo stralcio progettuale denominato TR03 prevede sinteticamente le seguenti opere:
 - *realizzazione della condotta premente di adduzione (DN 600 in acciaio completa di tutte le opere accessorie) dell'acqua potabilizzata, dal sollevamento ad una nuova vasca di disconnessione, per una lunghezza di circa 3.405 ml;*
 - *realizzazione del torrino piezometrico che regola l'immissione dell'adduzione TR03 nell'acquedotto esistente dei Sibillini;*
 - *(EVENTUALE) Opere complementari: CIIP SpA si riserva l'affidamento di ulteriori lavori ricompresi nel progetto definitivo posto a base della presente gara, concernenti la realizzazione della condotta di adduzione dell'acqua potabile TR07, che sostituisce un tratto di acquedotto dei Sibillini, ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. f), d.lgs. 50/16 e s.m.i., subordinatamente all'erogazione del relativo finanziamento in corso di perfezionamento.*

Sono compresi nell'appalto:

- a) **l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b);**
- b) **la redazione, prima dell'esecuzione di cui alla lettera a), della progettazione esecutiva, da redigere a cura dell'appaltatore nel rispetto degli articoli da 33 a 43 del D.P.R. n. 207/2010, in conformità al progetto posto a base di gara dalla Stazione appaltante e da approvare da parte di quest'ultima prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell' art. 16**

comma 1, ed in conformità a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante e/o disposto dagli Enti ed Amministrazioni terze interessate ai fini del rilascio dei prescritti pareri, autorizzazioni, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati; nel seguito del presente contratto ogni qualvolta ricorrano le parole «progettazione esecutiva» si intende la prestazione di cui alla presente lettera b).

- c) sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.**

La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile. Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto trova applicazione il D.M. n. 49 del 2018.

1.2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto, IVA esclusa, è di 8.308.973,84, così ripartito:

a) € 7.845.282,44 per lavori a corpo soggetti a ribasso;

b) € 342.307,22 per oneri della sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso;

A ciò si aggiungono € 121.384,18 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva, soggetto a ribasso d'asta

Da cui discende:

- Importo complessivo dell'appalto integrato € 8.308.973,84;

- Importo soggetto a ribasso d'asta € 7.966.666,62

- Costi della manodopera inclusi nell'importo a base di gara stimati in € 1.080.780,64

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui alle lettere a)+c), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo di cui alla lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza.

L'importo di cui alla lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara.

L'importo di cui alla lettera c), a titolo di corrispettivo per la progettazione esecutiva, è soggetto al ribasso di gara, che si intende offerto dall'aggiudicatario anche sulle spese tecniche, in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Ai fini del combinato disposto dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali sono ritenuti congrui.

Le incidenze delle spese generali e dell'utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui al presente articolo sono state stimate dalla Stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

1.3 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere dddd) e 59, comma 5-bis, secondo periodo, del Codice, nonché dell'articolo 43, comma 6, del Regolamento generale e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), quarto periodo, e comma 2, primo periodo, del D.D. n. 49 del 2018; l'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. I prezzi dello «elenco prezzi unitari» di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui a seguire, ai quali è applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, con i criteri di cui all'articolo 3 del presente CSA, costituiscono lo «Elenco prezzi unitari»; detti prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 1.2, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 1.2, lettera b), nonché per la progettazione esecutiva di cui all'articolo 1.2, lettera c), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi, indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nella descrizione della parte a corpo relativa agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 8.9, i vincoli negoziali di cui al presente articolo, restano invariati anche dopo la presentazione e l'approvazione del progetto esecutivo.

Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica.

1.4 CATEGORIE DEI LAVORI - CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento, i lavori sono classificati come di seguito schematizzato:

Categoria (Allegato A del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo	%	Prevalente / Scorporabile	Subappaltabile
ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE	OG6	VI	SI	6.181.607,17 €	75.50	Prevalente	S I
COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO	OS18-A	IV	SI	2.005.982,49 €	24.50	Scorporabile	S I
				8.187.589,66 €	100		

L'importo della manodopera, così come determinato in fase di progettazione definitiva, assume il valore di € 1.080.780,64

Al solo fine indicativo e di calcolo dei requisiti professionali del progettista, l'importo stimato dell'onorario dei servizi di ingegneria in parola, con riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia n.143 del 31.10.2013 così come modificato dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 (pubblicato sulla GU n. 174 del 27 luglio 2016, ammonta complessivamente a € 418.394,16 come di seguito indicato:

Categorie d'opera (Allegato DM 17 giugno 2016)	Codice	Importo	%	Ammontare complessivo del corrispettivo
Strutture	S.03	2.224.008,62 €	27.16	50.252,38 €
Idraulica	D.05	5.963.581,04 €	72.84	71.131,80 €
		8.187.589,66 €	100.00	121.384,18 €

2. DEFINIZIONI E NORME GENERALI

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

2.1 CAPITOLATO

Il presente Capitolato Speciale di Appalto Lavori – Norme Generali (in seguito anche “CSA Lavori – NG”) contiene le condizioni generali che regolano i rapporti tra CIIP S.p.A. e l’Appaltatore, in conformità alla normativa vigente in materia.

Ad oggi si fa riferimento al **D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.** (in seguito Codice), al **D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145** “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109”, per quanto non abrogato e ss.mm.ii. (in seguito “D.M. n. 145/2000”), ed al **DPR 207/2010 e ss.mm.ii.** (in seguito Regolamento) per le parti ancora in vigore.

Al presente CSA Lavori – NG ci si dovrà riferire ed attenere, congiuntamente a quanto previsto dal Contratto e dall’eventuale normativa di settore sopravvenuta, ivi inclusa la normativa speciale attinente le cogenti Misure del PNRR.

2.2 STAZIONE APPALTANTE

CIIP S.p.A. (in seguito “CIIP” o “Stazione Appaltante”), con sede ad Ascoli Piceno, Via della Repubblica, 24 codice fiscale 00101350445 in seguito “CIIP” o “Stazione Appaltante” o “Amministrazione”.

2.3 RAPPRESENTANZA DI CIIP S.P.A. ED ALTRE FIGURE DI RIFERIMENTO PER LA STAZIONE APPALTANTE

Ai sensi dell’arti 31 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, la CIIP Spa, in forza del Regolamento delle “Procedure e limiti di spesa aziendali”, approvato con delibera C.d.A. n. 99 del 18/06/2019 e modificato con Delibera C.d.A. n. 43 del 24/02/2020 vigente all’atto di emanazione del seguente capitolato, **scinde i compiti del Responsabile unico del Procedimento (RUP) secondo quanto di seguito riportato:**

- ***Responsabile del Procedimento Amministrativo (in seguito RPA).*** Il Responsabile del Procedimento Amministrativo, tramite il Servizio Appalti e Contratti e/o il Servizio Logistica, provvede all’esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture quali la predisposizione dei documenti di gara (Bando di gara, Lettera d’Invito, controllo dei subappalti ecc.), l’adozione della determina di aggiudicazione, la redazione della Lettera d’Incarico o la stipula del relativo Contratto d’appalto sulla base delle specifiche tecniche fornite dal RPT e dei relativi subappalti ed è competente in merito ad eventuali contestazioni e/o contenziosi. Il Responsabile del Procedimento Amministrativo, tramite il Servizio Appalti e Contratti, provvede, altresì, ad ogni comunicazione ed adempimento presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
- ***Responsabile del Procedimento Tecnico (in seguito RPT).*** Il Responsabile del Procedimento Tecnico assume tutte le funzioni previste dall’art.31 del D. Lgs. 50/2016 escluse dalle competenze dell’RPA come sopra definito.

Nel presente documento la definizione RUP può essere dunque riferita, in funzione alle attività svolte e secondo la declaratoria sopra richiamata, alle funzione del RPA o del RPT.

Oltre alla figura del RUP, in sede di esecuzione del contratto sono definite le seguenti figure operative di riferimento:

DIRETTORE DEI LAVORI - Il Direttore dei lavori o D.L. (art. 101 del Codice Appalti) è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Egli interloquisce in via esclusiva con l'impresa esecutrice in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il DL ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo, accertando che le caratteristiche meccaniche siano in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori spetta:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte del costruttore, delle norme in materia di subappalto (articolo 105);
- svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento. Il direttore dei lavori impartisce all'impresa esecutrice tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine, nel giornale dei lavori. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori o DL rilascia i certificati amministrativi collegati all'esecuzione quali consegna dei lavori, verifica del cronoprogramma, sospensioni e riprese dei lavori, accettazione dei materiali, contabilità lavori distinta per stati di avanzamento dei lavori, certificati di pagamento, prove dei materiali e della tenuta delle tubazioni, fine lavori, certificato o relazione sul conto finale e quanto altro previsto dalla normativa vigente, oltre all'assistenza all'Impresa ed alla Stazione appaltante per la soluzione di problemi esecutivi di ordine amministrativo.

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – CSE - Secondo l'art. 92 del TUSL, il CSE procede a:

- verificare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di sicurezza e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o

la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

CONSIGLIO CONSULTIVO TECNICO – CCT – Il Consiglio Consultivo Tecnico (CCT) presso ogni stazione appaltante, obbligatorio per importi di appalti sopra la soglia comunitaria, provvederà a svolgere la funzione di assistenza tra Appaltatore, Direzione Lavori e RUP per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Il collegio sarà coinvolto altresì per assolvere a funzioni consultive e operative con riferimento ai casi di sospensione delle opere pubbliche disciplinati dall'art. 5 del D.L. n.76 del 16 luglio 2020. La nomina dei componenti del presente CCT verrà definita a norma dell'art. 6 del DL 76/2020 entro gg. 10 dalla consegna dei lavori.

Il collegio consultivo tecnico sarà costituito, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione della collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo

alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto.

2.4 APPALTATORE

Per Appaltatore si intende la persona fisica o giuridica o altro soggetto, anche nella forma del Raggruppamento temporaneo tra imprese o consorzio o altra forma di cui all'art. 45 del Codice, che, con la firma del Contratto di appalto/Accordo quadro, si impegna ad eseguire il lavoro ad esso affidato.

2.5 RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Il Responsabile del Contratto è il rappresentante dell'Appaltatore, indicato nel Contratto, designato all'atto della accettazione del Contratto/Accordo quadro, cui competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del lavoro.

2.6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Il complesso degli atti da cui risulta l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione delle opere o dei lavori appaltati, comprende, di norma, i seguenti documenti, da produrre anche su supporto informatico, ancorché non materialmente uniti al medesimo:

- Contratto di appalto;
- Offerta tecnico-economica comprensiva degli allegati;
- Elenco dei prezzi unitari, della Sicurezza ed eventuali Nuovi Prezzi offerti;
- Cronoprogramma;
- Capitolato Speciale di Appalto Lavori – Norme Generali (NG) e Norme Tecniche di Settore (NTS);
- Relazioni e Disegni: i documenti contenenti le indicazioni grafiche atte ad illustrare l'oggetto del contratto di appalto;
- Polizze fideiussorie;
- Polizze assicurative;
- Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. (in seguito denominato "PSC");
- Protocollo di legalità ai fini della prevenzione della criminalità organizzata/ Patto di integrità/ [Eventuale solo in caso di lavori per infrastrutture strategiche] Protocollo Operativo per il monitoraggio dei flussi finanziari/ovvero eventuali altri Protocolli;
- Documenti redatti dall'appaltatore in fase di esecuzione del contratto, come di seguito descritti (PED, POS, eventuali elaborati di perizia in variante, ecc.).

Agli elaborati di cui sopra potranno aggiungersi altri eventuali disegni e particolari costruttivi che la D.L. consegnerà in corso d'opera come previsto in contratto.

2.7 DUVRI, PSC ED ALTRI RIFERIMENTI

1. Il **DUVRI** è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai sensi del art. 26 del D.lgs. n. 81/2008.
2. Il **PSC** è il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
3. Il **PSS** è il Piano di Sicurezza Sostitutivo previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
4. Il **POS** è il Piano Operativo di Sicurezza previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
5. **Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) – CS** – vengono determinati per l'esecuzione dello specifico cantiere, la cui stima viene redatta dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) all'interno del PSC, in relazione al progetto esecutivo predisposto dal

progettista, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2018 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81. Di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014). Si tratta dunque di somme conseguenti ad attività che l'appaltatore deve porre in essere "ex contractu"

6. **Oneri aziendali per la sicurezza – OAS** – sono i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 32, comma 4, lettera o), del Regolamento, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008. A solo titolo indicativo e non esaustivo, gli oneri aziendali della sicurezza comprendono:

- dispositivi di protezione individuale DPI;
- sorveglianza sanitaria;
- gestione delle emergenze;
- formazione, informazione e addestramento;
- servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Si tratta dunque di somme conseguenti ad attività che l'appaltatore deve porre in essere "ex lege"

7. **Costi della Manodopera (anche CM)** costituiscono i costi della manodopera, come previsto dal comma 16 dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016, individuati dalla Stazione Appaltante sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti alla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'articolo 39, comma 3, del Regolamento, nonché all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008.

8. **Costi del Personale (anche CP)** costituiscono il costo del personale dichiarato dall'operatore in fase di presentazione dell'offerta che non deve risultare inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.

2.8 DIFFORMITÀ TRA DOCUMENTI CONTRATTUALI

Resta espressamente inteso che, fermo restando quanto prescritto all'art.1 comma 2 del D.M. n. 145/2000, in caso di contraddizione tra le pattuizioni del Contratto e i termini e/o le condizioni di alcuno dei documenti allegati e/o richiamati, prevarranno le pattuizioni presenti nel Contratto. In caso di difformità tra taluni dei documenti contrattuali menzionati nel paragrafo 2.6, la prevalenza è determinata dall'ordine di seguito indicato:

- *contratto;*
- *elenco descrittivo delle voci di prezzo e lista delle categorie di lavori e forniture a corpo previste per l'esecuzione delle opere;*
- *disegni;*
- *capitolato speciale d'appalto;*
- *computo metrico lavori a corpo (al solo fine descrittivo – qualitativo, le quantità non hanno valenza contrattuale).*

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.

Sono disponibili in visione all'impresa, in fase di gara, il computo metrico estimativo, l'elenco dei prezzi unitari di progetto e l'analisi dei prezzi unitari al solo fine descrittivo-qualitativo per mettere in condizione l'impresa di formulare l'offerta prezzi.

2.9 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto di lavori. In particolare, il contratto deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso di cui al D.lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" (in seguito Codice Antimafia) e ss.mm.ii.. Ed ancora, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice nell'esecuzione di appalti pubblici gli operatori economici sono obbligati al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X "Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale" del Codice.

Per tutta la durata del Contratto di appalto, inoltre, l'Appaltatore deve garantire il permanere dei requisiti di idoneità/qualificazione richiesti in sede di affidamento del Contratto di appalto.

Il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti e delle obbligazioni poste a carico dello stesso legittima CIIP alla risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del Codice.

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di appalto è soggetta alla osservanza piena, assoluta ed incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nei Documenti contrattuali, inclusi quelli relativi ai principi della "Sostenibilità", nonché di tutte le disposizioni normative vigenti al momento dell'esecuzione del contratto; in tale ambito si richiamano, in particolare, per quanto applicabili al Contratto di appalto:

- D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" (in seguito Codice) e ss.mm.ii.;
- Linee Guida ANAC emanate in attuazione del suddetto D.Lgs 50/2016;
- D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto non modificato e/o abrogato dal Codice, e per il periodo stabilito dalla disciplina transitoria di cui allo stesso Codice;
- D.M. n. 145/2000 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" per quanto non modificato e/o abrogato;
- D.lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Testo Unico Sicurezza e salute sul Lavoro) e ss.mm.ii.;
- D.lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" (Testo Unico Ambiente) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 120/2017 Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";
- "Norme tecniche per le costruzioni NTC2018" approvate con decreto Ministero delle Infrastrutture il 14 gennaio 2008 e successivi aggiornamenti;

- Delibera del Consiglio SNPA 54/2019 (Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale) di approvazione del nuovo manuale “Linee Guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo”;
- Direttiva della Comunità Europea n. 98/2008 sulla gestione dei rifiuti;
- D.M. 11.12.1978 “Nuove tabelle delle quote d'incidenza per le principali categorie di lavori nonché la composizione delle rispettive squadre tipo, ai fini della revisione prezzi contrattuali”;
- D.lgs. n. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Codice Antimafia) e ss.mm.ii.;
- Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (Legge Anticorruzione) e ss.mm.ii.;
- D.lgs. n. 231/2001 “Responsabilità amministrativa da reato” e ss.mm.ii.;
- D.M. n. 49/2018 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
- D.lgs. n. 196/2003 “Codice In materia di protezione dei dati personali” (Codice Privacy) e ss.mm.ii.;
- Regolamento UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (GDPR);
- D.P.R. n. 327/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” (Testo Unico Espropri) e ss.mm.ii.;
- D.M. n. 10/3/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” (normativa in aggiornamento);
- Il Codice Civile;
- la Normativa comunitaria
- l'art. 29 del DL 4/2022 "Sostegni-ter" –;
- le misure del dl. n. 76 del 16.07.2020 convertito in legge con modificazione con L. 120/2020 e come da ultimo modificato dal dl 77 del 31 maggio 2021 come convertito con la Legge n. 108/2021;
- le misure del dl. n. 77 del 31.05.2021 come convertito con la Legge n. 108/2021;

2.9.1 NORME CHE INTEGRANO IL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE

La CIIP S.p.a. è operante nei settori speciali ed ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. 50/2016 è qualificabile come impresa pubblica.

Ai fini del contratto di appalto in argomento, nelle more della emanazione di tutte le linee guida e di tutti i decreti attuativi di cui al D. Lgs. 50/2016, sono da ritenersi applicabili le norme del D.P.R. 207/2010 richiamate nel presente Capitolato Speciale di Appalto, laddove non in contrasto con quelle contenute nello stesso D. Lgs. 50/2016 che, nel caso, saranno prevalenti.

In aggiunta alle norme e disposizioni elencate al precedente art. 2.9, l'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e dei Disciplinari Tecnici allegati al contratto ed è obbligato inoltre all'osservanza delle seguenti norme che si considerano ad ogni effetto parte integrante del contratto medesimo:

1. Le vigenti leggi che regolano l'acquisizione dei beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere ed in particolare il: D.P.R. 8/ giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”;
2. Il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia“ e ss.mm.ii;
3. Il D.M. Ministero infrastrutture e trasporti 17/1/2018 Nuove Norme tecniche per le costruzioni e ss.mm.ii, e relativa circolare;

4. Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e ss.mm.ii;
5. Il Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (in Gazz. Uff., 22 luglio, n. 170). - Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e ss.mm.ii;
6. Il D.M. LL.PP. del 12.12.1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni" e la Circolare. Min. LL.PP. 20/3/1986 n. 27291 "Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni";
7. Le "Norme" dell'Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) per quanto riguarda linee e apparecchiature elettriche e impianti elettrici. In particolare le norme dell'Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua, ovvero la norma italiana CEI 64-8/1-7 (6° edizione) attualmente in vigore;
8. La legge n° 186 del 1/3/68 che recita come segue: "Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte e in conformità alle norme CEI vigenti" e ss.mm.ii;
9. La norma CEI 17-13/1 o norma europea EN 60439-1 "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri B.T.)" Prescrizioni per apparecchiature di serie (AS) e non di serie (ANS) e ss.mm.ii;
10. La norma CEI 17-13/3 o norma europea EN 60439-3 "Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso. Quadri di distribuzione (ASD)" e le norme CEI 34-21, CEI 34-22, CEI 20-38 e ss.mm.ii .
11. Il Decreto Ministeriale n.37 del 22/01/2008 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” (G.U. 12/3/08 n.61) e ss.mm.ii ;
12. La legge n° 46 del 5/3/90 "Norme per la Sicurezza degli Impianti" (G.U. 12/3/90 n. 59) e ss.mm.ii;
13. La L.R. 23 febbraio 2005, n. 8 (Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese) e ss.mm.ii e Legge regionale 18 novembre 2008, n. 33. "*Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili*".
14. La legge n. 55 del 19.3.90 e successive modificazioni ed integrazioni, legge n. 203 del 12.7.1991 e successive modifiche ed integrazioni, D.L: 4/7/2006 n. 223 e ss.mm.ii.; Decreto legislativo 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii;
15. Il D.L. n. 285 del 30.4.1992 Nuovo Codice della Strada;
16. Le leggi e disposizioni vigenti ed emanate sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico nonché il D. Lgs. n. 285 del 30/4/92 "Nuovo Codice della Strada" ed il D. Lgs. n. 360 del 10/9/93;
17. La Legge n. 447 del 26/10/1995 - legge quadro sull'inquinamento acustico - e D.P.C.M. 5/12/'97 sulla determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
18. Il Decreto Ministero Salute 6 aprile 2004, n. 174 Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano;
19. Il Decreto del Presidente della Repubblica 21/04/1993 n. 246, G.U. 22/07/1993 n. 170 e ss.mm.ii.
20. Lo Statuto e Regolamenti interni dell'Ente Appaltante.
21. Tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ai sensi di legge dalle competenti autorità governative, regionali, provinciali, comunali, dalle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Strade Statali, delle Poste e Telegrafi che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni dello sviluppo dei lavori, l'appaltatore

non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nella formulazione dell'offerta economica;

Per quanto non espressamente previsto in questo capitolato l'appaltatore è tenuto salvo motivata disposizione della D.L. all'osservanza di quelle norme, che pur non avendo carattere ufficiale (UNI, ISO, CNR, EN, ENV, CEB, ecc.), fossero raccomandate dai competenti consessi tecnici.

2.9.2 PRINCIPI PNRR – NORMATIVE DI RIFERIMENTO A VALERE SUL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE

L'Appaltatore è tenuto altresì alla piena osservanza delle norme di settore qualificanti l'intervento in appalto ricadente nella categoria "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" dell'Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – di cui la CIIP Spa è identificata quale Soggetto Attuatore per conto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – MIMS, norme come di seguito elencate in forma non esaustiva:

- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101;
- Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108;
- Articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77/2021, convertito nella legge 29 luglio 2021, n.108, ed in particolare il comma 1, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo e il comma 5 che dispone che i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea;
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- La Misura M2C4 - I4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" del PNRR che prevede una dotazione di 2.000 milioni di euro per la realizzazione di investimenti in infrastrutture idriche primarie e per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, finalizzati in particolare a importanti aree urbane, alla

sicurezza e alla resilienza della rete, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici, esclusa la costruzione di nuove dighe, la capacità di trasporto dell'acqua;

- Il traguardo M2C4-28 che prevede entro il 30 settembre 2023 l'avvenuta notifica dell'aggiudicazione degli appalti pubblici per un totale di 2.000 milioni di euro per investimenti in infrastrutture idriche primarie e per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico e l'obiettivo M2C4-29 che prevede entro il 31 marzo 2026 l'incremento della sicurezza dell'approvvigionamento idrico e della resilienza dell'infrastruttura idrica in almeno 25 sistemi idrici complessi;
- La specificazione per la misura M2C4 - I4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" del PNRR che prevede che i criteri di selezione degli interventi devono garantire che l'investimento contribuisca appieno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici con un coefficiente per il calcolo del sostegno pari al 40%, conformemente all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che, per la realizzazione della misura M2C4 - I4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" assegna (Tabella A) al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'importo di 2.000 milioni di euro, di cui 1.100 milioni di euro per progetti in essere;
- Comma 516-ter dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, introdotto dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
- Principio di «non arrecare un danno significativo» è definito, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, punto 6), del Regolamento (UE) 2021/21, come segue: "non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852";
- Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- Obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- L'articolo 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152. Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
- DECRETO 7 dicembre 2021. Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.
- LEGGE 29 dicembre 2021, n. 233. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Testo

del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.» Circolare n.6 del 13/06/2022 Contrasto alle infiltrazioni mafiose nell’ambito della realizzazione delle progettualità inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR).

- Circolare dell’11.08.2022, n. 30 - Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR. Linee Guida PNRR – Versione 1.0 Agosto 2022
- Circolare n.33, del 13 ottobre 2022 “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Capitolato, l’Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti e osservare tutte le leggi, i regolamenti, le norme, le prescrizioni e i capitoli tecnici emanati dalle competenti autorità in materia di progettazione, esecuzione e gestione di infrastrutture pubbliche, di contratti di lavoro e di quanto altro possa comunque interessare il presente appalto. Inoltre, la progettazione delle opere sotterranee e delle opere d’arte e la valutazione dei connessi impianti tecnici deve essere eseguita nel rispetto della normativa vigente in materia, di leggi, di decreti ministeriali, di norme UNI, di norme CEI, nonché di circolari e di decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di altre amministrazioni pubbliche per le opere di rispettiva competenza.

2.10 CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso “CIIP S.p.A.” e disponibile in rete sul sito <https://www.ciip.it/codice-etico>.

Egli è altresì consapevole che CIIP ha adottato un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2001, consultabili nell’apposita sezione del sito della CIIP Spa, con l’obiettivo di prevenire i reati, sia in Italia che all’estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione e i reati societari dando così volontaria attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 1 della Legge n. 190/2012.

2.11 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali - Gare di appalto - resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

CIIP S.p.A., prima di acquisire i dati personali nell’ambito della gestione delle gare di appalto, della stipula del relativo contratto, della fase di esecuzione dello stesso e delle eventuali successive modifiche, invita a leggere attentamente la presente informativa.

I. Titolare del Trattamento e DPO

- CIIP S.p.A., Titolare del trattamento, rappresentata dal Legale Rappresentante pro-tempore, contattabile all’indirizzo pec servizio.protocollo@pec.ciip.it, con sede legale in via Repubblica, 24 – 63100 Ascoli Piceno

II. Tipologie di dati personali

I dati personali oggetto di trattamento potranno essere i seguenti:

- a) Dati Personali acquisiti direttamente dall’interessato, ovvero dati anagrafici, codice di identificazione fiscale, dati identificativi dei documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, email, contatti telefonici), coordinate bancarie,

dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, dati fiscali e previdenziali riguardanti l'assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali

- b) Dati acquisiti direttamente dall'interessato o presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell'ambito della procedura concorsuale, ovvero dati presenti nell'attestazione SOA e dati giudiziari tra cui dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.

III. Finalità del Trattamento

I dati saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) Espletamento della procedura di gara. Il conferimento dei dati è requisito necessario per la partecipazione alla gara stessa, ed un eventuale rifiuto comporterà per CIIP l'impossibilità di perfezionare la sua partecipazione. La base giuridica del trattamento di dati è l'esecuzione di misure pre-contrattuali, ai sensi dell'art. 6 par. 1) lett. b) del GDPR.
- b) Valutazione di eventuali motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione ad una procedura d'appalto. La base giuridica del trattamento dei dati, ivi inclusi i dati di natura giudiziaria, è l'adempimento di un obbligo legale, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. c) del GDPR: D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti) e D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (Codice Antimafia).
- c) Gestione degli adempimenti relativi alla stipula ed all'esecuzione del contratto. Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per la conclusione del contratto ed un eventuale rifiuto comporterà per CIIP l'impossibilità di procedere con l'affidamento dell'incarico. La base giuridica del trattamento di dati è l'esecuzione di misure contrattuali, ai sensi dell'art. 6 par. 1) lett. b) del GDPR.
- d) Pubblicazione nella "Sezione trasparente" del sito web del Titolare della documentazione relativa alla gara di appalto. La base giuridica del trattamento dei dati è l'art. 29 del Codice.

IV. Soggetti destinatari dei dati

I dati personali acquisiti per il perseguimento delle finalità sopra indicate saranno trattati dai seguenti soggetti:

- Ambito riconducibile a CIIP S.p.A.:
 - Soggetti che operano alle dipendenze di CIIP e ne abbiano necessità per la mansione svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. Tali soggetti saranno opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, la distruzione, l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o di effettuare trattamenti non consentiti dei dati stessi.
 - Soggetti che svolgono attività strumentali per conto di CIIP S.p.A.: società che fornisce e gestisce la piattaforma per l'esecuzione delle gare telematiche e la gestione dei fornitori e dei processi correlati, società che forniscono banche dati. Tali società agiscono in qualità di Responsabile del Trattamento per conto di CIIP S.p.A.
- Ambito non riconducibile a CIIP S.p.A.:
 - Soggetti che agiscono in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento: Prefetture, ANAC, Autorità Giudiziarie, altre Pubbliche Amministrazioni.

L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all'indirizzo e-mail: pec servizio.protocollo@pec.ciip.it

V. Conservazione dei dati

I dati personali verranno conservati:

- a) tempo illimitato per motivi di interesse pubblico per le procedure concorsuali inerenti la progettazione/realizzazione/manutenzione delle opere infrastrutturali e forniture di servizi connessi;
- b) per un periodo di tempo di 10 anni dalla scadenza del contratto, per le forniture di servizi non rientranti nelle categorie sopra individuate, per i dati di natura civilistica, contabile e fiscale

come previsti dalle leggi in vigore (art. 2220 c.c.). I dati personali potranno essere trattati per un periodo di tempo superiore ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato;

- c) per tutta la documentazione di gara, ad eccezione di quella relativa all'aggiudicatario, 10 anni dalla data di aggiudicazione per i dati di natura civilistica come previsti dalle leggi in vigore (artt. 2220 e 2946 c.c.). I dati personali potranno essere trattati per un periodo di tempo superiore ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

VI. Diritti degli Interessati

Il GDPR (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti.

In particolare, in relazione al trattamento dei dati personali, ha diritto di chiedere a CIIP S.p.A. l'accesso, la rettifica, la cancellazione (fatte salve le deroghe previste dall'art. 17, paragrafo 3, lett. b) per i trattamenti effettuati in adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse), la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre, può proporre reclamo all'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In qualsiasi momento, si potrà chiedere di esercitare i diritti a CIIP S.p.A. contattabile all'indirizzo pec servizio.protocollo@pec.ciip.it

2.12 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore, anche per conto dei suoi subappaltatori e subcontraenti ai sensi dell'art. 1381 c.c., è obbligato a mantenere la più assoluta riservatezza sul Contratto e su tutti i documenti e i disegni riguardanti l'appalto e si impegna ad utilizzare gli stessi al solo ed esclusivo fine di effettuare le attività oggetto del contratto, astenendosi, salvo esplicito benestare di CIIP, dal pubblicare o comunque diffondere o comunicare a terzi, in qualsivoglia forma, i predetti documenti o qualsivoglia altra informazione e dato di cui venga a conoscenza nell'ambito dell'espletamento dell'appalto medesimo.

Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati delle opere eseguite da lui stesso ovvero da suoi subappaltatori o subcontraenti ovvero da terzi per conto di CIIP, salvo esplicito benestare di CIIP stessa.

La violazione di tale obbligo legittima CIIP alla risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con CIIP e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e subcontraenti (ai sensi dell'art. 1381 c.c.) e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, CIIP ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a CIIP. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'Autorità.

2.13 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE

L'Appaltatore garantisce che nell'esecuzione delle attività di propria competenza, non saranno violati diritti di privativa industriale, brevetti, diritti d'autore od ogni altro diritto di proprietà intellettuale di terzi in qualunque modo connessi alle attività eseguite, ed all'uopo sin d'ora assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne CIIP da ogni conseguente responsabilità e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

L'Appaltatore riconosce inoltre fin d'ora che tutti gli elaborati e/o i documenti forniti in esecuzione del Contratto e, in particolare, i Capitolati Tecnici ed eventuali allegati e le informazioni e dati ivi contenuti non coperti da brevetto o altro titolo di privativa intellettuale o industriale registrato si intendono trasferiti nella esclusiva proprietà di CIIP, unitamente al diritto esclusivo di CIIP stessa di utilizzarli, senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di compenso ulteriore per alcun titolo o motivo.

2.14 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE

L'Appaltatore deve eleggere domicilio, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000, nel luogo dove ha sede l'Ufficio di Direzione dei Lavori; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione relativa al Contratto di appalto. Le modificazioni del domicilio eletto avranno effetto verso CIIP solo se comunicate per iscritto mediante lettera raccomandata o invio a mezzo PEC all'indirizzo pec servizio.protocollo@pec.ciip.it.

È tuttavia nella facoltà di CIIP effettuare qualsiasi notifica o comunicazione al domicilio legale dichiarato dall'Appaltatore.

Le comunicazioni tra la Stazione Appaltante, la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in forma scritta ed in lingua italiana e si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento al summenzionato indirizzo del domicilio dell'Appaltatore medesimo.

L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone sopra indicate deve essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto. Sono valide anche le notificazioni fatte a mezzo fax al numero che l'appaltatore dovrà specificare nel contratto ed a mezzo PEC.

Qualora l'Appaltatore non conduca personalmente i lavori, deve depositare presso CIIP ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 4 del D.M. n. 145/2000, mandato con rappresentanza conferito con atto pubblico a persona idonea sotto il profilo morale e tecnico, sostituibile su richiesta motivata da parte di CIIP.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 145/2000. L'assunzione della Direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori ed è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore tecnico assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. In caso di appalto affidato a raggruppamento temporaneo di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione tecnica di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le funzioni attribuite al direttore tecnico anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

2.15 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 48, commi 17 e 18 se applicabile e dall'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.

2.16 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della documentazione di gara e del progetto a base di gara, dei relativi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti, anche di natura tecnica, in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione, di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, alla loro realizzabilità, all'accessibilità alle aree di cantiere, alla natura del suolo ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza ad assumere l'appalto e sull'offerta presentata.

Fermo restando quanto previsto dal presente CSA, in quanto parte integrante del contratto d'appalto, trova applicazione il d.m. n. 49 del 2018, in materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori. In ogni caso:

a) il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

b) la presentazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore ha comportato automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d'atto delle condizioni di cui alla lettera a), con particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci e delle quantità e dai prezzi unitari indicati nel computo metrico e nel computo metrico estimativo integranti il progetto a base di gara, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta resta fissa ed invariabile.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

PER L'OPERA DI CUI AL PRESENTE CAPITOLATO, AI SENSI E PER EFFETTI DELL'ART. 125 – COMMA 1 – LETTERA F DEL D. LGS. 50/16 E SS.MM.II., LA STAZIONE APPALTANTE SI RISERVA LA POSSIBILITA' DI AFFIDARE ALL'APPALTATORE – NEL TRIENNIO SUCCESSIVO ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO INIZIALE – AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI DI CUI ALL'APPALTO PRINCIPALE – ULTERIORI OPERE, DA CONSIDERARSI LAVORI ANALOGHI E COMPLEMENTARI A QUELLI AGGIUDICATI, CONFORMI ALLA PROGETTAZIONE A BASE DI GARA.

DETTE OPERE SONO MEGLIO IDENTIFICATE AL SUCCESSIVO PARAGRAFO 12.5 DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE

2.17 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E RELATIVI CONTROLLI

a) Norme generali sui materiali

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Tecnico, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci di prezzo allegata allo stesso Capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le norme del D.M. n. 145/2000.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. n. 246/1993 recante "Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativo ai prodotti da costruzione", come modificato e integrato dal D.P.R. n. 499/1997, e che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni NTC2018 e s.m.i." approvate con decreto Ministero delle Infrastrutture il 17 gennaio 2018 e successivi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 101 del Codice, comma 3 - in combinato disposto con l'art. 6 del D.M. n. 49/2018 – vale il principio generale secondo cui i materiali ed i componenti non possono essere messi in opera se non previa accettazione da parte del DL. A tal fine l'Appaltatore è tenuto a produrre, a seguito di richiesta della D.L., le certificazioni di tutti i materiali ed apparecchiature (tubazioni, calcestruzzi, acciai, pozzetti, cavi elettrici, apparecchiature idrauliche, elettriche ed elettromeccaniche e quant'altro) che verranno impiegati nella costruzione con particolare riferimento alle certificazioni dei produttori, dei soggetti che commercializzano e posano in opera i predetti materiali in modo tale da poter ricostruire l'intero iter di provenienza del materiale dalla produzione alla installazione in opera. Comunque prima della messa in opera dei materiali ed apparecchiature, l'impresa è tenuta ad inviare le specifiche tecniche dei predetti materiali ed apparecchiature al Direttore dei Lavori che esprimerà il proprio parere in merito alla conformità alle prescrizioni di capitolato. Per quanto concerne la produzione dei quadri elettrici, la stessa potrà iniziare solo dopo la formale approvazione della D.L. degli schemi elettrici di potenza, comando e controllo. Non è comunque ammessa, pena la rimozione, la messa in opera di materiali ed apparecchiature senza il preventivo nulla osta del Direttore dei Lavori. L'impresa è altresì tenuta a produrre copia di tutti i documenti fiscali (fatture, documenti di trasporto, ecc. ecc.) relativi ai materiali impiegati nei lavori al fine della verifica della provenienza costruttiva ovvero se paese della comunità Europea o assimilato o extra Comunità europea per la verifica degli standard qualitativi;

Il DL, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Il DL verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riutilizzo di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

b) Svolgimento dei controlli di accettazione

In ogni caso il DL o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei loro componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 49/2018 comma 1 il DL esegue e annota sul giornale dei lavori tutti i controlli e le prove previsti:

- dalle vigenti norme nazionali ed europee;
- dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione;
- dal presente capitolato speciale d'appalto;
- l'accettazione preventiva dei materiali e componenti non determina l'automatica accettazione del manufatto messo in opera;
- in ogni caso l'appaltatore dovrà sottostare alle decisioni della Stazione Appaltante a seguito dell'attività di controllo e di collaudo.

c) Rifiuto di materiali o manufatti deperiti o non conformi e obbligo di rimozione

In caso di rifiuto del materiale o manufatto che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'UE o alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti contrattuali, il DL trascrive sul giornale dei lavori o comunque nel primo atto contabile utile, la non conformità del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

In tal caso l'Appaltatore ha l'obbligo di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese nei termini indicati dal DL in apposito Ordine Di Servizio.

In caso di inerzia rispetto ai termini indicati, la Stazione Appaltante ha la facoltà di provvedervi direttamente; le spese e gli oneri che ne conseguono verranno detratti dal primo Stato Avanzamento Lavori (in seguito SAL) successivo alla esecuzione in danno. CIIP si riserva di imputare all'appaltatore eventuali oneri danni anche verso terzi e ritardi che ne dovessero derivare.

I manufatti, anche se iscritti in contabilità, possono essere rifiutati dal DL qualora non perfettamente eseguiti a regola d'arte.

I materiali e relativi manufatti, ancorché preventivamente accettati, possono essere successivamente rifiutati in caso di presenza di difetti o inadeguatezze secondo i CSA-NTS.

In questo caso, lo smaltimento e allontanamento è a totale onere e carico dell'Appaltatore sollevando CIIP ed i suoi funzionari da ogni onere e responsabilità derivante e/o connesso al loro smaltimento.

L'Appaltatore, perciò, assume la qualifica di "produttore del rifiuto" e dovrà provvedere autonomamente al suo smaltimento fornendo evidenza dell'adempimento mediante esibizione dei moduli previsti dalla normativa in vigore.

d) Utilizzo da parte dell'esecutore di materiali di migliore qualità

L'esecuzione da parte dell'appaltatore, per sua iniziativa, di una lavorazione più accurata, nonché dell'eventuale impiego di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, dovranno essere comunicate ed approvate dalla DL e dal RUP prima della loro esecuzione e non costituiranno diritto di richiesta di maggiori oneri o tempi rispetto a quanto previsto in contratto, ex art. 6 del D.M. n. 49/2018, comma 2, ultimo periodo

2.18 ESPROPRI ED INTERFERENZE

La disciplina degli espropri è regolata dal D.P.R. n. 327/2001 come successivamente modificato e integrato, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”.

La Stazione Appaltante provvederà a sua cura e a sue spese all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo necessari all’acquisizione dei beni per la realizzazione dell’opera pubblica, nonché all’occupazione temporanea delle aree non soggette ad esproprio – qualora previste espressamente nel progetto a base di appalto - ma necessarie per la corretta esecuzione dei lavori.

Fermo restando le attribuzioni riservate dalla legge all’autorità espropriante, l’Appaltatore - senza alcun compenso aggiuntivo o rimborso rispetto ai corrispettivi stabiliti a termini del Contratto - dovrà supportare la Stazione Appaltante nelle attività di propria competenza.

In termini applicativi e per l’attività di cui al presente CSA, in data 22/12/2021, con propria delibera n. 10, il Vice Presidente CdA dell’AATO 5 Marche, ha conferito delega espressa alla CIIP spa per l’esercizio dei poteri espropriativi inerenti la realizzazione delle opere di che trattasi, delibera acquisita al protocollo della CIIP spa in data 23/12/2021 al n. 22258.

La CIIP spa ha provveduto ad avviare il relativo procedimento tramite le dovute pubblicazioni al BUR (richiesta prot. CIIP 15520 del 09/08/2022, pubblicazione del 23/8/2022), all’albo pretorio dei Comuni Interessati, sul sito della CIIP spa e della Regione (in data 09/08/2022), nonché sui quotidiani locali e nazionali in data 01/09/2022, così come a controdedurre osservazioni pervenute da parte dei soggetti elencati nel PPE. In tal contesto va chiarito che qualora detti riscontri producano variazioni in termini di posizionamento di manufatti, opere e tracciati, la Ditta Appaltatrice in fase di redazione del Progetto esecutivo è tenuta a darne pieno recepimento, mantenendo invariato il QE di progetto e senza nulla pretendere o compenso aggiuntivo alcuno.

Restano a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, gli oneri e gli eventuali maggiori tempi necessari imputabili ad enti e/o a soggetti privati per le occupazioni temporanee anche di suolo pubblico, direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all’esecuzione dei lavori in aree, proposte dall’Appaltatore e/o comunque diverse da quelle previste nel progetto a base di appalto.

La risoluzione delle interferenze, i relativi oneri sopportati dall’Appaltatore si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto. CIIP potrà provvedere direttamente al pagamento delle sole somme dovute ai soggetti che gestiscono i servizi interferenti nei termini previsti dal Contratto.

Qualora l’Appaltatore, nell’esecuzione delle attività previste nel Contratto, rilevasse la presenza di opere e manufatti, di qualsiasi tipo e dimensione, interferenti con la realizzazione dei lavori appaltati, non individuate in sede di progetto esecutivo né durante le operazioni di consegna dei lavori, potrà ricevere da CIIP mandato a svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche ed amministrative occorrenti per l’eliminazione delle interferenze accertate. L’Appaltatore non potrà rifiutare l’attività senza nulla a pretendere per tale maggiore incombenza.

L’Appaltatore non potrà in ogni caso avanzare pretese di carattere economico in conseguenza di eventuali ritardi, intralci e/o difficoltà incontrate nella acquisizione degli immobili e delle aree occorrenti, nonché nella rimozione delle interferenze e, più in generale, nello svolgimento delle prestazioni che, ai sensi del contratto, facciano capo al medesimo, rimanendo contestualmente esclusa

anche qualsiasi ridefinizione del PED o dei termini di ultimazione dei lavori, che rimangono fissi ed invariabili.

3. NORME PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'APPALTATORE

3.1 PRESCRIZIONE DI CARATTERE GENERALE

Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore deve essere redatto nel pieno rispetto di:

- a. tutte le leggi e di tutta la normativa, tecnica e a carattere regolamentare, emanata in materia di opere pubbliche eseguite per conto delle Amministrazioni dello Stato, con particolare riferimento all'art. 23 del Codice e a quanto disposto dal Regolamento;
- b. tutte le prescrizioni dettate dagli organi competenti (Soprintendenza, Vigili del Fuoco, USL, Genio civile ecc...) in sede di rilascio dei necessari nulla osta, pareri, concessioni, autorizzazioni, conformità urbanistiche e ambientali, che costituiscono quindi un vincolo inderogabile per l'Appaltatore.

Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore deve comprendere e definire compiutamente tutte le varianti tecniche migliorative e le integrazioni proposte dall'Appaltatore in sede di presentazione dell'offerta ed approvate ed espressamente accettate dall'Amministrazione Appaltante. In particolare, tutte le varianti tecniche migliorative al progetto definitivo dell'Amministrazione proposte dall'Appaltatore in fase di presentazione dell'offerta dovranno essere, nessuna esclusa, compiutamente definite nel Progetto Costruttivo e di Dettaglio, ed essere oggetto di specifici elaborati tecnici di approfondimento.

Tutte le varianti tecniche migliorative approvate dall'Amministrazione appaltante sono impegnative per l'Appaltatore e non comportano incrementi di costo per l'Amministrazione: parimenti le assunzioni che verranno effettuate dai Progettisti del progetto esecutivo di natura più cautelativa rispetto al progetto definitivo o che comunque conducano a dimensioni delle opere ed impianti diverse, non daranno luogo a compensi di ogni specie o natura, così come eventuali ulteriori sondaggi di ogni genere e natura.

Qualora in fase di esecuzione delle opere si riscontri l'inadeguatezza delle varianti tecniche migliorative proposte in sede di espletamento della gara di appalto dall'Appaltatore, quest'ultimo risponde direttamente all'Amministrazione appaltante per errore progettuale.

La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo posto a base di gara; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.

Tutte le varianti al Progetto Esecutivo dell'Appaltatore resesi necessarie in corso esecuzione dei lavori in oggetto, e conseguenti a carenze progettuali del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore, non daranno allo stesso motivo per pretendere maggiori oneri, maggiori riconoscimenti di sorta, o ancora proroghe dei tempi stabiliti contrattualmente. Resta inteso che l'Amministrazione appaltante si riserva sempre e in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto in danno e di procedere alla richiesta di tutti i danni subiti e derivanti dalle carenze progettuali del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore.

Gli elaborati di progettazione esecutiva dell'appaltatore sono comprensivi di tutta la documentazione tecnica indispensabile all'acquisizione dell'Autorizzazione Sismica, e alla Denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo ai sensi dell'articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001 all'ottenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 82 e 93 del d.P.R.

n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile, obbligatoriamente da aggiornare in corso di esecuzione dei lavori (con oneri a carico dell'Appaltatore) in caso di variazioni per una perfetta rispondenza allo stato dell'arte e per il conseguimento di ogni agibilità e/op collaudo alle opere realizzate

Gli elaborati di progettazione esecutiva dell'Appaltatore sono comprensivi di tutta la documentazione necessaria alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all'uso razionale dell'energia, ai sensi dell'articolo 125 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile, (obbligatoriamente da aggiornare in corso di esecuzione dei lavori, con oneri a carico dell'Appaltatore, in caso di variazioni per una perfetta rispondenza allo stato dell'arte e per il conseguimento di ogni agibilità e/op collaudo alle opere realizzate).

L'impresa si obbliga di introdurre nel progetto, anche se già verificato e presentato per l'acquisizione dei necessari titoli abilitativi, tutte le modifiche integrative che siano motivatamente ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione e che siano finalizzate al conseguimento del buon esito dei lavori e al rispetto della tempistica contrattuale di appalto, senza che ciò dia diritto a compensi di sorta.

Nell'ambito del periodo temporale fissato per l'esecuzione della progettazione esecutiva i grafici ed i disegni del progetto dovranno essere presentati, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, in minuta per un benessere preventivo.

L'Appaltatore è l'unico responsabile del Progetto Esecutivo. Eventuali carenze, omissioni, errori e difetti di natura progettuale non possono essere attribuiti al progetto definitivo dell'Amministrazione, il quale viene, con la semplice sottoscrizione del presente capitolato, integralmente e incondizionatamente accettato e considerato redatto secondo i buoni principi della regola dell'arte, senza riserva o eccezioni di sorta, da parte dell'Appaltatore.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma, o della loro ritardata ultimazione, la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla stazione appaltante, né gli inconvenienti, né gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva. Le cause di cui al periodo precedente, non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, disapplicazione di penali, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto.

Non costituiscono motivo di proroga all'inizio dell'attività di progettazione esecutiva e delle prestazioni correlate, la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel Capitolato speciale o che l'affidatario ritenesse di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare lo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva con una sua unilaterale decisione, neanche in caso di controversie in atto tra l'Appaltatore stesso e l'Amministrazione appaltante. La sospensione o il rallentamento delle attività necessarie per la redazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore per decisione unilaterale di quest'ultimo costituiscono inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore qualora questi, **trascorsi 10 giorni naturali e consecutivi dalla diffida a riprendere le attività trasmessa dall'Amministrazione,** non vi abbia ottemperato. Tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da una tale risoluzione del contratto rimangono ad esclusivo carico e onere dell'Appaltatore.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione tutte le attrezzature, il personale qualificato, le cognizioni tecniche e le risorse economiche per svolgere al meglio il presente contratto, contestualmente alla fase di redazione del Progetto Esecutivo. L'Appaltatore si impegna ad eseguire, nel corso del periodo contrattuale utile alla redazione del Progetto Esecutivo, tutti i sondaggi ed i controlli (ad es. rilievi dei sottoservizi, etc) che riterrà necessari e sufficienti al fine di evitare il verificarsi di sorprese e imprevisti nel corso dei lavori che possano variare l'importo dell'appalto. Resta impregiudicata in ogni caso tutta la responsabilità dell'Appaltatore in merito alla conformità del proprio Progetto Esecutivo alla normativa vigente. **Tutti gli oneri diretti e indiretti derivanti da tali attività restano totalmente ed esclusivamente a carico dell'Appaltatore e non possono costituire motivo di richiesta di proroga dei tempi o per formulare riserve.**

L'Appaltatore deve eseguire, durante il periodo di elaborazione del Progetto Esecutivo, e durante le fasi di lavoro e di collaudo delle opere, tutti i campionamenti e le prove di caratterizzazione dei materiali che devono essere movimentati, demoliti, smaltiti. In particolare, l'Appaltatore deve affidare ad un laboratorio abilitato e specializzato l'analisi dei suddetti materiali per individuare le corrette procedure di lavoro e di smaltimento secondo quanto disposto dalla normativa vigente. **Tutti gli oneri per le prove di caratterizzazione e i relativi smaltimenti sono da intendersi ricompresi nel prezzo di appalto e, pertanto, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni, richiedere maggiori compensi o iscriverne riserve in ragione degli esiti delle suddette analisi.**

Tutti gli oneri derivanti dallo smaltimento dei materiali di risulta, di qualsiasi natura, degli scavi e delle lavorazioni sono comunque ricompresi nell'importo dell'appalto.

L'Appaltatore deve intraprendere, di propria iniziativa ed a proprie spese, ogni attività necessaria affinché il Progetto Esecutivo possa conseguire tutti i pareri favorevoli, i nulla osta e le prescritte autorizzazioni rilasciate da enti terzi e necessarie all'inizio dei lavori e allo svolgimento degli stessi secondo le disposizioni di legge vigenti.

Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore deve recepire e dare attuazione a tutte le eventuali richieste, disposizioni, e prescrizioni che dovessero essere in ogni tempo impartite dagli enti preposti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta, e pareri (Vigili del Fuoco, ASL, organi di controllo e vigilanza, Genio civile etc...).

Durante la fase di elaborazione della progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l'organo di verifica di cui all'articolo 26 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di una verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno e possibile, sentire il soggetto titolare della progettazione definitiva posta a base di gara e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara.

Qualora il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore non consegua i necessari permessi, pareri, autorizzazioni, nulla osta da parte degli enti terzi istituzionalmente deputati alle verifiche e al controllo, non sia conforme alle norme vigenti in merito allo svolgimento delle opere eseguite per conto delle Pubbliche Amministrazioni, in materia di igiene e salubrità dei luoghi di lavoro, di tutela dei beni architettonici e paesaggistici, di sicurezza e tutela dei lavoratori, di autorizzazione sismica, l'Appaltatore e il progettista sono responsabili del mancato inizio e di tutti gli eventuali ritardi registrati nell'avanzamento dei lavori in oggetto secondo le specifiche del Cronoprogramma dei Lavori e dei Servizi approvato dall'Amministrazione. In tale caso l'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di procedere alla risoluzione anticipata e in

danno del contratto di appalto e di procedere alla richiesta di tutti i danni direttamente e indirettamente subiti.

Sarà cura, inoltre, dell'Appaltatore, senza costi aggiuntivi, sia in fase di lavorazione che di predisposizione del Progetto Esecutivo, di verificare la consistenza dell'impiantistica esistente almeno per le parti direttamente interessate dall'intervento, attraverso sopralluoghi, rilievi topografici, esame della documentazione del progetto originale al fine di poter accertare che lo stato di fatto costituisca imprevisto o impedimento alla realizzazione del progetto.

L'elaborazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e lo svolgimento delle prestazioni connesse allo stesso sono parte integrante degli obblighi contrattuali. Il mancato adempimento di quanto prescritto dal presente Capitolato costituisce specifico inadempimento contrattuale ed è pertanto motivo di risoluzione anticipata e in danno del contratto di appalto.

3.2 OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI PARTICOLARI

3.2.1 SISTEMA DI QUALITA' DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Capitolato, si impegna a espletare le progettazioni e ogni altra prestazione in regime di qualità ed al massimo livello di diligenza e di approfondimento tecnico. **Dal 28 giugno 2006 la CIIP S.p.A. è certificata UNI-EN-ISO 9001:2000 e UNI-EN ISO 14001:2004.** L'azienda è munita di un sistema di gestione qualità, ambiente e sicurezza che interessa le attività che si svolgono all'interno della stessa, allo scopo di qualificarne la missione aziendale.

Nello specifico, il presente appalto comporta il rispetto della procedura seguente:

- **P28 Progettazione di Opere,**

contenuta e descritta nel manuale aziendale di qualità.

La scheda relativa alla suddetta procedura è riportata nell'Allegato A (Procedura P28).

L'Appaltatore si impegna altresì ad applicare il sistema certificato di cui sopra, assistendo e collaborando con l'Amministrazione nelle varie fasi di espletamento della Procedura sopra menzionata, secondo le indicazioni di natura tecnica-progettuale che perverranno dal Responsabile del Procedimento Tecnico, nell'ambito di un calendario di incontri che l'Appaltatore assume l'obbligo di programmare e sottoporre alla preventiva approvazione del RPT entro e non oltre il ventesimo giorno dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero, in caso di consegna in via d'urgenza, dalla data di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione del servizio.

Gli incontri, di cui al menzionato programma concordato fra il Responsabile del Procedimento Tecnico e l'Appaltatore (o suo Rappresentanza Tecnica Delegata e riconosciuta dalla Stazione Appaltante), costituiranno momento di analisi contraddittoria delle attività di cui al successivo paragrafo 3.3, assumendo l'obbligo l'Appaltatore di sottoporre preventivamente al Responsabile del Procedimento Tecnico, ogni specifica tecnica progettuale inerente i processi impiantistici, le componenti meccaniche ed elettriche, gli organi e le apparecchiature di regolazione, manovra, comando e controllo, nonché gli apprestamenti e le infrastrutture di campo e di rete finalizzate al telecontrollo ed alla telegestione dei sistemi impiantistici in via di realizzazione.

A riguardo, l'Appaltatore è tenuto contrattualmente ad un costante raffronto con i Responsabili Aziendali dei servizi gestionali acquadottistici e di depurazione/potabilizzazione che il Responsabile del Procedimento Tecnico indicherà nel corso della prima riunione del programma di incontri di natura tecnica, al fine di consentire:

- una verifica continua dell'aderenza delle soluzioni progettuali prospettate alle procedure aziendali di gestione degli impianti;
- il corretto interfacciamento delle nuove opere e sistemi con le opere ed i processi preesistenti.

3.2.2 RISPETTO CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA

L'Appaltatore, nell'esecuzione della prestazione di progettazione esecutiva dell'opera, riconosce ed assume l'onere della conformità del servizio richiesto al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) finalizzandola alla scelta delle migliori soluzioni tecniche, di prodotto e di servizio sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

La progettazione dovrà includere in maniera sistematica ed omogenea, tecnologie ambientali e prodotti ambientalmente preferibili secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 18 della L. 221/2015 - art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D. Lgs. 50/2016 "Codice degli appalti" così come modificato dal D. Lgs 56/2017), con l'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, "circolari" e diffondere l'occupazione "verde".

In ragione delle tipologia di attività previste nell'affidamento di cui al presente CSA –NTG, si richiama l'Appaltatore al rispetto dei requisiti minimi riferibili ai seguenti CAM:

- **Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022)**
- **Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, G.U. n. 259 del 6 novembre 2017);**
- **Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012), per la parte relativa alle nuove costruzioni**

3.3 PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

L'Appaltatore, entro **7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto**, deve consegnare all'Amministrazione i seguenti documenti:

- a) organigramma del Gruppo di Lavoro, con indicazione nominativa del Capogruppo della Progettazione (nel seguito definito anche Capogruppo Progettazione), nonché degli appartenenti al Gruppo di Lavoro con le rispettive specializzazioni richieste e dei singoli soggetti responsabili delle singole prestazioni professionali nell'ambito della progettazione;
- b) indicazione della sede operativa.

Entro **10 (dieci) giorni** dalla richiesta del Responsabile del Procedimento Tecnico, l'Appaltatore deve consegnare al Responsabile del Procedimento Tecnico il seguente programma delle attività così articolato:

- a) elenco completo degli elaborati con l'indicazione delle relative scale;
- b) programma di dettaglio delle attività di progettazione esecutiva nel rispetto dei termini temporali previsti nel Capitolo 3.6 del presente Capitolato.

Il predetto programma dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione del Responsabile del Procedimento Tecnico e, una volta condiviso, sottoscritto congiuntamente da quest'ultimo e dall'Appaltatore prima di dare inizio alle prestazioni professionali di cui al Capitolo 3.6 del presente Capitolato.

Il predetto Programma delle Attività sarà sottoposto a verifica periodica di avanzamento e costituisce l'unico documento in base al quale l'Appaltatore può avanzare richiesta di sospensione o di proroga delle singole attività.

Si fa presente infine che, qualora l'Amministrazione ritenga necessario procedere alla consegna del servizio oggetto d'appalto in via d'urgenza, ai fini degli adempimenti previsti dal presente articolo, la data di sottoscrizione del contratto d'incarico è da intendersi sostituita dalla data della dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione del servizio.

Resta inteso che il monte complessivo dei 15 gg (5gg ed ulteriori 10 gg) necessari alla proposizione del programma di progettazione ed alla relativa validazione ed approvazione in linea tecnica da parte del RPT rientrano nei 90 gg concessi al capitolo 3.4 del presente CSA quale termine ultimo per la redazione del progetto esecutivo da parte dell'appaltatore

3.4 TERMINI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'APPALTATORE

A seguito della stipula del contratto di appalto (ovvero dalla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione del servizio resa dal Responsabile del Procedimento Amministrativo), il Responsabile del Procedimento Tecnico dispone all'Appaltatore, con apposito verbale di avvio del servizio, l'inizio della redazione del Progetto Esecutivo, comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

E' facoltà della Stazione appaltante, trattandosi di opera inclusa nel Programma di Attuazione del PNRR, procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio di progettazione esecutiva e delle prestazioni correlate, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, se il mancato inizio dei servizi e dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti statali; il RUP indica espressamente sul verbale di avvio del servizio le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della progettazione esecutiva.

L'Appaltatore provvede in ogni caso all'effettuazione di tutte le ulteriori attività, gli studi e le indagini necessarie sia per il maggiore approfondimento o la ulteriore verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo posto a base di gara, sia allo svolgimento di tutte le indagini complementari e integrative necessarie per il conseguimento di tutte le approvazioni, autorizzazioni e nulla osta del progetto esecutivo funzionali all'avvio dei lavori nel pieno rispetto delle norme di legge. Tutto quanto sopra specificato non costituirà in ogni caso motivo di richiesta da parte dell'Appaltatore di compensi aggiuntivi, di eccezioni o di riserva alcuna.

Il tempo utile massimo stabilito dall'Amministrazione per la redazione e la consegna degli elaborati del Progetto Esecutivo corredato del piano di sicurezza e coordinamento è di giorni 90 (novanta), naturali e consecutivi, dalla formale comunicazione di avvio della progettazione esecutiva, al lordo della deduzione temporale offerta in sede di gara.

Le prestazioni professionali devono comunque avvenire nel rispetto del programma temporale delle Attività di cui all'allegato Cronoprogramma, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento Tecnico e dall'Appaltatore, ed entro, comunque, i termini complessivi sopra richiamati. È facoltà dell'Amministrazione accordare proroghe e/o sospensioni qualora si dovesse procedere a modifiche che comportino una modifica dell'impostazione progettuale o un'integrazione delle prestazioni per motivazioni non imputabili all'Appaltatore.

Resta inteso che contestualmente alla consegna del Progetto Esecutivo, l'impresa affidataria dovrà produrre il POS corredato dalla formale accettazione del PSC e dall'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

3.5 INDEROGABILITA' DEI TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva o di consegna del progetto esecutivo:

- a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva;
- b) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il Progetto Esecutivo.

3.6 VERIFICA, VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'articolo 26 del Codice, l'Amministrazione dispone la verifica del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore estendendo il contraddittorio al progettista che ha curato la redazione del progetto definitivo posto a base di gara.

L'Amministrazione appaltante comunicherà gli esiti della verifica del Progetto Esecutivo entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione di tutti gli elaborati medesimi completi dei necessari pareri e autorizzazioni.

L'integrale adempimento delle prescrizioni da parte dell'Appaltatore dovrà comunque essere effettuato entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla notifica delle stesse all'Appaltatore da parte dell'Amministrazione; **la durata complessiva della fase di verifica è pari a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione da parte dell'Amministrazione di tutti gli elaborati del Progetto Esecutivo.**

La necessità da parte dell'Appaltatore di acquisire ulteriori pareri dagli Enti Competenti per opere di miglioria o varianti al progetto definitivo non può costituire motivo di richiesta di proroga dei tempi o per formulare riserve.

L'integrale adempimento a eventuali e successive prescrizioni da parte dell'Amministrazione o da parte di Enti Terzi dovrà comunque essere effettuato entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla notifica delle stesse all'Appaltatore da parte dell'Amministrazione.

Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore verificato con esito positivo è validato dal RUP e approvato dall'Amministrazione, sentito il progettista del progetto definitivo, 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dall'esito positivo della verifica di cui ai precedenti capoversi.

L'avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente all'Appaltatore a cura del R.U.P. Dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo decorrono i termini definiti in 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per la consegna dei lavori e comunque, in caso di anomalie e di eventuali deficienze progettuali entro 45 gg. dalla data di consegna del Progetto Esecutivo.

Il soggetto incaricato della verifica del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore si riserva sempre e comunque di richiedere, per il tramite del R.U.P., ulteriori approfondimenti, studi, verifiche e indagini di maggior dettaglio, la redazione di ulteriori disegni di esecuzione, la definizione di ulteriori specifiche tecniche, funzionali e prestazionali.

Il soggetto incaricato della verifica del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore ha la facoltà di interrompere, motivatamente, i tempi di cui ai precedenti commi 2 e 3 per una sola volta e per un periodo di tempo che dovrà essere sottoposto ad approvazione da parte del RUP.

L'Appaltatore non potrà in ogni caso avanzare richieste di compensi aggiuntivi rispetto agli importi stabiliti contrattualmente, o avanzare richieste di proroga dei tempi stabiliti dal presente capitolato, o

porre eccezioni o sollevare riserva alcuna in ragione delle richieste del soggetto incaricato della verifica del Progetto Esecutivo e dei maggiori tempi necessari per l'approvazione del Progetto Esecutivo stesso.

Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore approvato dall'Amministrazione è impegnativo per l'Appaltatore, ferma restando la facoltà, da parte del R.U.P., di disporre tutte le eventuali integrazioni, correzioni e aggiornamenti al progetto approvato e che saranno dallo stesso R.U.P. motivatamente ritenuti necessari.

Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore approvato resta di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione appaltante, la quale potrà darne esecuzione o meno, come pure potrà introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle variazioni o modifiche, anche sostanziali, che riterrà necessarie, senza che il progettista possa sollevare eccezioni di sorta.

3.7 PROROGA DEL TERMINE DI CONSEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO

Qualora per circostanze eccezionalmente gravi ed imprevedibili al momento della stipulazione del contratto e non addebitabili a colpevole responsabilità dell'Appaltatore, quest'ultimo si trovi nell'impossibilità di rispettare il termine di consegna del progetto esecutivo secondo quanto stabilito nel Capitolo 3.6 del presente Capitolato, può avanzare al RUP motivata richiesta di proroga con congruo anticipo e comunque almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza.

In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 15 (quindici) giorni alla scadenza del termine di cui al citato Capitolo 3.6 del presente Capitolato, purché in data anteriore a tale scadenza, e solo qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate successivamente; in tal caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della sua tardività.

La proroga è insindacabilmente concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta; nel caso di cui al precedente capoverso, il predetto termine è ridotto a 2 (due) giorni e comunque, qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine stabilita nel Capitolo 3.6 del presente Capitolato, essa ha effetto retroattivo a partire da tale scadenza.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

3.8 PENALI

In caso di ritardo nella consegna degli elaborati relativi alla progettazione esecutiva, che dovranno essere consegnati tutti contemporaneamente, verrà applicata una penale giornaliera pari a 0,6 per mille del relativo corrispettivo professionale presunto a livello contrattuale per ogni giorno di ritardo, in deroga all'art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e smi per effetto dell'art. 8, comma 4, della legge n. 120 del 2020, termine così come rivisto e corretto in ragione della proposizione migliorativa avanzata in fase di partecipazione alla gara dallo stesso Appaltatore.

Per quanto concerne la decorrenza della penale relativa alla progettazione esecutiva, si farà riferimento alla data di consegna di tutti gli elaborati previsti nell'elenco elaborati di cui al paragrafo 3.4, preventivamente condiviso e sottoscritto dall'Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento Tecnico, se esaminati favorevolmente dal Responsabile del Procedimento Tecnico. In caso di esame sfavorevole degli stessi il periodo di tempo necessario per l'esame degli elaborati e per la relativa comunicazione al progettista è da intendersi quale periodo di sospensione ai fini del conteggio per l'applicazione della penale.

Nel caso di applicazioni di penali, è facoltà del Committente effettuare le detrazioni del caso sul compenso professionale spettante relativo ad ogni singola prestazione. L'importo complessivo delle

penali applicabili ad ogni singola prestazione non può superare il 20% (venti per cento) del relativo importo contrattuale.

3.9 MANCATA APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 108 del Codice la consegna di un Progetto Esecutivo ritenuto dall'Amministrazione non meritevole di approvazione costituisce presupposto per l'avvio della procedura di risoluzione del contratto per grave inadempimento, che resta comunque applicabile in via residuale in ogni ulteriore ipotesi di grave inadempimento riferibile alla progettazione.

Non è meritevole di approvazione il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore che presenti uno o più dei seguenti aspetti:

- a. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore si discosta dal progetto definitivo e compromette, anche solo parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo, i tempi di realizzazione, il livello di sicurezza e di compatibilità ambientale previsti dal progetto definitivo o ancora altri elementi significativi del progetto definitivo;
- b. Il progetto esecutivo non adempie alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi di approvazione del progetto definitivo, e non tiene conto degli aspetti di tutela del Decreto di vincolo;
- c. Il Progetto Esecutivo è redatto in violazione o non tiene conto di eventuali prescrizioni vincolanti di Enti terzi che hanno titolo al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta;
- d. La realizzazione dell'opera secondo il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore comporta l'esecuzione dei lavori secondo modalità, forme, tempi diversi rispetto a quanto stabilito nelle norme contrattuali;
- e. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore è in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia idraulica, urbanistica, edilizia, di sicurezza strutturale e impiantistica, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, di sostenibilità ambientale, di contenimento del fabbisogno energetico;
- f. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore è redatto in violazione delle norme tecniche di settore o delle specifiche tecniche del presente capitolato, con particolare riguardo alle opere strutturali di fondazione, alle opere strutturali e di consolidamento e alle opere idrauliche, impiantistiche e architettoniche;
- g. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore è redatto in violazione delle norme di settore esplicitamente riferiti alle misure nazionali e comunitarie in ordine al Programma di attuazione del **PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 4.1** così come già identificate al paragrafo 2.9.2 del presente Capitolato Speciale di Appalto;
- h. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore non illustra i lavori da eseguire in maniera compiuta o li illustra in maniera non idonea alla loro immediata cantierizzazione e esecuzione;
- i. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore contiene errori progettuali secondo le definizioni di legge.

Nel caso di risoluzione disposta ai sensi del precedente comma, nulla è dovuto all'Appaltatore a titolo di indennizzo, corrispettivo o rimborso spese.

Ai sensi dell'art. 23, comma 7, del Regolamento, in ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, per cause non imputabili all'Appaltatore, l'Amministrazione recede dal contratto e all'Appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal presente Capitolato speciale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

Con il pagamento di cui al precedente capoverso, la proprietà del Progetto Esecutivo è acquisita dall'Amministrazione.

3.10 DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL PROGETTO ESECUTIVO DELL'APPALTATORE

L'elaborazione del progetto esecutivo dovrà essere conforme all'art. 23 del D. Lgs. 50/16, agli articoli da 34 e segg. del Regolamento e alle indicazioni contenute nel presente Capitolato.

Il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare, inclusi i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché il calcolo e gli elaborati grafici relativi alle opere provvisorie. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni impartite dagli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni, pareri e concessioni.

Il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) relazione generale corredata da un grafico delle attività costruttive e da un diagramma di tipo Gantt che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, articolato per singole lavorazioni con le date (giorno/mese/anno) previste di: inizio lavori, fine lavori, collaudo di tutte le lavorazioni;
- b) relazioni tecniche e specialistiche, quali, a titolo indicativo e non esaustivo: relazione idraulica; relazione geologica; relazione geotecnica; relazione di indagine sismica; relazione di calcolo delle fondazioni; relazione strutturale; relazione di valutazione di impatto acustico, relazione di compatibilità paesistico-ambientale ecc. ecc.;
- c) studio di prefattibilità ambientale ovvero, ove previsto dalla vigente normativa, di impatto ambientale, se richiesto dal Responsabile del Procedimento Tecnico;
- d) studio di verifica o valutazione ambientale strategica, se richiesto dal Responsabile del Procedimento Tecnico;
- e) studio di inserimento urbanistico corredata dalla carta dei vincoli;
- f) rilievi plano-altimetrici in scale adeguate definite dal Responsabile del Procedimento Tecnico del Procedimento;
- g) elaborati grafici in scale adeguate che verranno dal Responsabile del Procedimento Tecnico sentito l'Appaltatore;
- h) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- i) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- j) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- k) piano di sicurezza e coordinamento;
- l) cronoprogramma dei lavori;
- m) manuale di gestione ambientale del cantiere, se richiesto dal Responsabile del Procedimento Tecnico;
- n) progetto di monitoraggio strutturale e ambientale ed interfaccia con il telecontrollo CIIP;
- o) piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere;
- p) piano di gestione delle terre e rocce da scavo;
- q) elenco prezzi unitari corredata della eventuale analisi prezzi;
- r) computo metrico estimativo;
- s) computo metrico dei soli lavori a corpo, se richiesto dal Responsabile del Procedimento Tecnico;
- t) elenco descrittivo delle voci di prezzo, se richiesto dal Responsabile del Procedimento Tecnico;
- u) lista delle categorie dei lavori e delle forniture oggetto di appalto, se richiesta dal Responsabile del Procedimento Tecnico;

- v) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone il lavoro;
- w) capitolato speciale di appalto, redatto sulla base dell'eventuale Capitolato Speciale tipo fornito dall'Amministrazione o elaborato direttamente dall'Appaltatore;
- x) quadro economico di progetto;
- y) schema di contratto, redatto sulla base dell'eventuale schema tipo fornito dall'Amministrazione o elaborato direttamente dall'Appaltatore.

La composizione e i contenuti dell'elenco elaborati devono essere concordati con il Responsabile del Procedimento Tecnico.

3.11 RISOLUZIONE IN DANNO DEL CONTRATTO

L'Amministrazione può procedere alla risoluzione in danno del contratto, ad esempio, ma non solo, per il mancato rispetto dei tempi di consegna del progetto. Più precisamente qualora l'Appaltatore consegni in ritardo gli elaborati relativi alla progettazione esecutiva con un ritardo superiore al 20% (venti per cento) dei tempi previsti dal "Programma delle Attività" di cui al precedente Programma delle Attività definito nel Capitolo 3.5 e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento Tecnico e dall'Appaltatore, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione in danno del contratto, mediante comunicazione scritta da inviarsi, a mezzo Raccomandata A.R. o P.E.C. , all'Appaltatore, con almeno 15 giorni di preavviso.

Costituisce motivo di possibile risoluzione in danno del rapporto contrattuale l'eventualità che la penale relativa alla prestazione professionale conferita (progettazione esecutiva) raggiunga la misura massima del 20% (venti per cento) del corrispettivo professionale presunto a livello contrattuale per la predetta prestazione, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni di riservatezza del presente Capitolato.

Costituisce altresì motivo di possibile risoluzione in danno del rapporto contrattuale il mancato rispetto del Codice Etico e/o del MOG 231 (Modello di Organizzazione Gestione e Controllo), di cui è dotata la C.I.I.P. S.p.A..

In caso di risoluzione, l'Amministrazione può procedere ad un nuovo affidamento per il completamento delle prestazioni, nei modi che riterrà più opportuno, avvalendosi, in tutto o in parte, dei documenti e degli elaborati prodotti dall'Appaltatore. L'Amministrazione prende possesso degli elaborati previa verbalizzazione, in contraddittorio con l'Appaltatore, della reale consistenza delle prestazioni effettuate.

In caso di risoluzione in danno del contratto restano a totale carico dell'Appaltatore:

- **le maggiori spese che derivano, rispetto alle condizioni e ai prezzi di cui al presente rapporto contrattuale, per le prestazioni affidate ad altro Appaltatore per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto. Ai fini di tale valutazione, si terrà conto della differenza fra l'effettivo importo che dovrà sostenere l'Amministrazione e quello che l'Amministrazione avrebbe sostenuto, in base al presente rapporto contrattuale;**
- **le spese che derivino da rifacimenti integrali o parziali della progettazione già eseguita dall'Appaltatore, a causa di errori o approssimazioni, ovvero per insufficienti approfondimenti tecnici;**
- **eventuali ulteriori danni subiti dall'Amministrazione. Per la rivalsa, sia delle spese sostenute dall'Amministrazione in ordine a quanto riportato nel precedente punto, sia dei danni e degli oneri riflessi conseguenti alle inadempienze che hanno motivato la risoluzione del contratto, l'Amministrazione può avvalersi:**
 - dei crediti dell'Appaltatore, di qualsiasi natura, per le prestazioni oggetto del Capitolato, a qualunque livello di progettazione o esecuzione lavori si riferiscano, che potranno essere compensati con i crediti dell'Amministrazione, di cui sopra riferito;

- di ogni azione atta al recupero dell'eventuale maggiore somma a credito dell'Amministrazione.

4. RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE-ESECUTORE DEI LAVORI

4.1 DICHIARAZIONI DA PARTE DELL'APPALTATORE

La sottoscrizione, da parte dell'Appaltatore, del Contratto d'appalto, comprensivo degli ulteriori documenti contrattuali che ne fanno parte integrante e sostanziale, equivale alla dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme e disposizioni contrattuali che regolano l'appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione, quali a titolo indicativo ma non esaustivo:

- natura del suolo e del sottosuolo, ivi compresi i servizi tecnologici esistenti sia pubblici che privati e le interferenze fra essi e l'opera da realizzare, nonché la necessità di eseguire le lavorazioni su strade aperte al traffico veicolare;
- la possibilità di poter utilizzare materiali locali o provenienti dagli scavi in rapporto ai requisiti richiesti;
- la distanza da cave di adatto materiale o dai fornitori per l'approvvigionamento dei materiali;
- la presenza o meno di acqua sia da utilizzare per i lavori che per le prove;
- l'onere dell'allontanamento dagli scavi di acqua per la presenza di una falda freatica che interferisca con i lavori ed i relativi provvedimenti da adottare per il prosciugamento del terreno, a sbancamento avvenuto, onde lavorare in condizioni asciutte;
- la distanza di discariche autorizzate ove depositare i materiali di risulta oppure di luoghi idonei ove accatastare temporaneamente il materiale riutilizzabile a giudizio della D.L.;
- la distanza dalle centrali di betonaggio onde disporre di quantitativi adeguati di calcestruzzo per evitare sospensioni in fase di getto come prescritto negli elaborati progettuali con particolare riferimento al getto della platea di fondazione;
- le difficoltà di getto delle singole opere in conglomerato cementizio in ragione della loro collocazione di progetto e dell'organizzazione cantieristica;
- le difficoltà per la installazione di una gru per il sollevamento dei carichi e la relativa ubicazione strategica nell'ambito del cantiere alla luce delle prescrizioni impartite in merito dalle Amministrazioni o Aziende che prescrivono in merito alla sicurezza che in caso di ribaltamento la gru non vada ad interessare sedi di loro competenza;
- tutte le circostanze generali e speciali, che possono avere influito sul giudizio dell'impresa circa la convenienza di assumere l'opera, anche in rapporto ai ribassi offerti sui prezzi base stabiliti dall'Amministrazione;
- il prelievo dei tubi, e relativi pezzi speciali, il trasporto con qualsiasi mezzo a piè d'opera, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea o galleria o lungo il terreno momentaneamente occupato;
- la conoscenza ed il rispetto delle prescrizioni impartite dagli Enti interessati, riportate nel verbale finale della Conferenza dei Servizi, indetta sulla base del progetto definitivo dell'intervento di cui trattasi approvato dalla CIIP con delibera di Consiglio di Amministrazione, o comunque trasmessi alla sopravvenienza dalla CIIP Spa all'Appaltatore.

L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e relativa documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile unico del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

In particolare, con la sottoscrizione del Contratto d'appalto, l'Appaltatore riconosce:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto definitivo, degli elaborati grafici, delle relazioni e documenti tecnico-economici e di ritenere tutta la documentazione completa e coerente con le finalità dell'appalto e pienamente realizzabile;
- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
- di avere formulato la propria offerta e sottoscritto il Contratto tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il PSC in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o per richieste di maggiori compensi o indennità;
- di autorizzare esplicitamente CIIP ad utilizzare tutti gli elaborati che verranno prodotti dall'appaltatore in fase di realizzazione dei lavori, nonché tutti i risultati delle proprie indagini integrative e le analisi sui materiali, gli elaborati tecnici ed i risultati (geologiche, geognostiche, geotecniche, geofisiche, topografiche, ambientali, ecc.) anche per finalità esterne al presente appalto.

4.2 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione dell'appalto anche se effettuato da terzi ed assume nei confronti di CIIP la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti. L'Appaltatore si impegna, conseguentemente, a tenere CIIP indenne e manlevata da ogni responsabilità per incidenti e/o infortuni che, nell'esecuzione del Contratto, possano derivare al personale dell'Appaltatore stesso e/o di CIIP, ovvero ai loro collaboratori e/o a terzi.

In particolare, l'Appaltatore – oltre a rispettare scrupolosamente tutta la vigente normativa in tema di sicurezza nei cantieri - si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa necessaria ad evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose, adottando tutte le disposizioni necessarie affinché le opere appaltate, gli impianti di cantiere, le opere provvisorie non possano subire o a loro volta arrecare danni.

Restano a carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:

- *tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone, agli animali e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;*
- *l'onere per il ripristino di opere e il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi, inclusi quelli determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, senza diritto di rivalsa nei confronti di CIIP, salvo quanto previsto al paragrafo "Danni da forza maggiore" in caso di danni provocati da eventi di forza maggiore.*

Laddove l'Appaltatore non provveda ai necessari ripristini, i relativi interventi potranno essere realizzati da CIIP in danno dell'Appaltatore, anche rivalendosi sulle somme ritenute a qualsiasi titolo da CIIP, sui pagamenti ancora da effettuare a favore dell'Appaltatore ovvero mediante escussione delle garanzie prestate, con conseguente obbligo di reintegrazione delle stesse.

In caso di danni a terzi, all'atto della liquidazione, l'Appaltatore deve farsi rilasciare dichiarazioni ampiamente liberatorie per CIIP sottoscritte da persone che hanno giuridicamente la facoltà di impegnarsi.

L'Appaltatore, nel caso di esplicita richiesta da parte di CIIP, è obbligato a contattare i proprietari interessati, direttamente o indirettamente, degli interventi previsti in progetto.

Su indicazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore è obbligato ad eseguire un rilievo "ante operam" dello stato delle preesistenze interessate direttamente dai lavori, anche con apposita strumentazione e con eventuale perizia giurata; in questo caso l'appaltatore dovrà adeguare il PED ai tempi eventualmente necessari per il monitoraggio senza richiedere danni o oneri ulteriori rispetto al contratto. In mancanza non saranno avviati i lavori interferenti ed i ritardi saranno a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è in ogni caso obbligato a dare a CIIP immediata e dettagliata notifica di eventuali opposizioni da parte di Enti o privati all'esecuzione di tali attività.

L'Appaltatore è tenuto ad intervenire nei giudizi che fossero intentati contro CIIP in relazione ai fatti di cui al presente articolo, prestando fin da ora apposita manleva in favore di CIIP. L'Appaltatore, anche qualora non abbia partecipato al giudizio, per qualsiasi motivo, si impegna ad accettare come senz'altro valide nei suoi confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o ricorso, e obbligandosi a mantenere indenne CIIP da qualsiasi forma di risarcimento in caso di condanna, ivi comprese le spese di lite.

La responsabilità dell'Appaltatore durante l'espletamento dell'appalto deve intendersi riferita ai danni arrecati a persone e cose di CIIP e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi allo stesso appalto o comunque causati in esecuzione del Contratto.

4.3 OBBLIGHI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI CONTRATTUALI

Oltre alle prestazioni e gli oneri richiamati nell'apposito articolo del contratto, nonché quelli già tratti nel presente Capitolato Speciale di Appalto, sono a carico dell'Appaltatore:

4.3.1 ONERI E SPESE PER LA CONDUZIONE DEI LAVORI:

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Capitolato, si impegna a espletare l'esecuzione dei lavori e ogni altra prestazione in regime di qualità ed al massimo livello di diligenza e di approfondimento tecnico. **Dal 28 giugno 2006 la CIIP S.p.A. è certificata UNI-EN-ISO 9001:2000 e UNI-EN ISO 14001:2004.** L'azienda è munita di un sistema di gestione qualità, ambiente e sicurezza che interessa le attività che si svolgono all'interno della stessa, allo scopo di qualificarne la missione aziendale.

Nello specifico, il presente appalto comporta il rispetto della procedura seguente:

- **P29 Esecuzione e Collaudo di Opere,**
contenuta e descritta nel manuale aziendale di qualità.

La scheda relativa alla suddetta procedura è riportata nell'Allegato B (Procedura P29).

L'Appaltatore si impegna altresì ad applicare il sistema certificato di cui sopra, assistendo e collaborando con l'Amministrazione nelle varie fasi di espletamento della Procedura sopra menzionata, secondo le indicazioni di natura tecnica-gestionale che perverranno dal Responsabile del Procedimento Tecnico e dal Direttore dei Lavori delle opere, nelle varie fasi di esecuzione dell'opera e secondo un calendario di incontri che l'Appaltatore assume l'obbligo

di programmare e sottoporre alla preventiva approvazione del Direttore dei Lavori entro e non oltre 10 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il Direttore dei Lavori, verificherà in contraddittorio con l'Appaltatore la piena aderenza delle procedure di gestione della fase esecutiva dell'opera secondo la Procedura P29 summenzionata e contestualmente il pieno rispetto del Piano di controlli e Monitoraggio in essa esplicitamente definiti e illustrati:

- a) P29IO01: Controlli e Collaudi;
- b) P29M06: Piano e Verbale dei controlli in cantiere;

In aggiunta sono a carico dell'Appaltatore:

- la tempestiva formazione dei diversi e contemporanei cantieri, spostabili in relazione al procedere dei lavori, forniti di mezzi ed impianti atti ad assicurare una perfetta esecuzione di tutte le opere necessarie;
- mettere a disposizione, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio ed ufficio del personale di Direzione ed assistenza, completamente arredati, riscaldati, dotati delle attrezzature logistiche e funzionali. Detti locali dovranno essere dotati di telefono, computer, stampante/scanner. Il computer sarà dotato di sistema operativo, idonei programmi (AutoCAD, STR/PRIMUS, REVIT BIM, ecc.) e di collegamento Internet;
- garantire la mobilità della Direzione Lavori all'interno del cantiere, delle aree di lavorazione e per i percorsi e finalità strettamente necessari al controllo delle lavorazioni, con la messa a disposizione di un autoveicolo i cui costi di gestione e manutenzione sono carico dell'appaltatore;
- garantire il supporto alla Direzione Lavori ed al RUP per tutte le ulteriori autorizzazioni che si rendessero necessarie per la realizzazione dei lavori, anche con la redazione di elaborati progettuali di dettaglio che dovessero essere necessari per eventuali fasi approvative da parte delle Autorità competenti, ivi incluse la copertura economica per tributi che comunque possono derivare in ragione dei lavori da eseguire ed in particolare le spese per la stipula di eventuali polizze fidejussorie necessarie per eventuali licenze, permessi o autorizzazioni comunali, provinciali, regionali e statali, e/o relative ad aziende erogatrici di servizi pubblici per demolizioni, scavi, rinterri, ripristini stradali, opere occupazione di suolo o sottosuolo pubblico o per qualunque altro motivo;
- redigere il PED tenendo conto di quanto di seguito indicato e, conseguentemente, rinunciando a eventuali ulteriori oneri aggiuntivi e/o danni:
 - o delle attività eventualmente offerte in fase di gara;
 - o della presenza di eventuali interferenze che, per loro natura, non possono essere rimosse completamente prima dell'inizio dei lavori;
- dotarsi dei necessari approntamenti e/o macchinari per la corretta esecuzione delle lavorazioni, anche se non presenti nell'elenco prezzi posto a base di gara ed in particolare con riferimento alla propria offerta tecnica in fase di gara;
- attuare tutte le proposte offerte in sede di gara per le quali è previsto il relativo onere a carico dell'Appaltatore;
- dotarsi di adeguata guardiania, sorveglianza e segnalazioni, sia di giorno che di notte, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, in osservanza, all'art.22 della legge 646 - 13/9/82;
- disporre un servizio di videosorveglianza con registrazione in continuo delle parti del cantiere più significative, come la DL avrà cura di disporre;
- provvedere alla custodia e conservazione di qualsiasi materiale di proprietà dell'Amministrazione inerente ai lavori consegnati con l'onere di trasportare, al termine dei lavori, i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori;
- la tacitazione di ogni indennità per danni ai soprassuoli, se non ricadenti entro la fascia da asservire o da espropriare nonché per danni ai manufatti sia pubblici che privati ecc. causati

dall'impresa per impianti di cantiere, per depositi di materiali vari per la posa tubazioni o qualunque altra prestazione d'opera oggetto dell'appalto;

- assicurare il rispetto e l'osservanza dei seguenti criteri generali per lo svolgimento dell'attività di cantiere, ovvero di specifiche prescrizioni predisposte da questa Stazione Appaltante ed in quanto tali da considerarsi un minimo inderogabile e prevalente su eventuali specifiche denotanti una qualità ritenuta inferiore ad insindacabile giudizio della DL lavori (in caso di discordanza tra le presenti specifiche e quanto riportato nell'Elenco Prezzi prevarrà la specifica qualitativamente superiore ad insindacabile giudizio della DL):
 - a) l'appaltatore sarà pertanto tenuto ad impiegare, su ordine del direttore dei lavori e senza che ciò possa dar luogo a maggiori o ulteriori compensi, materiali e modalità di lavorazione aventi le caratteristiche descritte di seguito, in quanto detti oneri prestazionali sono stati computati e di essi si è tenuto nella formazione dei prezzi e quindi dovranno essere calcolati nella formulazione dell'offerta da parte della ditta esecutrice;
 - b) nell'attività di cantiere per la realizzazione delle condotte idriche, durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere garantita la regolare circolazione stradale con cantiere adeguatamente segnalato secondo normativa in materia;
 - c) la tempistica dei lavori sarà mirata a minimizzare i disagi per la popolazione e per il traffico dell'area interessata;
 - d) deve essere garantita, altresì, in tutto il corso dei lavori, la corretta ed adeguata regimazione delle acque meteoriche a protezione sia della sede stradale sia dei terreni attigui alle zone di lavorazione, al fine di evitare i danni provocati da eventi meteorologici che si dovessero manifestare durante i lavori;
 - e) dovrà essere garantito il ripristino delle condizioni del suolo, interessato dagli scavi, preesistenti alla realizzazione dell'opera anche per quelle aree limitrofe interessate provvisoriamente nella fase di cantiere mediante l'occupazione materiale delle aree;
 - f) deve essere garantita l'idonea procedura di raccolta e smaltimento, secondo le normative vigenti, dei rifiuti e degli eventuali reflui civili prodotti: vanno consegnate al Servizio Politiche Ambientali del Comune copie dei formulari dei rifiuti conferiti a ditte e centri specializzati;
 - g) al termine dell'intervento dovrà essere garantito il regolare ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale;
 - h) in corso della esecuzioni degli scavi per limitare l'impatto della emissioni di polveri dovrà tenersi cura dell'emissione di polveri da strade non asfaltate, per cui verranno adottati sistemi di abbattimento e di contenimento di polveri il più possibile vicino alla fonte, poiché il materiale di scavo e le strade non asfaltate verranno costantemente inumiditi, al fine di garantire costantemente l'effetto bagnato evitando ruscellamenti, irrorando periodicamente i percorsi dei mezzi meccanici su terra o su strada non depolverizzata;
 - i) in caso di scavi in roccia, si dovrà adottare tutto quanto necessario per ridurre al minimo le emissioni di polveri adottando sistemi di inumidimento più vicino possibile alla fonte emissiva;
 - j) la formazione di cumuli di terra, sarà determinata dai depositi a bordo scavo in attesa di riutilizzo per i rinterri nei tratti dove il materiale di scavo è riutilizzabile per i rinterri. Il deposito a bordo scavo sarà limitato al massimo alla sussistenza dello scavo aperto, tra l'effettuazione dello stesso ed il rinterro;
 - k) i cumuli in ogni caso non supereranno i 25 metri cubi, e verranno irrorati periodicamente, così come i percorsi dei mezzi meccanici su terreno, garantendo costantemente uno strato umido senza l'instaurarsi di fenomeni di ruscellamento,

utilizzando l'acqua allo stato liquido che aumenta notevolmente l'efficienza del processo di deposizione;

- l) laddove il materiale di scavo non fosse riutilizzabile (es. fresato di asfalto da smaltire in discarica), questo verrà caricato direttamente sull'automezzo senza essere depositato a bordo scavo, per essere smaltito in discarica;
- m) qualora necessario, si dovrà far uso solo e soltanto di generatori silenziosi e di ultima generazione ad alimentazione elettrica o ibrida.

4.3.2 ONERI E SPESE PER L'ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE LAVORI RELATIVE:

- alle prestazioni degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità dei lavori e collaudo in corso d'opera e finale. Più precisamente l'appaltatore è tenuto ad effettuare il rilievo plano-altimetrico del tracciato di progetto, eseguendo se necessario anche uno scavo continuo ricognitivo a tutta profondità per accertare la presenza dei servizi sottosuolo in particolar modo se in territorio urbano, ed a sottoporre il predetto rilievo alla D.L. che provvederà ad apporre su di esso la livelletta esecutiva dell'opera. L'appaltatore è tenuto altresì a predisporre i lavori e i disegni esecutivi delle opere d'arte (scala 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:4000, 1:5000 a scelta della D.L.) e disegni degli eventuali schemi di montaggio con i particolari dell'ubicazione dei pezzi speciali e specifiche tecniche delle apparecchiature idrauliche, elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche relative ai rispettivi schemi. Su richiesta della Direzione dei Lavori, la fornitura durante il corso dei lavori di planimetrie sia catastali che su base aerofotogrammetrica, in doppia copia, con riportato l'andamento esecutivo della condotta, e relativi profili, le monografie dei vertici, sia planimetrici che altimetrici, l'indicazione dei vari tipi di pozzetti, nonché dei disegni esecutivi in scala adeguata, in doppia copia, di tutte le opere, o parte delle stesse, man mano che vengono realizzate. A lavori ultimati l'impresa dovrà consegnare inoltre n. 3 copie di tutti i disegni del progetto esecutivo (as built) con l'indicazione delle varianti eventualmente avvenute nel corso dei lavori, in modo da consegnare una documentazione delle opere eseguite esattamente corrispondente alla situazione sul terreno, nonché lo schema idraulico delle reti, redatto in base alla simbologia dell'Amministrazione Appaltante. Di tutti gli elaborati consegnati (sia grafici che relazioni) dovrà essere fornita all'Amministrazione copia su supporto ottico (CD ROM a discrezione dell'Amministrazione) nei formati comunemente utilizzati (XLS, DOC, DWG, REVIT BIM, ecc.) compatibili con le versioni di software in uso presso l'Amministrazione. L'aggiudicatario dovrà provvedere alla conversione dei files presentati da un formato all'altro su semplice richiesta dell'Amministrazione e senza oneri a carico della stessa per il periodo di 5 mesi dalla consegna dei supporti magnetici. I rilievi topografici delle opere realizzate dovranno essere eseguiti con strumento di precisione GPS secondo gli standard di restituzione grafica e le specifiche tecniche che saranno fornite dal competente servizio dell'amministrazione appaltante (SIT – Sistema Informativo Territoriale);
- alla fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione Lavori;
- tutte le spese di bollo e registro per contabilità, condotta e collaudo dei lavori, gli oneri di riproduzione degli elaborati progettuali, nonché le spese relative al contratto;
- tutte le tasse di fatturazione per acquisto di materiali e forniture varie;
- l'onere per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno richieste dalla Direzione dei Lavori. Le fotografie saranno fornite in tre copie del formato 13x18 unitamente ai negativi (fotografie a colori datate) o, in caso di utilizzo di fotocamere digitali, su files salvati su CD ROM;

- la garanzia pluriennale relativa alla fornitura in opera dei materiali da costruzione, apparecchiature tecniche, elettriche termiche e idrauliche, giunti, e pezzi speciali come precisato all'art. 13.6 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- limitatamente a quegli interventi ubicati all'interno del centro abitato, prima dell'esecuzione dei lavori, per la effettuazione e consegna alla D.L. dei rilievi degli impianti tecnologici a rete esistenti lungo le strade, e più in generale aree, oggetto d'intervento ed alla restituzione grafica del rilievo effettuato su planimetria di scala adeguata nonché a predisporre elaborati grafici riportanti sezioni stradali trasversali, sufficientemente ravvicinate, in scala non inferiore a 1:50 con l'indicazione di tutti gli impianti di sottosuolo esistenti (luce, telefono, fognature, illuminazione pubblica, metano ecc. ecc.) e relativa profondità di posa ove desumibile;
- a garantire, in ogni caso, la preparazione delle aree che saranno oggetto delle indagini e delle prove, nonché le attrezzature necessarie per l'esecuzione;
- all'esecuzione delle indagini (compresa l'eventuale predisposizione delle aree), di controllo e verifica, previste dal CSA Norme Tecniche, il prelievo di campioni anche indisturbati ed invio presso laboratorio ufficiale indicato dalla Direzione Lavori;
- all'esecuzione di ulteriori indagini e prove certificate, a seguito di motivata richiesta da parte della Direzione Lavori finalizzata a confermare l'idoneità dei materiali o dei componenti;
- le spese di prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiale da costruzione, tubazioni, apparecchiature tecniche, idrauliche termiche ed elettriche ed altro, ai laboratori di prova indicati dalla Direzione dei Lavori, nonché il pagamento delle relative spese per l'esecuzione delle prove, anche in situ, e il rilascio dei certificati. Il Direttore dei lavori avrà la facoltà di rifiutare quei materiali che non si dimostrassero della migliore qualità, lavorazione e finitura e che non rispondessero alle prescrizioni e disposizioni richiamate nel presente Capitolato.

4.3.3 ONERI E SPESE PER LA SICUREZZA E CORRETTA ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI IVI INCLUSI REPORT SISTEMI GESTIONE DI QUALITA' E DATI DI MANODOPERA, RELATIVI A:

- tutto il personale, gli approntamenti e le segnalazioni, diurne e notturne, integrative rispetto a quanto previsto a base di appalto, necessari per ogni esigenza anche temporanea ed esterna alle attività di cantiere durante l'esecuzione del contratto, all'interno delle aree e delle viabilità affidate all'appaltatore. L'osservanza, sotto la sua responsabilità ed a suo carico, di tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza della viabilità, con la responsabilità, quindi, dei danni e incidenti che potessero accadere durante i lavori ed in dipendenza di essi. Sia l'Amministrazione appaltante, sia il personale di questa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori restano sollevati da qualsiasi responsabilità in merito. L'obbligo di mantenere tutti i passaggi pubblici e privati, ove occorra, con apposite passerelle in legname o altro materiale fatte e curate in modo da dare l'assoluta sicurezza del transito. Le suddette segnalazioni dovranno ottemperare alle indicazioni prescritte dalla normativa vigente;
- la picchettazione, prima di avviare i lavori oggetto dell'appalto, del tracciato indicando con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano viabile, alla inclinazione delle scarpate, alle cunette ed ai fossi di guardia, procedendo, altresì, al tracciamento di tutte le opere con l'obbligo della conservazione dei picchetti e delle modine;
- la delimitazione di tutte le aree interessate dalle lavorazioni con opportuna rete o altro mezzo ritenuto idoneo;
- le spese per l'esecuzione delle opere provvisorie, di qualunque entità, che si rendessero necessarie sia per deviare le correnti di acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature, i getti in c.a. e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli allontanamenti delle acque stesse provenienti dalla falda o da infiltrazioni esterne anche con l'ausilio di pozzi drenanti, impianti di sollevamento, impianti well-point o similari. L'appaltatore è responsabile dei danni

prodotti a terzi, sia nell'esecuzione di dette opere provvisionali che per deviazione di correnti di acque, che per l'emungimento di acqua di falda;

- l'attuazione di un Sistema di Gestione per la Qualità secondo quanto indicato nel "Piano Gestione Qualità", a tal fine, per la verifica del pieno rispetto da parte della Ditta Appaltatrice delle norme contrattuali, delle legge vigenti in materia di sicurezza ed ambiente, nonché delle procedure aziendali del Sistema di Gestione Qualità applicabili, la CIIP spa si riserva la facoltà di effettuare, a campione, Audit di seconda parte presso i cantieri/Sede Tecnico - Amministrativa della ditta Appaltatrice, previa comunicazione delle date e del piano di Audit al DL;
- l'obbligo di trasmettere mensilmente all'Ufficio della Direzione Lavori alla data e con le modalità che saranno da questo stabilite, le notizie relative all'impiego della mano d'opera, quali si rendano necessarie per la compilazione dei progetti statistici da parte dell'Ufficio medesimo, il quale avrà la facoltà di richiedere in visione i libri paga assicurativi ed ogni documento conseguente relativo anche ai fini dei vari adempimenti legislativi inerenti la direzione e contabilità dei lavori e il rispetto della normativa che regola i subappalti;
- il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, la predisposizione degli apprestamenti indicati sul "Fascicolo della manutenzione" nonché l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e di tutte le cautele necessarie, anche se non previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- l'osservanza delle assicurazioni sociali, assistenziali e previdenziali derivanti da leggi o da contratti collettivi (INPS, INAIL e CASSA EDILE), nonché l'obbligo al pagamento dei compensi agli operai secondo le prescrizioni provinciali e dei contributi messi a carico dei datori lavoro, come gli assegni familiari, le indennità di licenziamento ecc.. In caso di inadempimento degli oneri finanziari relativi ai contributi previdenziali, sociali e assistenziali l'Amministrazione appaltante provvederà alla sospensione del pagamento in acconto o della rata di saldo così come specificato al successivo punto 30);
- l'osservanza in generale di tutte le prescrizioni di carattere sociale e sindacale vigenti al momento dell'appalto fino al collaudo dei lavori;
- l'Obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori appaltati, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nelle località successivamente stipulato per la categoria. L'obbligo altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'impresa è responsabile, in rapporto all'Amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme di cui ai numeri precedenti anche per conto degli eventuali subappaltatori, e nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini la ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'impresa da quanto sopra detto e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione appaltante, tanto che in caso di non ottemperanza degli obblighi di legge, accertati dalla stazione appaltante o ad essa segnalati o dall'Ispettorato del Lavoro, o dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, o dall'Istituto Nazionale Assistenza Infortuni sul Lavoro o dalla Cassa Edile competente per zona, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa l' inadempienza accertata e procederà alla comunicazione di DURC negativo agli istituti previdenziali sostituendosi all'impresa per quanto concerne i debiti accertati. Tale operazione, ovvero la sostituzione del debitore avrà luogo anche nel caso dei subappaltatori. Il tutto secondo le indicazioni date dall'Inps lo scorso 13 aprile con la Circolare n. 54 avente per

oggetto "Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc irregolare. Art. 4, comma 2 del Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"

(Nella citata Circolare l'Inps dopo aver ricordato che nell'ambito dei lavori pubblici, l'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ha introdotto il potere sostitutivo della stazione appaltante nei confronti dell'Inps, dell'Inail e, in caso di imprese edili, della Cassa edile in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore accertata con il Durc, dopo le necessarie premesse ha precisato che la norma dispone che, ricorrendo tale fattispecie, il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel Durc che, pertanto, potranno essere riferite sia alla posizione dell'esecutore che a quella del subappaltatore. Tale importo è versato direttamente dalla stazione appaltante a Inps, Inail e, in caso di imprese edili, anche alle Casse edili. Nella circolare viene precisato che l'intervento sostitutivo opera, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro, anche per le irregolarità contributive dei subappaltatori impiegati nel contratto e che la stazione appaltante potrà effettuare il pagamento a favore degli Enti interessati nei limiti del valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore. In assenza di un'esposizione debitoria dell'appaltatore, ed avvenuto il pagamento nei limiti evidenziati, la stazione appaltante potrà effettuare il versamento della somma eventualmente residua all'appaltatore nei cui confronti sia certificata la regolarità. Dal punto di vista procedurale, nella circolare viene aggiunto che, ricevuto un Durc attestante l'irregolarità dell'esecutore o del subappaltatore, la stazione appaltante deve comunicare, per posta elettronica certificata, alla sede Inps che ha accertato l'inadempienza, la volontà di attivare l'intervento sostitutivo. La "comunicazione preventiva" deve essere effettuata utilizzando il modello di cui all'allegato 3 della circolare, predisposto al fine di facilitare la trattazione degli interventi sostitutivi. Attraverso tale modello la stazione appaltante deve riportare l'importo che intende versare all'Inps, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero. La stazione appaltante, successivamente, effettuerà il pagamento non in proprio ma sostituendosi all'adempimento del contribuente. Conseguentemente, il pagamento della somma oggetto dell'intervento sostitutivo, dovrà avvenire utilizzando le medesime modalità e le stesse specifiche previste per l'adempimento contributivo da parte dell'esecutore o del subappaltatore nei confronti dell'Inps. Nella circolare viene, anche, ricordato che l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 34/E del 11 aprile 2012 ha disposto l'integrazione della "Tabella dei codici identificativi" prevista nella sezione "Contribuente" dell'attuale modello di F24 - istituendo il codice "51" avente il significato "Intervento sostitutivo - art. 4 del D.P.R. n. 207/2010". Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, nè ha titolo a risarcimento di danni);

- l'esecuzione su più turni di lavoro, delle lavorazioni anche in orari notturni e/o in giorni festivi, su richiesta di CIIP, se previsto in progetto o disposto dagli Enti proprietari delle strade, dai gestori di servizi e/o dai competenti organi di Polizia e Sicurezza: l'appaltatore sarà tenuto ad applicare la normativa vigente in materia di lavoro notturno e di sicurezza;
- gli oneri per il recupero, il carico, il trasporto e lo scarico delle tubazioni, pezzi speciali e apparecchiature idrauliche che dovessero essere rimosse durante il corso dei lavori, se giudicate idonee al riuso, o se comunque di un qualche valore commerciale a insindacabile giudizio della D.L., fermo restando la corresponsione all'Impresa del prezzo d'elenco per la rimozione delle stesse. In questa evenienza l'Impresa dovrà osservare nel corso dei lavori tutte le precauzioni del caso per evitare danneggiamenti alle predette tubazioni, pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche che dovranno essere accantonati in luogo opportuno a disposizione della D.L. che deciderà se il materiale può essere consegnato all'impresa stessa, che provvederà all'invio in discarica pubblica autorizzata per l'abbancamento del materiale o farne un diverso uso, oppure se deve essere messo in tutto o in parte a disposizione della stazione appaltante. In tal caso l'impresa è tenuta a caricare, trasportare e scaricare il materiale in un deposito che verrà indicato dalla D.L. ma sempre nell'ambito del territorio del centro zona consortile ove si effettuano i lavori;
- l'attuazione di tutte le proposte offerte in sede di gara con l'applicazione dei prezzi contrattualizzati, fermo restando che gli eventuali Nuovi Prezzi formulati in sede di gara si intendono comprensivi di ogni altro onere e magistero che sia necessario per il regolare e corretto funzionamento/esecuzione/applicazione del Nuovo Prezzo, per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte, ivi inclusi i materiali occorrenti.

4.3.4 ONERI E SPESE PER IL MONITORAGGIO, TELECONTROLLO E TELEGESTIONE DEI PROCESSI IMPIANTISTICI, RELATIVI A:

- allestimento e messa in esercizio di un complesso sistema di automazione locale e da remoto che presenti i seguenti requisiti minimi in termini di dotazioni e prestazioni:
 - a) quadri di automazione e controllo locale;
 - b) acquisizione in continuo degli stati analogici e digitali dalle periferiche presenti in campo;
 - c) condivisione delle dei parametri di stato rilevati dal campo con il centro di controllo remoto;
 - d) esecuzione dei comandi ricevuti dal centro di controllo remoto in merito agli azionamenti delle valvole, delle pompe, degli inverter e delle turbine idrauliche;
 - e) esecuzione automatica delle sequenze di azionamenti preimpostati (ricette) in base ai parametri di stato rilevati;
 - f) memorizzazione di nuovi limiti di set point trasmessi dal centro di controllo remoto;
 - g) gestione degli stati di allarme e loro condivisione con il centro di controllo remoto;

4.3.5 OBBLIGHI E ONERI PER LA GESTIONE AMBIENTALE DEL CANTIERE

Sono a cura e spese dell'Appaltatore tutte le misure e buone pratiche orientate ai principi della "economica circolare" nonché indirizzate a minimizzare e/o mitigare eventuali impatti sull'ambiente e sul territorio interessati direttamente e/o indirettamente dai lavori. In particolare:

- l'Appaltatore dovrà istruire e formare il personale di cantiere alla corretta conduzione delle attività in modo da limitare il rischio di generare impatti ambientali;
- costituiscono onere dell'Appaltatore gli adeguamenti degli elaborati progettuali derivanti da norme sopravvenute in materia ambientale.

L'Appaltatore, oltre a quanto previsto espressamente nei documenti contrattuali e nel progetto a base di appalto, nella conduzione del cantiere dovrà, sempre a sue cure e spese:

1. prevedere una corretta gestione dei materiali e dei liquidi di risulta attraverso la raccolta, il trattamento e lo smaltimento che avverranno in linea con le vigenti normative, nello specifico:

- a) l'attuazione di cicli di disoleazione dei fluidi derivanti da lavaggio dei mezzi meccanici con relativo smaltimento dei rifiuti ottenuti in discarica autorizzata (ad esclusione dell'impianto di disoleazione);
- b) il trattamento a norma di legge, delle acque nere, provenienti dagli scarichi di tipo civile (campo base e campi operativi), in impianti di depurazioni, oppure immesse in fosse settiche a tenuta, spurgate periodicamente, oppure indirizzate nelle reti di smaltimento esistenti previa autorizzazione da parte dell'ente gestore a onere e carico dell'appaltatore (ad esclusione della vasca di trattamento);
- c) la corretta gestione dei rifiuti con stoccaggio in idonee aree di deposito temporaneo, opportunamente recintate e rese tali da evitare la dispersione di odori e polveri, differenziando per categorie omogenee di rifiuti nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze e dei rifiuti; sono a carico dell'appaltatore le modalità e i costi di trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti;
- d) l'impermeabilizzazione provvisoria mediante superficie asfaltata o guaine in PVC, della piattaforma delle aree di cantiere (incluse aree tecniche e siti di stoccaggio temporaneo) al fine di prevenire dispersioni nel suolo e nelle acque di fluidi potenzialmente inquinanti;
- e) la previsione di un idoneo sistema di canalizzazione delle acque ai fini del loro convogliamento al presidio di trattamento;
- f) l'adozione di kit anti-sversamento di pronto intervento nelle aree di deposito di materiali e liquidi;
- g) la copertura dei cumuli di materiale sia durante la fase di trasporto sia nella fase di accumulo temporaneo nei siti di stoccaggio, con teli impermeabili e resistenti;

2. adottare un parco veicolare adeguato ai più recenti standard ambientali, ovvero munito di mezzi omologati in conformità alle direttive comunitarie e nazionali e/o di veicoli muniti di filtro per il particolato;
3. attuare la pulizia degli pneumatici, prima dell'immissione dei mezzi sulla viabilità ordinaria, da porre in corrispondenza degli accessi di tutti i cantieri e, in generale, delle aree percorse dai mezzi operativi.

Sarà cura dell'Impresa, ai sensi dell'Art. 230 D. Lgs. 152/2006, procedere alla redazione della valutazione tecnica riportante "l'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile senza essere sottoposto ad alcun trattamento". La valutazione tecnica dovrà essere redatta dall'impresa non oltre 60 giorni dall'ultimazione lavori, e comunque prima del conferimento di eventuali rifiuti in discarica. Copia della valutazione tecnica dovrà essere trasmessa alla Direzione Lavori entro i medesimi tempi di cui al precedente comma. Tutti i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, manutenzione e/o costruzione dovranno essere gestiti dall'Impresa secondo le vigenti disposizioni di legge. Qualora l'impresa non sia iscritta nell'Albo nazionale dei gestori ambientali, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla CIIP spa i dati relativi a:

- trasportatori di rifiuti dalla stessa utilizzati;
- centri di smaltimento/recupero;
- area/e di deposito temporaneo dell'impresa stessa presso cui conferirà i rifiuti.

All'elenco dovranno essere allegate le iscrizioni/autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti. Qualsiasi variazione dell'elenco sopra richiamato dovrà essere tempestivamente comunicata alla CIIP spa, completa della documentazione del caso.

A richiesta della DL la ditta dovrà provvedere alla trasmissione della IV copia dei Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR) attestante la corretta gestione degli stessi.

In caso di gestione dei rifiuti difforme rispetto a quanto sopra riportato, si procederà, in sede di conto finale, all'erogazione di una penale pari allo 0,5% dell'importo contrattuale.

4.3.6 OBBLIGHI E ONERI PER LA PROGETTAZIONE E L'ACCATAMENTO

Sono a cura e spesa dell'Appaltatore:

- la redazione dei progetti di cantiere e di dettaglio, nonché degli as-built finali "come costruito", da porre all'approvazione della Direzione Lavori, per cui l'Appaltatore risulta responsabile della progettazione di dettaglio delle opere ed è pertanto obbligato, sulla base del progetto, alla verifica di tutte le previsioni progettuali, sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo a suo carico l'esecuzione di tutte le opere previste in Contratto. L'Appaltatore è tenuto a riportare, computandoli, su supporto informatico e cartaceo, tutti i disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, fornendo anche una copia su supporto informatico. Laddove previsto per legge, o indicato nel Contratto, la redazione dei progetti dovrà avvenire con l'utilizzo di metodi e strumentazioni BIM;
- la fornitura di video e fotografie delle opere in corso e nei vari stadi di avanzamento dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta richiesti dalla Direzione Lavori;
- l'integrazione, la modifica e la rappresentazione dei progetti strutturali delle opere in acciaio, in muratura ed in conglomerato cementizio, semplice od armato, precompresso o non, ai sensi del DPR 380/01 o la definizione esecutiva di alcuni aspetti progettuali, meglio definibili ad appalto aggiudicato, nonché la redazione del progetto degli impianti previsto dal DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008 n. 37 (in Gazz. Uff., 12 marzo, n. 61). – "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" o la definizione esecutiva di alcuni elementi del progetto meglio definibili ad appalto aggiudicato.

Dette revisioni progettuali debbono essere firmate da tecnico di fiducia dell'Appaltatore, assumendo con ciò la responsabilità piena ed incondizionata del progetto stesso e della sua esecuzione, senza che tale responsabilità possa essere diminuita dall'esame e/o dall'approvazione dell'Amministrazione comunque propedeutici all'esecuzione dei lavori. La D.L. fisserà di volta in volta se del caso i termini entro i quali dovranno essere approntati i calcoli suddetti. La procedura sopra descritta non dà diritto all'ottenimento di una proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori salvo che per comprovata ed acclarata negligenza del Direttore dei Lavori in fase di esame degli elaborati rimessi

5. GESTIONE DEI MATERIALI

I materiali provenienti dalle escavazioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 36 del Capitolato generale, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante, ovvero di quelli che la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, non riterrà utili ed idonei a reimpieghi o altri usi, e dei quali l'Appaltatore è tenuto a farsi integralmente carico essendo i relativi costi ricompresi e tacitati nell'importo complessivo di appalto.

Per la sistemazione dei materiali in esubero e dei rifiuti, nonché per l'approvvigionamento di terre ed inerti non pregiati (stabilizzati, drenaggi, ecc.) l'Appaltatore è obbligato a provvedere - a sua cura e spese - a tutti gli adempimenti previsti dalle normative nazionali e regionali in vigore.

Si richiama, tra l'altro, le seguenti vigenti normative:

- D.P.R. n. 120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", nonché le "Linee Guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo" indicate dalla delibera del Consiglio SNPA 54/2019 e, anche per quanto attiene gli aspetti della gestione dei rifiuti, dal D.lgs. n. 152/2006 "Testo Unico Ambiente", nonché dalla direttiva della Comunità Europea n. 98/2008;
- DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 27 settembre 2022, n. 152 . Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Fermo restando quanto indicato al paragrafo 4 "Responsabilità e obblighi dell'Appaltatore" del presente Capitolato ed a quanto previsto dal Contratto, gli eventuali oneri derivanti dagli obblighi previsti dal presente CSA, in ordine alla gestione dei materiali si intendono già compresi e compensati nei prezzi contrattuali.

Tali oneri si intendono comprensivi di ogni spesa o indennità che dovesse necessitare.

I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in centri di recupero o in discariche autorizzate a cura e spese dell'Appaltatore, compreso ogni onere di trasporto e di conferimento al recapito finale (comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare del sito di conferimento e dell'eventuale stoccaggio intermedio, ove previsto), intendendosi tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'art. 35 del D.M. n. 145/2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5.1 GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO E RIFIUTI GENERATI DAL CANTIERE

Le modalità di gestione delle terre e delle rocce da scavo è definita, negli elaborati del progetto approvato, delle successive eventuali varianti in corso d'opera e nel Contratto e qualora non segnatamente indicato, si tenga conto di quanto disposto dal DM 27 settembre 2022, in termini di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di

altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Qualora in fase esecutiva, l'ESECUTORE dimostri la necessità di dover adottare modalità di gestione delle terre e rocce diverse da quelle progettualmente previste, l'ESECUTORE dovrà richiedere preliminarmente il nulla osta di CIIP e, in caso positivo, provvederà a porre in essere gli adempimenti previsti dalla normativa vigente (ad es.: predisposizione e presentazioni alle autorità competenti della documentazione prevista dalla normativa, esecuzione delle indagini di compatibilità ambientale, ecc.). CIIP concederà tale nulla osta sulla base di proprie valutazioni tecniche, del quadro delle prescrizioni ambientali derivanti dalle precedenti fasi di progettazione nonché del quadro normativo vigente.

L'esecuzione degli adempimenti normativi connessi a tale modifica di gestione non dovrà, in nessun caso, comportare ripercussioni sulla programmazione dei lavori prevista.

Al termine delle operazioni connesse al conferimento a impianto di recupero o discarica o al riutilizzo delle terre e rocce da scavo, l'ESECUTORE dovrà fornire a CIIP una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente ovvero ogni altro documento idoneo a provare l'avvenuto corretto adempimento agli obblighi normativi inerenti tali attività (ad es. quarte copie FIR, Dichiarazioni di Avvenuto Utilizzo ai sensi del DPR 120/17).

Per la gestione delle terre e rocce da scavo l'Appaltatore, anche nel caso di lavorazioni affidate in subappalto, è tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori la documentazione prevista dalla normativa vigente.

Oltre a quanto previsto nel progetto, è onere dell'Appaltatore provvedere - preventivamente all'avvio dei lavori di scavo - alla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo presenti in situ.

Diversamente da quanto sopra esposto, qualora l'appaltatore non abbia eseguito alcuna indagine preventiva sulle terre e rocce da scavo presenti in situ, l'eventuale smaltimento e bonifica di tali materiali sarà a totale onere e carico dell'Appaltatore, che non potrà avanzare alcuna richiesta di maggiori oneri e/o tempi finali di esecuzione dei lavori.

In particolare, sarà cura dell'ESECUTORE eseguire quanto previsto nei documenti elaborati in sede progettuale (ad es. in qualità di esecutore del Piano di Utilizzo delle Terre di cui all'articolo 9 del D.P.R. n.120/2017, ovvero in attuazione di quanto disposto nel Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); in altre ipotesi, progettualmente previste e contrattualmente disciplinate, l'ESECUTORE dovrà direttamente predisporre e presentare alle autorità competenti la documentazione prevista dalla normativa vigente (ad es. predisposizione ed presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 21 del D.P.R. n. 120/2017).

Nell'ipotesi in cui ciò sia progettualmente previsto o obbligatorio ai sensi della normativa vigente, l'ESECUTORE dovrà, in fase esecutiva, provvedere ad accertare la sussistenza o il permanere della sussistenza della qualità ambientale delle terre e rocce.

In tale ipotesi, l'ESECUTORE dovrà eseguire il campionamento nel rispetto di quanto previsto nell'allegato 9 del D.P.R. n. 120/2017. Le procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e di accertamento delle qualità ambientali sono indicate nell'allegato 4 del D.P.R. stesso integrate, per i riporti, dall'esecuzione del test di cessione previsto dall' art. 4 comma 3 del citato D.P.R..

Qualora a seguito di tale attività di caratterizzazione si dovessero rilevare elementi in concentrazione tale da superare i limiti previsti dalla normativa in vigore (Concentrazioni Soglia di Contaminazione di riferimento, come descritte nei documenti di Progetto), gli oneri di smaltimento e bonifica saranno compensati all'Appaltatore sulla base delle relative voci di prezzo CIIP, al netto del ribasso d'asta, per la sola parte eccedente il controvalore superiore all'1% dell'importo di contratto.

Per lo smaltimento dei materiali qualificati come "rifiuto" ovvero provenienti ad es. da scarifica superfici stradali ecc., l'Appaltatore, prima della maturazione di ogni stato di avanzamento ed entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, dovrà far pervenire alla Direzione Lavori una dichiarazione dalla quale risulti che tali prodotti sono stati smaltiti nella forma di legge, elencando nella stessa dichiarazione i documenti da cui risulta l'avvenuto smaltimento; tali documenti debbono altresì essere allegati alla dichiarazione in copia leggibile firmata dal direttore tecnico o dal legale rappresentante dell'Appaltatore.

Resta inteso che tutte le categorie di lavori in appalto si intendono regolarmente eseguite soltanto dopo che l'Appaltatore avrà fornito prova dell'avvenuto smaltimento di tali materiali nel rispetto di quanto previsto al riguardo dalle norme di riferimento; pertanto, non si procederà alla loro contabilizzazione fintantoché l'Appaltatore non avrà ottemperato alle prescrizioni di cui al comma precedente.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori la documentazione prevista dalla normativa vigente (ad es. quarte copie dei FIR, copia dei DDT di trasporto terre previsti dal DPR 120/17) anche nel caso di lavorazioni affidate in subappalto.

Nel caso in cui durante i lavori non siano più disponibili i siti di deposito/discarica previsti in Contratto e nei documenti di Progetto, l'Appaltatore dovrà provvedere a reperire i siti di conferimento dei materiali necessari al cantiere. La scelta dell'Appaltatore deve essere espressamente approvata dalla Direzione Lavori. In questo caso, se il prezzo del conferimento (anche comprensivo degli oneri di trasporto) subisce una differenza in più o in meno del quinto del suo prezzo contrattuale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo nei termini indicati dal presente Capitolato.

L'appaltatore è responsabile della gestione delle terre e rocce da scavo nonché delle demolizioni prodotte nel corso dei lavori nei termini e con le condizioni indicate nel Contratto e nel progetto approvato, ciò in particolare nel caso si verificano condizioni che qualificano tali materiali come "rifiuto", secondo quanto disposto al riguardo dal legislatore (Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e alla luce del Regolamento di cui al DM 27.09.2022 n. 152. Ciò si estende, in generale, alla gestione dei rifiuti prodotti dalle operazioni di cantiere.

Nel caso di una gestione dei materiali come rifiuto, in ogni caso vengono sollevati CIIP ed i suoi funzionari da ogni onere e responsabilità derivante e/o connessi al loro smaltimento in quanto l'Appaltatore assume la qualifica di "produttore del rifiuto" e provvederà autonomamente al suo smaltimento fornendo evidenza dell'adempimento mediante l'esibizione dei moduli previsti dalla normativa in vigore.

6. CANTIERI

All'interno delle aree di cantiere previste nel progetto contrattualizzato, l'Appaltatore provvede all'installazione e all'organizzazione del cantiere, curando che lo stesso sia mantenuto in piena efficienza per tutta la durata dei lavori, anche nel caso di sospensione, e fino alla data di ripiegamento; in particolare l'Appaltatore non può allontanare dai cantieri macchinari e attrezzature senza preventivo benestare di CIIP.

Qualora l'Appaltatore decida di non usufruire, in tutto od in parte, delle aree individuate e previste dalla Stazione Appaltante per la cantierabilità dell'opera, dovrà, a sua cura e spese, provvedere al reperimento delle nuove aree, fermo restando l'obbligo di ottenere tutte le autorizzazioni, anche ambientali senza pretese di sorta o ritardi nel cronoprogramma dei lavori.

CIIP provvederà al recupero degli importi anticipati a titolo di indennità per l'occupazione temporanea delle aree di cantiere, per la viabilità di servizio ai cantieri, per cave materiali, per aree di sistemazione materiali, dal corrispettivo maturato dall'Appaltatore secondo le modalità decise dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore in materia di transitabilità sul cantiere, in particolare, provvede:

- ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati che fossero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisoriale e con le prescritte segnalazioni;
- ad assicurare l'esercizio della strada nei tratti interessati da sistemazioni in sede o da lavorazioni interferenti con il traffico secondo quanto previsto nel progetto contrattualizzato, e previa formale autorizzazione di CIIP all'eventuale chiusura o limitazione del traffico. La relativa richiesta dell'ordinanza di chiusura dovrà essere inoltrata al RUP almeno 15 giorni prima della prevista data di applicazione.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine.

L'Appaltatore sarà obbligato, durante l'appalto, a denunciare alla Direzione Lavori le contravvenzioni in materia di polizia stradale che implicino un danno per la strada e relative pertinenze. Qualora omettesse di fare tali denunce, sarà in proprio responsabile di qualunque danno che possa derivare a CIIP da tale omissione. In ogni caso i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla strada nei tratti aperti al transito, se regolarmente denunciati dall'Appaltatore, saranno riparati a cura di quest'ultimo con rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate. Nel caso di mancata denuncia, la spesa resterà a carico dell'Appaltatore, rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso i terzi.

L'Appaltatore dovrà sottostare a tutte le prescrizioni che saranno imposte dall'Ufficio del Genio Civile o da altri uffici competenti, nel cui ambito di competenza si svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi e dei corsi d'acqua e dovrà apprestare, a proprio onere, i relativi elaborati occorrenti ai fini dell'approvazione da parte dell'Ufficio competente.

6.1 CUSTODIA DEL CANTIERE

È a cura e spese dell'Appaltatore la custodia, sia diurna che notturna, e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante. La custodia del cantiere dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata" (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646 "Disposizioni in

materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia”).

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. L'Appaltatore è responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del direttore del cantiere.

L'accesso ai cantieri deve essere rigorosamente proibito a tutte le persone non addette ai lavori. Eventuali visite di estranei devono essere autorizzate con permesso scritto di CIIP.

6.2 CARTELLO DI CANTIERE

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, nei termini stabiliti dalla Direzione Lavori, un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, conforme a quanto previsto dalle procedure e dagli standard aziendali e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Per i lavori stradali di significativa estensione è richiesta la collocazione di un ulteriore identico cartello.

6.3 OBBLIGHI DI CANTIERE CONNESSI ALLA PREVENZIONE DEL FENOMENO MAFIOSO

L'Appaltatore è tenuto all'applicazione della normativa vigente in materia di antimafia, al fine di prevenire le infiltrazioni di stampo mafioso. L'Appaltatore, oltre agli oneri espressamente stabiliti dalla Legge, dal Capitolato e dal Protocollo di Legalità, ha l'onere e la responsabilità di fornire alla Direzione Lavori, con cadenza settimanale, le seguenti informazioni:

- elenco di tutto il personale presente in cantiere con specificato nome e cognome, matricola, dipendenze, qualifica e mansioni;
- elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici ed eventuali attrezzature specificando proprietà e titolo/rapporto contrattuale;
- elenco di tutti i mezzi di trasporto, vetture e camion, specificando proprietà e titolo/rapporto di lavoro.

A tal fine l'Appaltatore dovrà istituire, anche con metodo informatizzato, il registro delle presenze del personale e dei mezzi d'opera, a pagine numerate e pre-firmate dall'Appaltatore e dal DL, ove saranno annotate le informazioni settimanali richieste.

7. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Direzione Lavori tutte le notizie relative all'impiego della manodopera.

L'Appaltatore dovrà comunicare alla sottoscrizione del Contratto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico.

Nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare detti contratti, e gli accordi integrativi medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Appaltatore si obbliga alla remunerazione della propria manodopera nel rispetto dei minimi salariali definiti dalla normativa in vigore.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

L'Appaltatore si obbliga altresì a fornire alla Direzione Lavori la prova di avere ottemperato alle disposizioni di legge in materia di assunzione dei lavoratori.

L'Appaltatore deve consentire l'eventuale contemporanea esecuzione dei lavori complementari condotti da imprese diverse, secondo le disposizioni della Direzione Lavori per i tempi e modi di esecuzione.

L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Codice, in caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 comma 13 del Codice.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il RUP provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

La Direzione Lavori accerterà quotidianamente l'effettiva forza lavoro presente all'interno del cantiere, annotando le stesse nel giornale dei lavori.

8. ESECUZIONE DEI LAVORI

8.1 CONSEGNA DEI LAVORI

Nei termini previsti nel Contratto, successivamente alla consegna degli Elaborati di Progetto Esecutivo, secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 3.6 del presente Capitolato e della relativa validazione ed approvazione, ai sensi del paragrafo 3.8 l'esecuzione dei lavori è preceduta dalla consegna degli stessi **mediante verbale redatto in duplice esemplare in contraddittorio con l'Appaltatore, in via ordinaria entro 5 giorni dalla comunicazione di avvenuta validazione del progetto**, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.M. n. 49/2018.

Qualora l'appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal DL per la consegna, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 c.c. "Clausola risolutiva espressa" e di incamerare la cauzione definitiva prestata in sede di stipula del contratto, oppure di fissare una nuova data per la consegna – non inferiore a 3 gg e non superiore a 5 gg dalla precedente data fissata, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Ai sensi dell'art. 31 comma 4 lett. e) del Codice, il RUP accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili ed autorizza il DL alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018.

L'esecuzione del Contratto, salvo che nei casi di urgenza (se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale) e di pubblico interesse (nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare), può avere inizio dopo che la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione disposta in favore dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del Codice.

La consegna dei lavori - intesa come ordine di immediato avvio degli stessi - può essere effettuata in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione del Contratto, procedendo ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, ovvero è consentita, per ragione di pubblico interesse della Stazione Appaltante finalizzata a tutelare l'efficacia di un finanziamento pubblico con termine di rendicontazione perentorio, la consegna dei lavori dal 11° giorno successivo alla validazione del PROGETTO ESECUTIVO redatta dal RPT della Stazione Appaltante. In tal caso il DL indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Si potrà procedere anche per consegne parziali dei lavori, qualora non sia possibile acquisire la totalità delle aree per fatti non dipendenti dalla Stazione Appaltante oppure qualora la natura dei lavori da eseguire lo richieda, ovvero nei termini indicati dal Contratto.

In tal caso l'Appaltatore dovrà iniziare i lavori frazionatamente per le parti già consegnate.

In caso di consegna parziale, l'Appaltatore è tenuto a sottoporre all'approvazione del DL un programma di esecuzione dei lavori che consenta la realizzazione prioritaria delle opere sulle aree e sugli immobili disponibili, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per eventuali ritardi.

Qualora la consegna parziale o frazionata sia prevista nel progetto a base di appalto o nel Contratto, l'Appaltatore dovrà redigere il PED secondo le indicazioni contrattuali o della Direzione Lavori senza la possibilità di iscrivere riserve per maggiori oneri e/o danni.

Il termine di ultimazione decorre dalla data del verbale di consegna e, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. In occasione di ogni consegna parziale verrà redatto apposito verbale di consegna che deve contenere l'indicazione dei lavori interferiti.

La consegna in via di urgenza si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte ed in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel contratto od impartite, complete o meno di disegno, dalla Direzione Lavori, che potrà ordinare la demolizione ed il rifacimento di quanto non eseguito in conformità alle disposizioni contrattuali, alle disposizioni impartite dallo stesso ed alle buone regole dell'arte, restando salvo il diritto dell'Amministrazione appaltante al risarcimento dei danni.

In tutte le aree di intervento si prescrive, come da PSC, l'effettuazione da parte dell'Appaltatore, prima della esecuzione di qualsiasi attività di scavo, di approfondimenti strumentali ante operam, consistenti in indagini sul campo (indagini strumentali geofisiche indirette) con utilizzo di metodi non invasivi e non distruttivi in grado di verificare la presenza di materiale ferromagnetico correlabile a potenziali ordigni bellici inesplosi, quali i metodi geofisici: sistemi georadar, geoelettrici, elettromagnetici e magnetici (costituiscono un elemento ulteriore per la valutazione del rischio).

Le suddette indagini verranno eseguite prima dell'inizio delle attività di scavo in concomitanza con la cantierizzazione delle opere.

Tale attività è compresa nel tempo previsto per la cantierizzazione delle opere e trova compensazione all'interno dei costi della sicurezza.

Se a seguito delle analisi geofisiche condotte dall'Impresa dovessero evidenziarsi criticità, anomalie di segnale, ecc., si provvederà ad eseguire preventivamente approfondimenti di indagine nel rispetto della normativa vigente, secondo quanto verrà valutato in dettaglio in fase esecutiva dal C.S.E, eventualmente adeguando i costi della sicurezza e i tempi contrattuali.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta; egli trasmette altresì a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Qualora, iniziate le operazioni di consegna dei lavori, queste siano sospese dalla Stazione Appaltante per cause impreviste ed imprevedibili, la sospensione non può durare oltre 60 giorni, decorsi i quali l'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni con le modalità di cui al D.M. 49/2018.

8.2 RITARDATA CONSEGNA DEI LAVORI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE - RICONOSCIMENTI IN FAVORE DELL'APPALTATORE

In caso di ritardata consegna per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati nel seguito. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite nel presente articolo.

Ove l'Appaltatore non formuli istanza di recesso non potrà avanzare alcuna richiesta di danni derivanti dalla ritardata consegna dei lavori.

La facoltà della Stazione Appaltante di non accogliere la citata istanza di recesso non può esercitarsi laddove il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso avanzata dall'Appaltatore, lo stesso ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore alle seguenti percentuali calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1 % per la parte dell'importo fino a € 258.000;
- b) 0,50 % per l'eccedenza fino a € 1.549.000;
- c) 0,20 % per la parte eccedente € 1.549.000.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 14 art. 5 del D.M. n. 49/2018 è inoltrata, a pena di decadenza, entro i 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

Ove invece la già menzionata istanza non sia accolta e si proceda alla consegna tardiva, l'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di consegna dei lavori.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 dell'art. 9 del D.M. n. 145/2000 è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere sul verbale di consegna dei lavori e da confermare nel registro di contabilità.

Oltre alle somme espressamente previste nei precedenti commi nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore.

8.3 ORARIO DI LAVORO – CONDUZIONE DEI LAVORI – NOMINA DEL DIRETTORE TECNICO E PIANO DI SICUREZZA

I lavori oggetto del Contratto verranno normalmente eseguiti nelle cinque giornate feriali settimanali durante il normale orario di lavoro giornaliero del personale CIIP, salvo diversa previsione nell'offerta e/o nel Contratto.

L'Appaltatore potrà ricorrere all'orario notturno e ai giorni festivi in caso di ritardi ovvero per esigenze della Stazione Appaltante. Anche gli oneri rappresentati dal lavoro notturno e festivo sono considerati nel corrispettivo di appalto e pertanto nessuna richiesta di ristoro e/o indennizzo potrà essere formulata dall'esecutore. Si precisa che l'orario notturno potrà essere discontinuo o ridotto a causa delle esigenze della Stazione Appaltante e nessuna richiesta di ristoro e/o indennizzo potrà essere formulata dall'Appaltatore.

Qualora, per proprie esigenze, l'Appaltatore intendesse effettuare lavori anche nelle giornate di sabato, festive o al di fuori del normale orario di lavoro - anche notturno - dovrà farne richiesta con congruo anticipo a CIIP, e per essa al D.L., che si riserva - a suo insindacabile giudizio - la facoltà di accordare o meno l'orario di lavoro richiesto. In questi casi tali lavorazioni non daranno luogo a maggiorazioni o compensi.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto; l'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul

luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Tale rappresentante deve essere bene accetto alla Direzione dei Lavori la quale, in ogni tempo, e senza precisarne le ragioni, si riserva la facoltà di ordinare all'impresa la sua sostituzione, nei modi e nei termini stabiliti a suo insindacabile giudizio. La stessa facoltà si riserva la Direzione dei Lavori per qualsiasi altra persona o dipendente addetto ai lavori.

L'Appaltatore è tenuto a nominare un Direttore Tecnico di cantiere responsabile del rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui D. Lgs. n. 81/08 allegato al contratto. Il suddetto Direttore Tecnico di cantiere dovrà essere un tecnico, ingegnere, architetto o geometra, regolarmente abilitato all'esercizio professionale ed assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.

Il predetto tecnico dovrà dimostrare di essere iscritto al proprio Albo Professionale e, nel caso che non fosse stabilmente alle dipendenze dell'impresa, dovrà rilasciare una dichiarazione scritta sotto forma di atto notorio, di accettazione dell'incarico. Egli dovrà inoltre attenersi alle disposizioni in materia di sicurezza impartite dal Coordinatore per l'Esecuzione nominato dall'Amministrazione.

Nel cartello di cantiere in cui sono riportati tutti gli estremi dell'appalto, oltre ai nominativi del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione sotto il profilo della sicurezza, andrà indicato anche il nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad affiggere in maniera visibile presso il cantiere e custodire a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, una copia della notifica preliminare inviata alla ASUR e alla Direzione Provinciale del Lavoro da parte della stazione appaltante di cui all'art. 99 del Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art 92 del D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, in caso di gravi inosservanze delle norme contenute nel suddetto decreto, il Coordinatore per l'Esecuzione segnala al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni previste dal medesimo articolo e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento dell'Appaltatore o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.

In caso in cui il Committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza distretto dell'ASUR territorialmente competente territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Ai sensi dell'art 92 del D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, in caso di pericolo grave ed imminente, il Coordinatore per l'Esecuzione sospende le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Si precisa, altresì, che le autorità da cui si possono ottenere informazioni inerenti gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro è la ASUR (area antinfortunistica), distretto competente nel territorio di Ascoli Piceno, mentre l'autorità da cui si possono ottenere informazioni sugli obblighi di previdenza e assistenza è l'INPS, sede di Ascoli Piceno.

Nell'ipotesi di affidamento in subappalto o in cottimo, se consentito, di parte delle opere o lavori compresi nell'appalto, l'impresa appaltatrice è tenuta a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere così come previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento secondo le istruzioni impartite dal Coordinatore per l'Esecuzione sotto il profilo della sicurezza. Nell'ipotesi di

associazione temporanea di imprese o di consorzio di imprese, detto obbligo, così come quello della nomina del Direttore Tecnico di cantiere, incombe all'impresa capogruppo.

Copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento è conservata in cantiere a cura del Direttore Tecnico del Cantiere, o suo delegato alla conservazione dello stesso, e verrà messa a disposizione ogni qualvolta richiesto dalle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. Il Direttore Tecnico del cantiere collabora con il Coordinatore per l'Esecuzione. Ciascuno, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sull'osservanza del piano operativo di sicurezza e sull'osservanza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Il piano operativo di sicurezza dovrà fare esplicito riferimento alla segnaletica di cantiere di cui al D. Lgs. n. 493 del 14/08/96 e ss.mm.ii.

8.4 CRONOPROGRAMMA

I lavori sono eseguiti nel rispetto del Cronoprogramma facente parte del Contratto. Tale Cronoprogramma deve essere aggiornato dall'Appaltatore anche in funzione del rispetto dei vincoli e delle condizioni derivanti dal Progetto Esecutivo e dalle condizioni indicate nel Contratto e dall'Offerta, nel rispetto ed all'interno dei limiti temporali fissati contrattualmente, CHE, VALUTATI IN 670 GG NATURALI E CONSECUTIVI, SONO DA CONSIDERARSI FISSI ED INVARIABILI (nel caso riducibili in presenza di proposte migliorative in sede di offerta), INCLUSIVI DI OGNI SCENARIO AVVERSO ANCHE RICONDUCEBILE A INDAGINI E ATTIVITA' PER LA RICERCA ED IL TRATTAMENTO DEGLI ORDIGNI BELLICI.

In caso di consegna parziale, quest'ultimo deve tener conto della percentuale dei lavori interferiti indicati nel relativo verbale.

Nell'aggiornamento del Cronoprogramma, l'Appaltatore deve tenere conto, oltre che dei vincoli e condizioni derivanti dal Progetto Esecutivo, delle attività e dei servizi allo stesso affidati e/o di sua competenza così come previsti nel Contratto di appalto, ivi comprese le eventuali prescrizioni formulate dai soggetti competenti, cui l'Appaltatore deve ottemperare, i tempi necessari per l'eliminazione delle interferenze, la normale incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole così come indicati nei Documenti di gara e contrattuali, i tempi di esecuzione della bonifica da ordigni bellici, se non ancora effettuata, tutte le indagini e gli studi comunque denominati (archeologici, geologici, ecc.) da effettuare nonché della fase iniziale di cantierizzazione.

Nel caso in cui vengano approvate varianti in corso d'opera (di cui al paragrafo 8.9 "Modifiche al Contratto" del presente capitolato) che incidono sui tempi di esecuzione, gli elaborati della perizia di variante devono contenere l'aggiornamento del Cronoprogramma, che verrà sottoscritto dall'Appaltatore per accettazione.

Eventuali aggiornamenti del Cronoprogramma legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal RUP.

Il Cronoprogramma, una volta aggiornato, deve essere approvato dalla Stazione Appaltante.

8.5 PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO DEI LAVORI

Il Programma Esecutivo Dettagliato (nel seguito definito anche "PED") ai sensi dell'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, è un documento essenziale per la gestione del Contratto e deve pertanto essere sempre aggiornato in linea con il Cronoprogramma e con lo svolgimento delle varie lavorazioni ed approvato dal DL.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore presenta alla direzione lavori, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, ovvero entro 10 gg in caso di consegna in urgenza e per motivi di pubblico interesse, il

proprio PED, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per l'emissione dei SS.A.LL. e dei certificati di pagamento.

Il PED deve essere approvato dal DL, mediante apposizione di un visto, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento. Trascorso il già menzionato termine senza che il DL si sia pronunciato, il PED si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. In caso di mancata accettazione del PED da parte del DL, l'Appaltatore dovrà presentare un nuovo PED in linea con le indicazioni fornite dal DL.

Il PED deve rispettare il termine fissato per l'ultimazione dei lavori e le scadenze intermedie di cui al Cronoprogramma.

L'eventuale approvazione da parte del DL di un programma, presentato dall'Appaltatore, che preveda l'ultimazione dei lavori e/o le scadenze intermedie in ritardo rispetto alle previsioni contrattuali non comporta in alcun modo accettazione del ritardo nella esecuzione dei lavori da parte della Stazione Appaltante, bensì, qualora il ritardo fosse realmente conseguito, l'applicazione delle penali previste dal Contratto.

Il DL, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto n. 81 del 2008.

In ogni caso il PED deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, che dovrà essere, perciò, eventualmente integrato ed aggiornato.

In caso di consegne parziali, nei casi previsti dall'articolo 107 del Codice, queste devono coincidere con quanto previsto nel progetto contrattualizzato e il PED deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 del predetto articolo si computano a partire dalla relativa consegna parziale.

Qualora dopo la realizzazione delle già menzionate lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l'articolo 107 del Codice.

Nel PED dovrà essere ben evidenziato il “percorso critico”, ossia la sequenza di lavorazioni tra loro connesse che determinano il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori e, per ogni lavorazione, le risorse (uomini e mezzi) che si prevede di utilizzare per l'esecuzione delle stesse. Dovranno essere altresì evidenziate le lavorazioni che si intendono affidare in subappalto a terzi. In mancanza non potrà essere approvato. A tal riguardo, l'Appaltatore dovrà eseguire i lavori con personale tecnico di provata capacità ed idoneo per numero e professionalità ad eseguire i lavori cui è adibito, e con mezzi d'opera tali da poter assicurare il rispetto dei termini e delle prescrizioni contrattuali. Parimenti e per i predetti fini, prima dell'approvvigionamento e messa in opera dei materiali ed apparecchiature (tubazioni,

calcestruzzi, acciai, pozzetti, cavi elettrici, apparecchiature idrauliche, elettriche ed elettromeccaniche e quant'altro) l'Appaltatore è tenuto ad inviare le specifiche tecniche dei predetti materiali ed apparecchiature al Direttore dei Lavori, il quale è tenuto, entro 7 (sette) giorni dall'invio delle predette specifiche tecniche, ad esprimere il proprio parere, in merito alla conformità alle prescrizioni di Capitolato. Non è comunque ammessa, pena la rimozione, la messa in opera di materiali ed apparecchiature senza il preventivo nulla osta del Direttore dei Lavori.

Il Cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante in qualsiasi momento al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 107 del Codice. Eventuali aggiornamenti del PED che si dovessero rendere necessari/opportuni per motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e anche se non dovessero comportare modifica delle scadenze ed alle pattuizioni contrattuali, dovranno comunque essere approvate dalla Direzione Lavori.

Il PED dovrà essere aggiornato dall'Appaltatore ogni qual volta si verificano variazioni o eventi significativi.

Qualora l'Appaltatore non provveda di propria iniziativa ad aggiornare il PED, il DL ne richiederà l'aggiornamento tramite ordine di servizio assegnando un tempo che non potrà essere inferiore a 10 giorni.

Poiché la titolarità del PED resta comunque dell'Appaltatore, non avendo la Stazione Appaltante la possibilità di mettere in atto altre azioni correttive, oltre quelle sopra descritte, ai sensi dell'art. 1206 del c.c. resteranno a carico dell'Appaltatore eventuali danni o maggiori oneri sostenuti da CIIP in conseguenza del mancato aggiornamento del PED o, più in generale, del mancato rispetto delle azioni correttive eventualmente ordinate dal DL nel corso dell'esecuzione del Contratto. Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo, così come nel caso di concessione di proroghe, il PED dovrà essere a sua volta aggiornato da parte dell'Appaltatore e sottoposto per l'approvazione al DL.

8.6 CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI ED ATTIVITÀ DI CANTIERE

Il RUP controlla l'avanzamento effettivo dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del DL, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi.

A tale scopo, mensilmente, l'Appaltatore consegnerà alla Stazione Appaltante un documento che evidenzia gli effettivi avanzamenti delle singole attività conseguiti, in relazione al PED approvato. Detto documento sarà consegnato entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla fine del mese di riferimento.

Contestualmente l'Appaltatore consegnerà inoltre un rapporto di costruzione, completo di tabelle riepilogative di confronto delle produzioni, dei mezzi e della manodopera, previste ed effettive, con indicate le eventuali criticità per il rispetto dei tempi, corredate di proposte per il recupero di eventuali ritardi.

Per le attività di cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare al DL un rapporto giornaliero, sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di Cantiere, delle presenze del personale dello stesso Appaltatore e dei subappaltatori presenti in cantiere, suddiviso per qualifiche, nonché dei mezzi d'opera e attrezzature suddivisi per tipologia e prestazioni.

Il DL qualora riscontrasse carenze di attrezzature, mezzi e mano d'opera rispetto alle previsioni contenute nel PED, che possano incidere negativamente sull'andamento degli stessi e quindi sul rispetto dei termini contrattuali, le segnalerà con ordine di servizio cui l'Appaltatore sarà tenuto a dare tempestivo riscontro.

In caso di ritardo per cause imputabili all'Appaltatore, al fine di rispettare i termini utili contrattuali e non incorrere nelle penalità stabilite nel presente Capitolato e nel Contratto, l'Appaltatore è tenuto a presentare, entro il termine indicato dalla Direzione Lavori decorrente dalla data della segnalazione, un programma di recupero con l'indicazione degli incrementi operativi, di attrezzature, mezzi d'opera

e turni di manodopera necessari per conseguire il recupero del ritardo nel periodo successivo e ad indicare la nuova programmazione temporale mensile dell'avanzamento fisico e dell'avanzamento economico.

8.7 TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Tutte le opere appaltate ad eccezione delle attività inerenti le procedure espropriative e di accatastamento per le quali si rimanda al precedente art. 2.17 e 4.3.5 del presente CSA, dovranno essere ultimate nel termine di gg. 670 (seicentoseventanta) naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.

Nel predetto termine di ultimazione dei lavori sono compresi, fra l'altro, quelli occorrenti per la redazione del programma lavori di cui al precedente art. 8.5, per gli adempimenti connessi agli impianti dei cantieri, per ottenere le eventuali licenze, concessioni e permessi di ogni genere e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori o durante il corso degli stessi.

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori avvenga prima che sia scaduto il termine stabilito, l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto o pretesa di riconoscimento nei confronti della Stazione Appaltante, a meno di eventuali diverse pattuizioni definite nel Contratto e comunque negli specifici casi previsti dal paragrafo 8.11.2 del presente CSA.

Resta inteso che il termine di ultimazione contrattuale può essere modificato, oltre che per le circostanze di cui al successivo paragrafo 8.8, anche laddove, al ricorrere dei presupposti di legge, insorga la necessità di introdurre varianti in corso d'opera che incidono sui tempi di esecuzione. In tal caso la fissazione del nuovo termine è formalmente perfezionata con la stipula dell'atto di Sottomissione/Aggiuntivo, che definisce le nuove pattuizioni contrattuali connesse alla perizia di variante approvata.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Appaltatore per iscritto al DL, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e redige il relativo certificato.

8.8 SOSPENSIONI E PROROGHE

PREMESSA

1. Fino al 31 dicembre 2023, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

- a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;**
- b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'eventuale ripristino della emergenza sanitaria globale da COVID-19;**
- c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;**
- d) gravi ragioni di pubblico interesse.**

- 2. La sospensione è in ogni caso disposta dal Responsabile del Procedimento Tecnico. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), su parere del collegio consultivo tecnico, la Stazione Appaltanti, previa proposta delle autorità competenti, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizza nei successivi 10 (dieci) giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.**
- 3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.**
- 4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:
 - a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;**
 - b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;**
 - c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;**
 - d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.****
- 5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno 30 (trenta) giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera.**
- 6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione**

dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l'operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.

A) Sospensioni

Ai sensi dell'art. 107 del Codice, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il DL può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto con le modalità di cui all'art. 107 comma 1 del Codice.

Non rientrano, tra l'altro, nelle circostanze speciali le avverse condizioni climatiche in quanto ogni relativa incidenza di entità tale da impedire l'esecuzione temporanea dei lavori è già stata valutata e computata nel Cronoprogramma del progetto contrattualizzato, salvo che non si tratti di superiori avversità climatiche connesse ad eventi straordinari ed eccezionali (calamità naturali, alluvioni, ecc.).

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP, ex art. 107 comma 2 del Codice, per i tempi necessari all'acquisizione di autorizzazioni da parte di Enti ovvero per quelli necessari all'approvazione di modifiche al Contratto nonché per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non si presenti alla redazione del verbale di sospensione o ne rifiuti la sottoscrizione, il Direttore dei Lavori o il Responsabile del Procedimento, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione rimane interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro, e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, al momento della sospensione. L'indicazione dell'importo corrispondente ai lavori già eseguiti, ma non contabilizzati, è prevista in modo che, nel caso in cui la sospensione duri più di 45 giorni, si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione.

I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della D.L. e controfirmati dall'Appaltatore, devono pervenire al Responsabile del Procedimento Tecnico entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se la Stazione Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri (danno emergente) derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. L'Appaltatore non ha diritto ai maggiori oneri ove non abbia formulato istanza di risoluzione del Contratto.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Il Responsabile determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente

all'Appaltatore ed al Direttore dei Lavori Cessate le cause della sospensione, il DL lo comunica al Responsabile affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori. Il DL, entro 5 giorni dall'ordine di ripresa, procede alla redazione del relativo verbale, che deve riportare il nuovo termine contrattuale ed essere firmato anche dall'Appaltatore.

La sospensione può essere parziale qualora, dopo la consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili. In caso di sospensione parziale, il relativo verbale deve indicare i lavori eseguibili ovvero la loro percentuale rispetto al totale dei lavori da eseguire e le modalità con le quali l'Appaltatore può proseguire nei lavori. In tali ipotesi di sospensione l'Appaltatore non ha diritto alla refusione di maggiori oneri e verranno applicate le penali previste per la consegna delle parti comunque eseguibili, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.M. n. 49/2018. In tal caso il verbale di ripresa dei lavori deve riportare il numero di giorni di differimento dei termini contrattuali correlato alla sospensione parziale e il conseguente nuovo termine contrattuale; il differimento viene calcolato come prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

In caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle previste dal presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni, per la cui quantificazione va preso in considerazione l'importo contrattuale depurato degli oneri della sicurezza, dell'utile di impresa (10 %) e delle spese generali nella misura intera (15%). Su detto importo andranno calcolate le percentuali di seguito riportate in relazione alle diverse voci di danno da riconoscere:

- Spese generali infruttifere

I maggiori oneri per spese generali infruttifere sono determinati nella misura del 6,5% dell'importo contrattuale (come sopra definito) rapportata alla durata dell'illegittima sospensione. L'importo va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione.

- Ritardata formazione dell'utile

La lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, calcolando gli interessi moratori (nella misura accertata annualmente con Decreto Ministeriale) sulla percentuale del 10% dell'importo contrattuale (come sopra definito) e rapportata alla durata dell'illegittima sospensione.

Si precisa ancora una volta, che l'importo dei lavori da porre a base di calcolo è l'importo dei lavori, depurato degli oneri di sicurezza.

- Ammortamenti

Il mancato ammortamento è compensato con riferimento al valore reale dei macchinari esistenti in cantiere per il tempo della sospensione, come accertati dal DL.

La determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali e tenuto conto del valore degli stessi desunto dal libro cespiti.

- Retribuzioni inutilmente corrisposte

Per il calcolo di questa voce di danno occorre considerare la consistenza della manodopera, inattiva ed effettivamente presente in cantiere, così come accertata dal DL per mezzo del giornale dei lavori. Nel conteggio dei danni vanno considerate le sole risorse dell'Appaltatore, potendo inserire i danni eventualmente subiti dai subappaltatori solo nel caso in cui l'Appaltatore possa documentare di aver dovuto riconoscere ai suoi subappaltatori somme a tale titolo.

Qualora la reale consistenza della manodopera e dei mezzi d'opera non risulti dal verbale di sospensione o dai verbali di visita del cantiere né sia possibile desumerla dal Giornale dei Lavori, l'Appaltatore dovrà fornire la prova del danno mediante la produzione di idonea documentazione (buste paga, libri matricola, libro cespiti e contratti di nolo), limitando comunque il riconoscimento a mezzi d'opera e manodopera strettamente necessari all'economia dell'appalto, come accertato dal DL.

Per stimare il costo medio giornaliero dei macchinari e della manodopera, occorre proporzionare l'importo globale dei lavori (al netto di spese generali ed utili), decurtato della quota parte dei lavori subappaltati e/o delle forniture in opera, alla quota di incidenza del fattore stesso e dividere il dato così ottenuto per il periodo di durata dei lavori.

Il costo medio giornaliero dei macchinari e della manodopera dovrà essere poi moltiplicato per il numero dei giorni di sospensione per i quali sia ragionevole presumere l'immobilizzo effettivo dei macchinari e della manodopera, tenendo conto dei principi di buona fede e delle possibilità di limitare il danno mediante un conveniente uso alternativo degli stessi.

In ogni caso le spese di personale dovranno essere contenute nella misura strettamente necessaria per quelle di custodia del cantiere ed in quelle che dovessero risultare comunque inevitabili tenendo conto della possibilità di ricorrere a forme di mobilità e di rotazione per diverse forme di impiego del personale dipendente nei periodi di sospensione.

Anche le spese per noli richiedono una specifica prova documentale (contratti di noleggio).

Al di fuori delle voci elencate sopra, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno, solo qualora documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori (quali, ad esempio, le spese per le utenze ed il fitto dell'area di cantiere).

B) Proroghe

Qualora l'Appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato per cause a lui non imputabili (ad es. in caso di significativo ritardo nell'approvazione e/o autorizzazione di enti terzi), può chiedere la proroga dei tempi contrattuali, ex art. 107 comma 5 del Codice. L'istanza deve essere presentata al Responsabile del Procedimento Tecnico, almeno 30 gg. prima rispetto alla scadenza del termine di ultimazione dei lavori.

In deroga a quanto previsto al punto precedente, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 30 giorni alla scadenza, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al Direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei lavori.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del Responsabile.

Nei casi di cui al capoverso precedente, i termini di 30 giorni e di 10 giorni sopra indicati sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza contrattuale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Resta inteso che può essere concessa una proroga ai tempi contrattuali da parte del R.U.P. anche per i giorni di andamento stagionale sfavorevole, solo se questi eccedono quelli contrattualmente previsti e sono giustificati dal D.L. per l'effettiva impossibilità ad eseguire le lavorazioni previste.

La concessione della predetta proroga fa decadere l'appaltatore dal diritto che gli venga corrisposto il premio incentivante di cui al successivo art. 8.11.2

8.9 MODIFICHE/VARIAZIONI AL CONTRATTO

In corso d'opera è possibile introdurre modifiche e/o variazioni al Contratto d'Appalto qualora ricorrano i presupposti stabiliti dalla normativa vigente (ex art. 106, commi 1 e 2 del Codice e del D.M. n. 49/2018).

E' altresì facoltà della D.L. ordinare la non esecuzione di alcune opere contrattuali o parti di esse (es.: tratti di condotte, pozzetti, apparecchiature e quant'altro); in tal caso, il prezzo a corpo verrà decurtato dell'importo dei lavori non eseguiti computati sulla base dei prezzi di contratto, in analogia a quanto previsto per la contabilizzazione dei lavori a misura. Non si opererà invece alcuna variazione dell'importo a corpo qualora la D.L., a suo insindacabile giudizio, ritenga che alcune lavorazioni fatte in meno, ovvero di minor pregio o con qualche carenza nelle dimensioni o nella consistenza, vadano a compensare altre eseguite in più o di caratteristiche dimensionali o qualitative migliori purché la funzionalità, la durabilità, la sicurezza (sia ultima che d'esercizio) dei corpi d'opera interessati, siano equivalenti a quelle previste in progetto.

Nel caso in cui le variazioni contrattuali siano contenute fino alla concorrenza di un quinto (in aumento o in diminuzione) dell'importo del Contratto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, mediante la sottoscrizione di un apposito atto di sottomissione.

La Stazione Appaltante può, qualora necessario, applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, nel rispetto della normativa vigente. In tal caso, la perizia di variante progettuale è accompagnata dal Verbale di Concordamento dei NN.PP..

A meno di diversa disposizione normativa, ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal Contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore in caso di "accordo bonario" e di transazioni.

CIIP può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel Contratto, nel limite di un quinto dell'importo del Contratto, comunicandolo all'Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale, senza che l'Appaltatore possa richiedere alcun indennizzo.

Nel caso di eccedenza del limite del quinto CIIP, nel rispetto delle condizioni previste dal Codice, proporrà i nuovi termini contrattuali secondo quanto previsto dai principi generali e in particolare dalle norme civilistiche, nonché dalle procedure interne della Stazione Appaltante, al fine di acquisire il consenso dell'Appaltatore in merito all'esecuzione dei maggiori e/o variati lavori. Nello specifico, la proposta avverrà con l'invio della perizia di variante progettuale e del relativo Atto Aggiuntivo.

L'Appaltatore, nel termine indicato da CIIP, deve fornire le proprie osservazioni al documento ovvero confermare la propria accettazione dello stesso.

Una volta perfezionato lo scambio tra le parti di proposta e accettazione dell'atto aggiuntivo, farà seguito la stipula dell'Atto Aggiuntivo al Contratto, accompagnato eventualmente dal Verbale di Concordamento NN.PP.

Per l'esecuzione dei maggiori e variati lavori nella Perizia di Variante dovrà essere presente il nuovo cronoprogramma che deve indicare, tra l'altro, anche i tempi previsti per l'andamento stagionale sfavorevole.

Gli elaborati progettuali di variante dovranno essere sottoscritti dal Progettista, dal DL (che potrà essere anche il progettista responsabile) oltre che, per quanto di rispettiva competenza, dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (in seguito CSE) e dal Geologo; inoltre, tutti gli elaborati dovranno essere autorizzati dal Responsabile del Procedimento Tecnico.

Qualora per il manifestarsi errori o di omissioni imputabili alle carenze del Progetto Esecutivo, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera, ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie varianti al progetto, la Stazione Appaltante procede, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del Codice.

La variazione è consentita se il valore della modifica è:

- a) inferiore alla soglia di riferimento di rilevanza comunitaria;
- b) inferiore al 15% del valore iniziale del contratto.

Qualora non ricorrano le circostanze di cui sopra, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, con indizione di nuova gara.

In caso di **appalto integrato**, gli elaborati progettuali di variante saranno sottoscritti dal Progettista, dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (in seguito CSP) e dal Geologo (per quanto di competenza) individuati dall'Appaltatore. Gli stessi elaborati saranno firmati DL e autorizzati dal RUP.

Con specifico riferimento ai maggiori e variati lavori oggetto di perizia dovrà essere presentata la polizza di responsabilità civile professionale richiesta ai sensi di legge per la figura del Progettista. Detta polizza decorrerà dalla data di approvazione della perizia di variante progettuale e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della polizza del Progettista esonera CIIP dal pagamento dell'onorario per la progettazione, eventualmente previsto.

Sempre in caso di appalto integrato, qualora, in sede di redazione del progetto esecutivo si verifichi una delle ipotesi di variante previste dall'art. 106, comma 1, lettera c) del Codice, si potranno riconoscere all'Appaltatore i connessi maggiori costi di progettazione allorchè, per effetto di tale variante, si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:

- 1) venga superato il quinto dell'importo contrattuale;**
- 2) sia necessario progettare opere/lavorazioni nuove ed ulteriori rispetto a quelle previste dal progetto posto a base di gara.**

I maggiori costi di progettazione potranno essere riconosciuti solo per la parte eccedente il quinto e saranno valutati con la stessa proporzione del Contratto iniziale rispetto all'importo lavori offerto (ossia secondo i criteri applicati in sede di gara e nel Contratto principale).

La variante in nessun caso può alterare in maniera sostanziale la natura generale del Contratto e superare il 50% del valore del Contratto iniziale.

Il pagamento del relativo importo verrà effettuato subordinatamente alla presentazione della polizza di responsabilità civile professionale entro 30 giorni dalla stipula dell'atto di Sottomissione/Aggiuntivo relativo alla perizia di variante medesima.

Nel caso in cui emerga la necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto redatto a cura dell'Appaltatore, quest'ultimo risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti per la Stazione Appaltante.

Una volta redatta la perizia di variante, la stessa dovrà essere sottoposta all'approvazione di CIIP; l'avvio dei maggiori e variati lavori oggetto della medesima perizia di variante verrà disposto a mezzo di Ordine di Servizio riportante gli estremi dell'intervenuta approvazione da parte di CIIP, nonché la richiesta di aggiornamento del PED e del POS.

L'Appaltatore è tenuto a dar corso all'esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente in seguito alla sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti lavori.

Resta inteso che, in caso di modifiche al progetto non approvate, la Direzione Lavori dispone la rimessa in pristino con spese a carico dell'Appaltatore stesso, che non potrà in alcun caso vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori in variante non approvati.

In caso di **appalto di lavori**, l'eventuale progettazione eseguita dall'Appaltatore su richiesta di CIIP sarà compensata, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il calcolo dei corrispettivi professionali nei lavori pubblici (D.M. Giustizia 17/06/2016).

Non sarà riconosciuto alcun importo per progettazione relativa a varianti proposte dall'Appaltatore anche se autorizzate e approvate dalla Stazione Appaltante.

Laddove la variante comporti l'applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l'atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso ugualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell'applicazione dei nuovi prezzi. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 commi 5 e 6 del D.M. n. 49/2018) e la procedura CIIP. I NN.PP. sono ammessi in contabilità, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. Il corrispettivo dell'eventuale lavorazione non prevista nell'elenco descrittivo delle voci di prezzo e nella lista delle categorie di lavori e forniture "a corpo", previste per l'esecuzione delle opere ed allegata al contratto, verrà desunta, secondo quanto disposto dall' art.163 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, in primo luogo dal Prezzario Generale LL.PP. della Regione Marche vigente od, in carenza di questo, dal Prezzario Generale Lavori Pubblici CIIP vigenti all'atto del concordamento, applicando a tali prezzi il ribasso d'asta medio desunto dal rapporto, al netto degli oneri per la sicurezza, tra l'importo contrattuale dei lavori e l'importo dei lavori a base d'asta.

L'Amministrazione potrà acquisire a prezzi di contratto, o in difetto, a prezzi di stima, le forniture già effettuate in conformità alle previsioni contrattuali qualora queste, per effetto delle varianti ordinate in forma scritta, risulteranno esuberanti, ne` vi fosse modo di impiegarle in altre opere comprese nello stesso appalto. Resta inteso che non saranno acquisiti i materiali che giungessero in cantiere 15 giorni dopo la comunicazione della modifica suddetta o, in alternativa, dopo la data della firma da parte dell'impresa dello schema dell'atto di Sottomissione/Aggiuntivo allegato alla relativa perizia di variante.

L'Appaltatore non potrà apportare varianti al progetto delle opere in appalto senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione scritta dal Responsabile del Procedimento Tecnico, il quale, tramite la Direzione dei Lavori, avrà diritto di fare demolire, a cura e spese dell'Appaltatore medesimo, le opere che questi avesse eseguito contravvenendo a tale disposizione, a meno che le opere eseguite siano di modesta entità e ritenute accettabili dalla D.L., che comunque è obbligata ad apportare, se del caso, le relative detrazioni contabili secondo la procedura di cui al precedente comma 3 del presente articolo. Qualora le varianti di modesta entità, eseguite senza preventiva autorizzazione, ma accettate dalla Stazione Appaltante risultassero per l'Appaltatore più onerose rispetto a quanto previsto in progetto, non spetta comunque a quest'ultima nessun compenso aggiuntivo.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

8.10 MODIFICA SOGGETTIVA DELL'APPALTATORE E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Salvo quanto previsto dall'articolo 106 comma 1, lett. d) 2) del Codice, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma.

Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Non sono considerate varianti, e non rientrano nel divieto di cessione del Contratto, i casi in cui all'Appaltatore iniziale subentra altro operatore economico, per causa di morte o per Contratto, anche a seguito di ristrutturazione societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, purché quest'ultimo soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, e purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al Contratto.

Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dell'Appaltatore dovranno essere notificate con formale comunicazione a CIIP da parte dell'Appaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a comprovare la variazione soggettiva intervenuta, di cui CIIP, previa verifica della congruenza giuridico economica, prenderà eventualmente atto con proprio provvedimento.

Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione del nuovo soggetto subentrante dovrà essere comprensiva degli elementi di valutazione (indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la congruità economica e tecnica organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC vigenti in materia (Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, pubblicato da ANAC il 16/10/2014 e successive integrazioni del 14.11.2016):

- stabilità ed autonomia dell'attività economica organizzata di cui all'art. 2112 comma 4 c.c.;
- precisa definizione di struttura e dimensione;
- connessione della professionalità del personale addetto alla struttura con le attività del preteso ramo di azienda;
- autonomia organizzativa del ramo aziendale;
- funzione unitaria delle capacità professionali dei lavoratori che vi sono addetti, tale da fare assurgere il preteso ramo ad unitaria entità economica;
- che si tratti di un'entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all'esecuzione di una sola opera, ma finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo;
- che l'attività economica organizzata in ramo d'azienda sia con o senza scopo di lucro;
- che l'attività che costituisce ramo d'azienda preesista alla cessione e non sia, invece, una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento;
- che il trasferimento consenta la conservazione dell'identità del ramo d'azienda ceduto;
- che i rapporti di lavoro continuino con l'acquirente/affittuario ed il lavoratore conservi tutti i diritti che ne derivano;
- che l'alienante/affittante e l'acquirente/affittuario siano obbligati in solido per tutti i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento;
- che l'acquirente/affittuario sia tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza;
- l'esatta indicazione dei lavoratori addetti all'azienda ceduta (o al ramo ceduto), anche mediante allegato, con specificazione delle relative mansioni e del relativo inquadramento;
- che sia espressamente garantito dal cedente/affittante che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle applicabili disposizioni di legge e di Contratto e che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori subordinati sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di legge;
- che si dia atto, nel caso in cui gli occupati presso il complesso aziendale ceduto siano più di 15, che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di informativa alle rappresentanze sindacali ed ai

sindacati di categoria con le modalità e nel rispetto dei termini di cui alla vigente normativa in materia;

- che l'atto di affitto/cessione/fusione, comprensivo di perizia giurata, di stima sia regolarmente notificato ai sensi di legge presso la camera di commercio competente, nonché trasmesso alla SOA per i dovuti aggiornamenti delle attestazioni ed iscrizioni sul casellario ANAC.

Entro un congruo termine dalla comunicazione dell'Appaltatore, CIIP, previa valutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata, notificherà la propria eventuale opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarità del Contratto con conseguente provvedimento di recesso o risoluzione dello stesso. In caso contrario, CIIP procederà a prendere atto del subentro mediante proprio provvedimento.

8.11 PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE

8.11.1 PENALI

In caso di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori (in seguito TU) rispetto ai termini stabiliti nel Cronoprogramma, eventualmente modificato in conformità dei disposti contrattuali, l'Appaltatore deve corrispondere a CIIP **una somma a titolo di penale il cui importo giornaliero è fissato pari all'0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.**

In caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine di riduzione proposto dall'Appaltatore in sede di offerta, CIIP e per il essa il Responsabile del Procedimento Tecnico, applicherà **una penale giornaliera pari allo 0,9 per mille per ogni giorno di ritardo.**

Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione dei lavori articolata in più parti, le penali di cui sopra si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti.

La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa degli stessi successiva ad un verbale di sospensione.

L'importo complessivo delle penali non può superare, come previsto dall'art. 113 bis del Codice, rivisto ai sensi e per gli effetti della normativa speciali di PNRR (art. 50, comma 4, del dl 77/2021, convertito in legge 108/2021) il 20 % dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale CIIP avrà diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 108 del Codice e del paragrafo 15.3 – Risoluzione del Contratto – del presente Capitolato.

L'Appaltatore è tenuto a corrispondere a CIIP una somma a titolo di penale nella misura stabilita nel Contratto anche nei seguenti casi:

- in caso di ritardo nella consegna della documentazione prevista nel PSC o dalla normativa vigente in materia di sicurezza;
- in caso di inosservanza o incompletezza nell'esecuzione delle proposte migliorative offerte in sede di gara;
- in caso di ritardo nella presentazione del PED nonché di tutti gli elaborati progettuali a suo onere e carico;
- in caso di ritardo nella consegna dei documenti previsti per il controllo dell'avanzamento lavori (vedi paragrafo 8.6 "Controllo avanzamento lavori ed attività di cantiere");
- in caso di ritardo nella risoluzione delle Non Conformità rilevate in relazione alla gestione ambientale del cantiere.

La Direzione Lavori avrà la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da eventuali stati di avanzamento ancora da liquidare e/o mediante incameramento della garanzia fidejussoria in essere, nei termini e con le condizioni indicate nel Contratto e successivi Atti Aggiuntivi.

Con riferimento alle penali intermedie, resta inteso che, ove nel corso dell'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando l'opera entro il Termine di Ultimazione dei lavori, l'importo trattenuto a titolo di penale verrà riaccreditato all'Appaltatore, senza interessi o indennizzi comunque denominati.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di CIIP al risarcimento dell'eventuale, ulteriore danno, in aggiunta all'importo delle penali, ai sensi dell'art. 1382 del cod. civ.. Il suddetto danno potrà consistere tanto nel danno emergente che nel lucro cessante.

L'applicazione delle misure per ritardata ultimazione non esime l'Appaltatore dall'osservanza degli obblighi contrattuali nell'esecuzione dei lavori e di legge.

8.11.2 PREMI DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 50 del D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito in Legge 108/21, in deroga all'art. 113-bis del Codice, la Stazione Appaltante potrà riconoscere all'Appaltatore, sulla base dell'assolvenza di tutti i seguenti presupposti:

- ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine previsto;
- approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità;
- esecuzione dei lavori conforme alle obbligazioni assunte,

un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, il cui importo giornaliero è fissato pari all'0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'importo complessivo dei premi di accelerazione non può superare il 20 % dell'importo contrattuale.

Il premio è riconosciuto utilizzando le somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti e nei limiti delle risorse disponibili.

8.12 DANNI DA FORZA MAGGIORE

Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per danni alle opere e provviste che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore – acclarata con dichiarazione da parte dell'autorità pubblica - ed unicamente in assenza di concorso di colpa da parte dello stesso ovvero dei soggetti dei quali è tenuto a rispondere.

Pur se causati da forza maggiore, nessun compenso sarà dovuto da CIIP, per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio etc..

Non generano altresì alcun diritto al compenso nemmeno i danni cagionati da forza maggiore alle opere provvisorie in quanto destinate ad essere rimosse al termine dell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare ovvero limitare i danni. Laddove non siano state poste in essere tutte le cautele necessarie, non matura alcun diritto al compenso.

L'Appaltatore ha altresì l'onere, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, di denunciare entro 5 giorni dall'accaduto evento dannoso al DL. Ricevuta la denuncia il DL procederà all'accertamento dei fatti, redigendo processo verbale alla presenza dell'Appaltatore. In particolare, dovrà essere accertato:

- lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- le cause dei danni;
- la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
- l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL;
- l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il compenso per i danni sarà in ogni caso limitato all'importo delle necessarie spese di riparazione delle opere, che dovranno essere debitamente documentate e che non potranno superare il corrispondente importo contrattuale, decurtato dell'utile d'impresa e delle spese generali come risultanti dall'offerta.

In ogni caso non saranno considerati danni di forza maggiore:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
- i dissesti del corpo stradale;
- gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia;
- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale che dovessero verificarsi a causa di precipitazioni anche di eccezionale intensità o di geli.

Nel caso di contestazione sull'accertamento del DL o comunque sulla decisione della Stazione Appaltante in ordine all'evento o alla possibilità di indennizzare i danni, l'Appaltatore è tenuto ad iscrivere riserva nel registro di contabilità.

Anche in caso di dissenso con CIIP nei termini anzidetti, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le riparazioni occorrenti alla prosecuzione dei lavori e ridefinire il PED; eventuali ritardi nei ripristini saranno addebitati all'Appaltatore anche per l'applicazione delle penali riferite alla consegna delle singole parti d'opera.

9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

9.1 SUBAPPALTO

L'Appaltatore di norma esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i, il contratto di appalto non può essere ceduto a terzi e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto. In ogni caso la prevalente esecuzione della categoria OG6 ricompresa nell'appalto non può essere affidata a terzi.

Ai sensi dell'art. 105 del D. lgs. 50/16 e smi, tutte le prestazioni nonché lavorazioni a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili e affidabili in cottimo. **Il subappalto deve sempre essere autorizzato dalla Stazione Appaltante.**

La disciplina in tema di subappalto si applica anche a qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate in cantiere che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché nel caso siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Per le loro specificità, non si configura come attività affidata in subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.

L'Appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
- b) all'atto dell'offerta – o, in caso di variante, all'atto dell'affidamento della stessa – i concorrenti abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- c) l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidategli in subappalto, deve garantire gli stessi standards qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; deve inoltre riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi CCNL, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto

ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, Responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza cui al comma 17 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/16.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D. Lgs 50/16.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2106.

L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dei lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente Responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

I piani di sicurezza di cui al D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore stesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è Responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante è di 15 giorni.

I lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Nel caso in cui l'affidatario sia un RTI, i contratti di subappalto e le relative istanze per l'autorizzazione preventiva, trattandosi di contratti derivati, dovranno essere presentati e sottoscritti dalla capogruppo mandataria del RTI in nome e per conto delle imprese mandanti.

Nel caso in cui sia un consorzio le richieste dei subappalti e i relativi contratti, trattandosi di contratti derivati, dovranno essere presentate e sottoscritte dal consorzio affidatario e non dal consorziato.

La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'art. 83, comma 1, e all'art. 84, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/16, all'Appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto.

Nei contratti di subappalto - così come in qualsiasi subcontratto riconducibile alle fattispecie previste dal comma 2 dell'articolo 105 del Codice dei contratti - dovrà essere inserita, pena nullità del contratto stesso, una apposita clausola con la quale entrambi i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3 della legge 136/2010; al riguardo, l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale per il governo della provincia di Fermo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nei contratti di subappalto dovrà obbligatoriamente essere inserita una clausola con la quale il subappaltatore si impegna a consegnare direttamente alla Stazione Appaltante tutte le certificazioni e la documentazione di legge relative ai materiali, apparecchiature e impianti utilizzati nell'ambito delle lavorazioni subappaltate.

Le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla richiesta di subappalto, il Piano Operativo di Sicurezza, per l'approvazione, prima dell'inizio dei lavori. Tale Piano Operativo andrà trasmesso anche al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. In caso di subaffidamenti il Piano Operativo di Sicurezza andrà trasmesso solo al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per l'approvazione, mentre alla Stazione appaltante andrà semplicemente comunicata tale trasmissione

9.2 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 8 del Codice, l'Appaltatore è responsabile solidalmente con il subappaltatore nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni richiesta di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

L'Appaltatore è inoltre responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del DLgs 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) del D.Lgs. 50/16, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al periodo precedente.

Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i. qualora l'appaltatore conceda, anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere ad esso affidate, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

9.3 PAGAMENTO DIRETTO DEI SUBAPPALTATORI E DEI SUBFORNITORI

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, in ogni circostanza, oltre le condizioni previste dal comma 13 dell'art. 105 del Codice, ovvero:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;**
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;**
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.**

In tal caso, l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione della contabilità, le lavorazioni eseguite dal subappaltatore, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, corredata di tutti gli elaborati tecnico economici da cui risultino in dettaglio le prestazioni eseguite dal subappaltatore. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non provveda.

In ogni caso, il pagamento diretto del subcontraente non potrà avvenire prima della redazione dello stato di avanzamento del contratto di appalto, in cui siano ricomprese le lavorazioni del subappalto. Ciò posto, nelle ipotesi di cui al comma 13 dell'art. 105, dovendosi garantire il recupero dell'anticipazione da parte della S.A., il contratto di appalto enuncia specifiche clausole per l'applicazione coordinata dei due istituti nei casi in cui la quota di subappalto sia tale da interferire con la quota dell'anticipazione ex art. 35 comma 18, ivi inclusa la possibilità, per il recupero dell'anticipazione, di utilizzare, a favore della S.A., anche la garanzia costituita per l'erogazione della stessa (Parere MIMS n. 1277/2022).

10. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

10.1 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare formalmente per iscritto l'ultimazione dei lavori al DL, il quale procede all'esecuzione del relativo sopralluogo e ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori attestante l'avvenuta ultimazione, trasmettendone una copia conforme all'Appaltatore. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal Contratto per l'ultimazione dei lavori, il DL redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, da trasmettere al RUP, nonché ai fini dell'eventuale applicazione delle penali.

Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, in conformità all'art. 12 comma 1 del D.M. n. 49/2018, **non superiore a 60 (sessanta) giorni**, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del DL come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

10.2 CONTO FINALE DEI LAVORI

Il conto finale verrà compilato **entro 90 (novanta) giorni** dalla data di ultimazione dei lavori, attestato dal certificato di ultimazione lavori.

L'applicazione del premio incentivante o della penale, di cui al precedente paragrafo 8.11, sarà oggetto di contabilizzazione da parte del Direttore dei lavori in sede di redazione del Conto finale.

10.3 OBBLIGHI PRELIMINARI ALLA CONSEGNA DELLE OPERE REALIZZATE

L'Appaltatore, al termine dei lavori e prima della consegna delle opere è obbligato alla consegna, sia su supporto cartaceo che informatico con l'utilizzo di metodi e strumentazioni BIM, dei dati di "as built".

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere al DL, sia su supporto cartaceo che informatico, le Schede di 1° individuazione e le Schede di accatastamento, opportunamente compilate, riguardanti ogni elemento realizzato, accompagnate dall'apposito Modello di Trasmissione.

Le Schede in argomento saranno fornite da parte del Direttore dei Lavori, ovvero dal personale CIIP da questi incaricato, su richiesta dell'Appaltatore per essere da quest'ultimo compilate e restituite.

In particolare, l'Appaltatore dovrà trasmettere le Schede di 1° individuazione e le Schede di accatastamento secondo le seguenti scadenze:

- al raggiungimento di un avanzamento lavori superiore all'80% dell'appalto relativamente alle Schede delle opere già realizzate;
- a conclusione dei lavori, contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori, relativamente alle Schede di tutti gli elementi realizzati.

Resta inteso che in assenza della trasmissione delle suddette Schede di 1° individuazione e di accatastamento non potranno essere emessi i Certificati di Pagamento.

Congiuntamente, essendo ammessa l'esercibilità anche provvisoria dell'opera, l'Appaltatore si impegna preliminarmente alla consegna parziale o totale delle stesse, di dar corso, secondo la normativa cogente, alla disinfezione dei manufatti idrici (serbatoi, vasche, partitori, disconnettori idraulici, opere di captazione e quant'altro), delle tubazioni posate e provate, nonché quelle riguardanti i prelievi, supportando queste attività con tutte le varie analisi necessarie per accertare la

potabilità dell'acqua. I prelievi di campioni di acqua devono essere eseguiti sempre e necessariamente alla presenza del personale aziendale.

10.3.1 RESTITUZIONE RILIEVO ACOUEDOTTISTICO

Gli elaborati costituenti l'as-built devono essere prodotti a seguito di rilievo territoriale effettuato mediante tecnologia GPS di alta precisione con volo di drone ad elevata risoluzione e tecnologia LIDAR al fine di ricostruire il percorso dell'as-built della condotta per una larghezza di almeno 40 m a cavallo dell'asse della condotta principale, son le seguenti elaborazioni:

Rilievo aereo fotogrammetrico con drone.

Rappresentazione Plano-Altimetrica dei terreni mediante strumentazione Drone con Lidar:

- a) Acquisizione Documentazione Fotografica
- b) Rilievo Punti di Controllo a terra con strumentazione topografica;
- c) Modello digitale a nuvola punti 3d;
- d) Ortofoto a colori dell'intera area;
- e) Rappresentazione del terreno a Curve di Livello
- f) Profili Longitudinali dell'Area
- g) DTM/DSM

Il rilievo aerofotogrammetrico dovrà essere eseguito con elevata intensità d'informazione ed alta risoluzione, con l'obiettivo di restituire al termine del lavoro la consistenza del territorio indicato e delle eventuali opere presenti. L'Affidatario assumerà, inoltre, la responsabilità piena ed esclusiva nei confronti dei terzi che dovessero rivendicare diritti di autore su parti ed elementi del materiale utilizzato; questi è in ogni caso impegnato all'utilizzazione riservata e alla restituzione del materiale fornito al termine dei lavori e a non diffondere dati sia relativi a questi che al prodotto realizzato.

Nell'esecuzione delle attività di seguito descritte, senza che l'elencazione debba considerarsi esaustiva, si devono considerare di esclusiva responsabilità e onere (anche economico) dell'Affidatario, la formulazione delle richieste e l'ottenimento delle autorizzazioni, sia da parte di privati che da parte degli Enti Pubblici coinvolti dall'esecuzione delle attività, i permessi di lavoro ed eventuale stazionamento e/o sorvolo, gli oneri per l'accesso alle zone o ai punti di lavoro con il personale e le attrezzature necessarie, il risarcimento di eventuali danni a terzi, la documentazione fotografica delle attività svolte, i mezzi (drone ad ala fissa, drone multirotores), i carburanti, le batterie e ogni altro materiale di consumo, i costi logistici e del personale, le attrezzature accessorie, l'interpretazione, la restituzione e la documentazione dei lavori eseguiti e quanto altro non elencato direttamente o indirettamente necessario per l'esecuzione finita e a perfetta regola d'arte di tutti i lavori richiesti.

Le modalità di rilievo devono garantire una risoluzione di almeno 20 punti/mq. La tolleranza altimetrica dovrà essere pari a +/- 5 cm per le quote; costituiscono eccezione i manufatti (dighe, opere di presa, centrali, ecc. ecc.) che dovranno essere rilevati con densità di punti almeno doppia. Il DTM (Digitai Terrain Model) ottenibile dalla scansione avrà struttura matriciale e un passo di campionamento tali da ottenere precisioni plano-altimetriche sub-decimetriche. In fase di processamento del rilievo si dovranno eseguire almeno le seguenti attività:

- a) pulitura della nuvola di punti e filtraggio da imperfezioni/rumore (ad es. vegetazione);
- b) ortorettifica, georeferenziazione e geometrizzazione delle foto in base al DTM;
- c) rilievo in campo e verifica dei risultati ottenuti.

Le informazioni plano-altimetriche dell'as-built devono essere restituiti in formato shp (ESRI) o in formato dwg (AutoDesk) georeferenziate in sistema di riferimento geodetico nazionale Gauss-Boaga (Monte Mario – Italy2) o nel sistema WGS84-EPG:4326; l'altimetria, espressa in metri, dovrà essere riferita al livello medio del mare.

Gli elaborati grafici dell'as-built dovranno contenere un layout per ogni tipologia di intervento/manufatto:

- cartografia (base aereofotogrammetrica in colore nero);
- nuova posa (le opere realizzate devono essere rappresentate in colore rosso);
- dismissione (i tracciati delle reti poste fuori servizio/dimesse in colore blu);
- demolizione (i tracciati delle reti demolite in colore verde)
- rilievo (i punti di rilievo individuati ed i sottoservizi presenti nell'area d'intervento)

Per le reti dovranno essere indicati i vertici e la posizione dei pozzetti con le seguenti caratteristiche:

- materiale (classe di resistenza e rivestimento)
- diametro
- profondità di posa

Per ogni singolo pozzetto dovranno essere prodotte le seguenti informazioni:

- materiale, rivestimento e dimensioni interne;
- caratteristiche del chiusino: materiale e dimensioni;
- quota s.l.m. riferita al centro del chiusino;
- accessibilità e caratteristiche di posa: tipo di pavimentazione e proprietà del terreno;
- schema unifilare con indicate tutte le caratteristiche degli organi di manovra;
- quota di scorrimento s.l.m. in ingresso ed in uscita (per le tubazioni nei pozzetti fognari)

Per ogni pozzetto dovrà essere altresì restituita la scheda pozzetto compilata secondo le modalità e gli schemi che saranno messi a disposizione dalla stazione appaltante

L'Affidatario dovrà predisporre, nell'area di rilevazione, alcuni punti di controllo sul terreno (GCP), che dovranno essere comunicati e approvati dalla DL. In fase di acquisizione del dato, tali punti verranno utilizzati per verificare la stabilità della calibrazione degli strumenti e l'esclusione o minimizzazione di eventuali errori sistematici. Per il rilievo GNSS dei punti GCP potranno essere utilizzate come stazioni permanenti sia stazioni appositamente dedicate (le cui coordinate dovranno essere determinate con una accuratezza analoga a quelle dei vertici della rete di inquadramento), sia stazioni pubbliche i cui dati siano affidabili e disponibili. Ai fini delle attività di verifica e di collaudo, l'Affidatario dovrà rendere disponibili i dati GNSS delle stazioni utilizzate relativi ai periodi di effettuazione della rilevazione anche con informazione relativa al numero di satelliti presenti.

Tutte le saldature dovranno essere geolocalizzate e restituite nell'as Built redatto dall'Appaltatore, individuate con un numero progressivo a cui andrà collegato il report/certificato di verifica dei controlli non distruttivi delle stesse.

10.3.2 RESTITUZIONE RILIEVO MANUFATTI STRUTTURALI

Rilievi architettonici di opere d'arte e/o manufatti saranno eseguiti mediante tecnologia Laser scanner 3D posizionato su treppiedi, le singole scansioni verranno unite con target di tipo 2d e 3D oppure con il metodo cloud to cloud. I dati acquisiti saranno in formati di pubblico dominio (las,laz,ed57 ..) mentre per la visualizzazione delle immagini sferiche che il laser scanner stesso acquisisce, sarà cura dell'impresa fornire un software dedicato o comunque restituire le elaborazioni in formati accettabili e fruibili dalla stazione appaltante. Al rilievo 3D Laser Scanner sarà eseguito parallelamente l'attività di rilievo topografico come ausilio alla georeferenziazione della nuvola di punti totale acquisita.

Il laser scanner, su specifica richiesta del direttore dei Lavori, potrà avere anche una termocamera capace di cogliere l'intensità della radiazione emessa dai corpi nello spettro dell'infrarosso per elaborare il dato temperatura e ottenere:

- Rilievo del quadro fessurativo;
- Mappatura delle zone umide e delle zone con infiltrazione d'acqua;
- Rilievo di cavità e degradi superficiali;

- Rilievo degli impianti e di tutte le dotazioni di protezione;
- Rilievo di precisione della geometria.

La restituzione in formato BIM degli elementi realizzati nei formati più diffusi (PTS, PTX, E57, LAS, DWG, 3DS, FBX, OBJ, IFC) in funzione delle richieste della S.A.

10.4 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

La presa in consegna da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine fissato dalla stessa per mezzo del DL o per mezzo del Responsabile del Procedimento Tecnico, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Con la presa in consegna anticipata l'onere della custodia viene trasferito alla Stazione Appaltante, mentre a carico dell'Appaltatore resta quello relativo alla manutenzione fino al collaudo provvisorio. La consegna anticipata dell'opera non preclude eventuali giudizi negativi circa difetti, manchevolezze e vizi dell'opera, che il collaudatore accerti successivamente.

Per i fini predetti, tanto nel corso dei lavori, quanto dopo l'ultimazione, l'impresa dovrà prestarsi, su richiesta dell'Amministrazione, a tutte le operazioni occorrenti per la presa in consegna provvisoria delle opere realizzate finalizzata alla messa in esercizio delle opere eseguite.

La presa in consegna provvisoria delle opere avverrà, secondo la seguente procedura e tempistica, in cinque distinte fasi.

1^ Fase – Ultimazione di tutte le opere necessarie per il conseguimento della funzionalità acquadottistica delle opere.

Tale fase è da considerarsi conclusa una volta che siano ultimate tutte le lavorazioni ed i relativi adempimenti connessi (es.: prove di tenuta e di potabilità delle condotte, produzione delle certificazioni e quant'altro) previsti nel cronoprogramma dei lavori.

2^ Fase – Trasmissione via PEC della documentazione tecnica probante l'esercibilità delle opere prese in consegna provvisoria.

L'Appaltatore, con nota scritta, al fine di garantire la presa in consegna di parte dell'opera e la successiva messa in esercizio provvisorio, dovrà inoltre via PEC la seguente documentazione:

- documentazione tecnica (elaborati grafici ecc. ecc.) del realizzato;
- verbali e certificati di tutte le prove di tenuta e di potabilità della condotta;
- certificato di collaudo statico delle opere ai sensi della normativa vigente (fatta eccezione nel caso in cui il ritardo nella redazione del predetto certificato non sia imputabile alla impresa appaltatrice);
- certificazioni dei materiali impiegati nella realizzazione dell'opera;
- dichiarazioni di conformità di cui all'art.7 del DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008 n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" nonché gli schemi elettrici ed i disegni esecutivi degli impianti elettrici ed elettromeccanici realizzati, e relativi particolari costruttivi.

3^ Fase – Esame della documentazione tecnica e determinazione della data di visita di sopralluogo per la presa in consegna provvisoria delle opere.

La Stazione Appaltante, entro 5 (cinque) giorni dall'invio tramite PEC della documentazione tecnico-amministrativa di cui al precedente punto 2), unitamente alla D.L., esaminerà la documentazione rimessa. Nell'eventualità che la documentazione tecnica risultasse incompleta o insoddisfacente sotto il profilo tecnico, a insindacabile giudizio della stazione appaltante, si procederà a richiedere l'integrazione della documentazione mancante.

In caso di adeguatezza della documentazione tecnico-amministrativa di cui al precedente punto 2), la Stazione Appaltante, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento tramite PEC della predetta documentazione, stabilirà la data in cui si procederà, in contraddittorio, ad effettuare la visita di sopralluogo per la presa in consegna provvisoria dell'opera, data che non potrà superare gg. 10 dalla ricezione della pec contenente la documentazione tecnico-amministrativa richiesta

4^ Fase – Visita di sopralluogo per la presa in consegna provvisoria dell'opera.

Nella data fissata dalla Stazione Appaltante, si effettuerà la visita di sopralluogo in contraddittorio fra il Collaudatore Tecnico-Amministrativo dell'opera, il Responsabile del Procedimento Tecnico, il Direttore dei Lavori, i Tecnici del Servizio Reti della CIIP e l'Impresa Appaltatrice. Della predetta visita di sopralluogo verrà redatto verbale scritto e firmato dagli intervenuti alla visita.

In caso di esito positivo, la sottoscrizione del predetto **verbale** costituirà formale **presa in consegna provvisoria delle opere**.

In caso di esito negativo, nell'ambito del **verbale di sopralluogo** saranno specificati gli adempimenti, e relativa tempistica, a carico dell'impresa che l'impresa dovrà effettuare per mettere in condizione la stazione appaltante di procedere alla eventuale presa in consegna provvisoria delle opere.

5^ fase – Presa in consegna provvisoria delle opere.

La data riportata nel verbale di sopralluogo e di presa in consegna provvisoria delle opere è la data di presa in consegna provvisoria delle opere da intendersi quale data di conseguimento della funzionalità acquadottistica dell'opere menzionata nel cronoprogramma dei lavori.

Alla predetta data si farà riferimento sia per l'applicazione della penale contrattuale giornaliera, in caso di ritardo per il conseguimento della funzionalità acquadottistica dell'opera, sia per l'applicazione del premio di incentivazione giornaliero, in caso di accelerazione dei tempi per il conseguimento della funzionalità acquadottistica dell'opera, di cui si fa menzione all'art. 8.11 del presente capitolato.

Si fa presente che, fino alla ammissibilità a collaudo del certificato di collaudo provvisorio, sono a carico della stazione appaltante i soli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria delle opere oggetto di presa in consegna provvisoria.

La presa in consegna definitiva delle opere è invece subordinata all'ammissibilità a collaudo del certificato di collaudo provvisorio.

10.5 MANUTENZIONE FINO AL COLLAUDO

A partire dalla data di ultimazione dei lavori fino a quella di approvazione del certificato di collaudo, sarà a carico dell'Appaltatore la gratuita manutenzione ordinaria e straordinaria dei lavori eseguiti, salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice Civile, ad eccezione della manutenzione ordinaria dei lavori oggetto di eventuale consegna provvisoria.

Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero nelle opere eseguite e quanto occorre per dare, all'atto del collaudo, le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi soltanto i danni prodotti da cause di forza maggiore considerati nell'art. 8.12 del presente

Capitolato e sempre che l'Impresa ne faccia regolare denuncia nei tempi prescritti; l'Appaltatore inoltre è tenuto ad eseguire, a sua cura e spese, i lavori di qualunque specie che dovessero essere ordinati in sede di collaudo.

10.6 TERMINI PER IL COLLAUDO

Il certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 102 comma 3 del Codice, è emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo allorché venga approvato dalla Stazione Appaltante entro due anni dalla emissione.

In mancanza di approvazione espressa, il collaudo si intende tacitamente approvato decorsi due mesi dalla scadenza del termine di due anni di cui sopra.

Fino a quando il certificato di collaudo non assume carattere definitivo, l'Appaltatore risponde nei confronti di CIIP per le difformità e i vizi dell'opera, di cui all'art. 1669 c.c. "Rovina e difetti di cose immobili", anche se essi erano riconoscibili in sede di collaudo, e con la sola condizione che siano stati denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo divenga definitivo.

All'esito positivo del collaudo, il Responsabile del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 del Codice, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e del subappaltatore.

Qualora l'Appaltatore non provveda ad inviare la necessaria documentazione per le operazioni di collaudo e ciò causi ritardo nella emissione del relativo certificato, il pagamento della rata di acconto/saldo non potrà avvenire in mancanza dell'invio della suddetta documentazione.

Nel caso di lavorazioni che per loro natura avranno il loro corso successivamente all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori da parte della Stazione Appaltante, le stesse non inficiano la conclusione delle attività di collaudo tecnico – amministrativo delle opere, fermo restando la corretta esecuzione delle attività di progetto.

Nella eventualità di mancanze riscontrate dall'organo di collaudo, sono a carico dell'Appaltatore, le spese di visita di CIIP per l'accertamento dell'avvenuta eliminazione delle suddette mancanze e per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

Nel caso di assenza da parte dell'Appaltatore, pur tempestivamente avvisato, alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni esterni alla Stazione Appaltante i cui costi sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 222 del D.P.R. n. 207/2010.

La corresponsione del premio incentivante o l'applicazione della penale, di cui al precedente art. 8.11, deve essere confermata, o meno, dal collaudatore in sede di collaudo, e avverrà contestualmente al pagamento della rata di saldo relativa all'esecuzione dei lavori contrattuali, oggetto di collaudo.

Entro i due mesi successivi alla scadenza di cui sopra l'Amministrazione è tenuta ad approvare il certificato di collaudo qualora non esistano elementi ostativi.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio (art.102 del DLGS 18/4/2016 n. 50 e smi).

10.7 ONERI DELL'APPALTATORE NELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO

L'Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione dell'organo di collaudo il personale, le apparecchiature ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire tutte le operazioni necessarie al collaudo, e dovrà, sempre a proprie spese, ristabilire le parti del lavoro che fossero state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Se l'Appaltatore non ottempera a tali obblighi l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito dell'Appaltatore.

La visita di collaudo e l'emissione del relativo certificato di collaudo tecnico - amministrativo avverranno entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori salvo che la mancata emissione del certificato non dipenda da fatto imputabile all'appaltatore.

Non si procederà in nessun caso all'emissione del certificato di collaudo provvisorio qualora l'impresa non rimetta, entro il 1° trimestre dalla data di ultimazione dei lavori, la seguente documentazione/attività, rimanendo a carico e d'obbligo per l'appaltatore, a titolo indicativo e non esaustivo:

- l'esecuzione di indagini e prove certificate a seguito di richieste da parte del Collaudatore nell'ambito delle attività di collaudo;
- il prelevamento, la preparazione e l'invio di campioni di materiale da costruzione, tubazioni, apparecchiature tecniche, idrauliche termiche ed elettriche ed altro, ai laboratori di prova indicati dalla Direzione dei Lavori, nonché il pagamento delle relative spese per l'esecuzione delle prove, anche in situ, e il rilascio dei certificati. Il Direttore dei lavori avrà la facoltà di rifiutare quei materiali che non si dimostrassero della migliore qualità, lavorazione e finitura e che non rispondessero alle prescrizioni e disposizioni richiamate nel presente Capitolato;
- la documentazione tecnica (elaborati grafici ecc. ecc.) e quant'altro previsto dal presente capitolato;
- i verbali e certificati di tutte le prove di tenuta e di potabilità della condotta;
- le certificazioni dei materiali impiegati nella realizzazione dell'opera;
- la provvista di tutti gli strumenti di misura necessari per le prove statiche delle strutture;
- l'organizzazione e il controllo delle prove di carico eseguite da terzi, durante l'attività di collaudo statico: in particolare, l'Appaltatore, dovrà mettere a disposizione gli operai e i mezzi d'opera necessari per la corretta esecuzione delle prove di carico su opere o parti di opera;
- i certificati di collaudo statico delle opere ai sensi della normativa vigente (fatta eccezione nel caso in cui il ritardo nella redazione del predetto certificato non sia imputabile alla impresa appaltatrice);
- l'esecuzione di tutte le prove di collaudo e verifiche di cui alle norme CEI sugli impianti ed apparecchi elettrici, comprese le spese occorrenti per l'esecuzione di dette prove, nonché la fornitura di tutti gli apparecchi di misura necessari per le predette prove. E' inoltre a carico dell'appaltatore la presentazione delle dichiarazioni di conformità di cui all'art.7 del DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008 n. 37 (in Gazz. Uff., 12 marzo, n. 61) "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività' di installazione degli impianti all'interno degli edifici", nonché degli schemi e disegni esecutivi degli impianti così come realizzati. Più precisamente con riferimento alle singole tipologie di impianto l'appaltatore dovrà produrre la seguente documentazione tecnico-amministrativa:

a) Impianti di Acquedotto

- Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M. 37/08 comprensiva degli allegati obbligatori;

- Progetto esecutivo AS-BUILT con dimensionamenti, verifiche e tarature dei dispositivi di protezione (obbligatorio per impianti con potenza impegnata superiore a 6 KW o con superficie > 200 mq), schema impianto, relazione con tipologia dei materiali utilizzati, certificato CCIAA con eventuale riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, se trattasi di interventi su impianti esistenti, restituzione di gile Shape per l'integrazione degli stessi con i sistemi GIS in uso dalla stazione appaltante;
- Impianto di terra: caratteristiche dispersore di terra, valore resistenza di terra, schema impianto di terra realizzato, ecc.;
- Schemi elettrici unifilari e funzionali dei quadri (in formato Autocad dwg) con l'elenco delle apparecchiature e degli impianti elettrici/elettromeccanici realizzati o modificati, con produzione di almeno 3 copie stampate con timbro e firma dell'impresa installatrice/responsabile tecnico su ciascun foglio;
- Schemi planimetrici in formato Autocad dwg degli impianti elettrici/elettromeccanici realizzati o modificati, con produzione di almeno 3 copie stampate con timbro e firma dell'impresa installatrice/responsabile tecnico su ciascun foglio;
- Dichiarazione di Conformità CE relativa ai quadri elettrici (Norma CEI 17-13 per quadri con In > 125A - Norma CEI 23-51 per quadri con In <125A);
- Listati di programmazione dei PLC;
- CD con software di programmazione dei PLC;
- Tarature degli inverter;
- Tarature degli interruttori magnetotermici e differenziali;
- Tarature degli interruttori termici;
- Protezione termica statore ove presente;
- Eventuali unità di allarme se esistono e loro sistemi di interfacciamento;
- Foto in formato digitale dei lavori realizzati e relativi particolari su CD;
- Schede tecniche delle apparecchiature installate (misuratori, valvole motorizzate, ecc.);
- Dati e schede tecniche delle elettropompe sommergibili e di superficie installate sia della parte relativa al motore elettrico che della parte relativa alla pompa idraulica;
- Manuali di funzionamento elettropompe installate/inverter;
- Rapporto di verifica funzionale, redatto sulla base dei modelli messi a disposizione della stazione appaltante, con l'indicazione di tutte le prove effettuate spuntate e con l'indicazione di tutte le verifiche previste dalla normativa vigente comprese quelle sulla funzionalità dell'impianto;
- Configurazioni degli apparati installati (inverter, sonde di livello, misuratori di portata/livello/ecc.);

b) Cabine elettriche di trasformazione MT-BT

- Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M. 37/08 comprensiva degli allegati obbligatori;
- Progetto esecutivo AS-BUILT (obbligatorio per impianti con potenza impegnata superiore a 6 KW o con superficie > 200 mq), schema impianto, relazione con tipologia dei materiali utilizzati, certificato CCIAA, con eventuale riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, se trattasi di interventi su impianti esistenti;
- Impianto di terra : dispersore di terra, valore resistenza di terra, schema impianto di terra realizzato, ecc.;
- Dichiarazione di Adeguatezza DK 5600 (DIDA) e suoi allegati (in caso di adeguamento cabine MT);

- Schemi elettrici unifilari e funzionali dei quadri (in formato Autocad dwg) apparecchiature ed impianti realizzati o modificati, con produzione di almeno 3 copie stampate con timbro e firma dell'impresa installatrice/responsabile tecnico su ciascun foglio;
- Schemi planimetrici in formato Autocad dwg degli impianti realizzati o modificati, con produzione di almeno 3 copie stampate con timbro e firma dell'impresa installatrice/responsabile tecnico su ciascun foglio;
- Dichiarazione di Conformità CE relativa ai quadri elettrici (Norma CEI 17-13 per quadri con $I_n > 125A$ - Norma CEI 23-51 per quadri con $I_n < 125A$);
- Manuali di funzionamento e schede tecniche apparecchiature installate (trasformatori, sezionatori, UPS, rifasamento, ecc.);
- Foto in formato digitale dei lavori realizzati e relativi particolari su CD;
- Rapporto di verifica funzionale, redatto sulla base dei modelli messi a disposizione della stazione appaltante, con l'indicazione di tutte le prove effettuate spuntate e con l'indicazione di tutte le verifiche previste dalla normativa vigente comprese quelle sulla funzionalità dell'impianto;

c) **Vasche, manufatti idrici, gallerie**

- Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M. 37/08 comprensiva degli allegati obbligatori;
- Progetto esecutivo AS-BUILT (obbligatorio per impianti con potenza impegnata superiore a 6 KW o con superficie > 200 mq) con dimensionamento, verifiche e taratura dei dispositivi di protezione, schema impianto, relazione con tipologia dei materiali utilizzati, certificato CCIAA, con eventuale riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, se trattasi di interventi su impianti esistenti;
- Impianto di terra: caratteristiche dispersore di terra, valore resistenza di terra, schema dell'impianto di terra realizzato, ecc.;
- Schemi elettrici unifilari e funzionali dei quadri elettrici (in formato Autocad dwg), apparecchiature ed impianti realizzati o modificati, con produzione di almeno 3 copie stampate con timbro e firma dell'impresa installatrice/responsabile tecnico su ciascun foglio;
- Schemi planimetrici in formato Autocad dwg degli impianti elettrici realizzati o modificati, con produzione di almeno 3 copie stampate con timbro e firma dell'impresa installatrice/responsabile tecnico su ciascun foglio;
- Dichiarazione di Conformità CE relativa ai quadri elettrici (Norma CEI 17-13 per quadri con $I_n > 125A$ - Norma CEI 23-51 per quadri con $I_n < 125A$);
- Foto in formato digitale dei lavori realizzati e relativi particolari su CD;
- Tarature degli interruttori magnetotermici e differenziali;
- Schede tecniche delle apparecchiature installate (misuratori, valvole motorizzate, ecc.);
- Rapporto di verifica funzionale, redatto sulla base dei modelli messi a disposizione della stazione appaltante, con l'indicazione di tutte le prove effettuate spuntate e con l'indicazione di tutte le verifiche previste dalla normativa vigente comprese quelle sulla funzionalità dell'impianto;
- In caso di rifacimento parziale dell'impianto l'appaltatore deve comunque dichiarare nella Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M. 37/08 e nell'attestazione di collaudo che le modifiche apportate all'impianto sono tecnicamente compatibili con il resto dell'impianto preesistente e che esse garantiscono la sicurezza elettrica e la funzionalità dell'intero impianto come modificato.

- L'appaltatore ha l'obbligo altresì di supportare il RPT e il DL nella fase di deposito al genio civile delle opere attraverso il portale AINOP dedicato alle opere pubbliche finanziate dallo stato, in ogni fase di esecuzione dell'opera, dall'avvio, alle eventuali varianti, alla fase di collaudo.
- La produzione, a seguito di richiesta della D.L., delle certificazioni di tutti i materiali ed apparecchiature (tubazioni, calcestruzzi, acciai, pozzetti, cavi elettrici, apparecchiature idrauliche, elettriche ed elettromeccaniche e quant'altro) che verranno impiegati nella costruzione con particolare riferimento alle certificazioni dei produttori, dei soggetti che commercializzano e posano in opera i predetti materiali in modo tale da poter ricostruire l'intero iter di provenienza del materiale dalla produzione alla installazione in opera. Comunque prima della messa in opera dei materiali ed apparecchiature del loro approvvigionamento l'impresa è tenuta ad inviare le specifiche tecniche dei predetti materiali ed apparecchiature al Direttore dei Lavori che esprimerà il proprio parere in merito alla conformità alle prescrizioni di capitolato. Per quanto concerne la produzione dei quadri elettrici, la stessa potrà iniziare solo dopo la formale approvazione della D.L. degli schemi elettrici di potenza, comando e controllo. Non è comunque ammessa, pena la rimozione, la messa in opera di materiali ed apparecchiature senza il preventivo nulla osta del Direttore dei Lavori. L'impresa è altresì tenuta a produrre copia di tutti i documenti fiscali (fatture, documenti di trasporto, ecc. ecc.) relativi ai materiali impiegati nei lavori al fine della verifica della provenienza costruttiva ovvero se paese della comunità Europea o assimilato o extra Comunità europea per la verifica degli standards qualitativi.

10.8 DANNI PRODOTTI ALLE OPERE DA TERZI DALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI FINO ALL'APERTURA AL TRANSITO

L'Appaltatore è obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice.

L'Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle aree interessate dall'intervento oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che CIIP, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa dell'Appaltatore.

10.9 RESPONSABILITÀ PER DIFFORMITÀ E I VIZI DELL'OPERA

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti, e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

10.10 COMPENSO DEL COLLAUDATORE

I compensi a favore dei collaudatori sono a carico della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 113 comma 1 del Codice, previsti fra le somme a disposizione del QE, di cui al presente progetto.

11. DISCIPLINA ECONOMICA

11.1 REMUNERATIVITÀ DEI PREZZI CONTRATTUALI

L'importo dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori è stato complessivamente determinato nell'ammontare a corpo di € 8.308.973,84, comprensivo delle spese di progettazione esecutiva.

I prezzi delle varie voci di lavorazione inclusi nell'elenco prezzi contrattuale si riferiscono singolarmente a lavori, prestazioni e forniture interamente finiti e completi in ogni loro parte anche accessoria, ed eseguiti, a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni e modalità indicate nel Contratto, in esatta rispondenza allo scopo cui sono destinati e per tale ragione coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto medesimo, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico di CIIP, ed inoltre tutti quelli che, anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento dei relativi lavori, prestazioni e forniture.

Con la presentazione dell'offerta e la successiva firma del Contratto, l'Appaltatore ne riconosce la piena remuneratività, anche con riferimento specificità connesse ai luoghi di esecuzione dell'appalto ed ai prezzi ivi indicati (indipendentemente dal loro utilizzo ai fini della determinazione della stima dei lavori) che si intendono accettati in base ai calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

L'importo contrattuale e anche detti prezzi coprono, quindi, nel loro insieme, l'utile dell'Appaltatore oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed alee a quelle inerenti il compimento delle opere oggetto dell'appalto, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed entro i termini del Contratto di appalto. In particolare, sono comprese nel corrispettivo dell'appalto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese generali e gli ulteriori oneri di seguito elencati:

- Spese generali:

- a) le spese di Contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del DL o del RUP o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione (anche con scavi, sondaggi sia continui che discontinui, rilevazione fisica, elettronica e/o elettromagnetica), ivi inclusi i rilievi di tutti i servizi tecnologici esistenti ed interferenti, sia pubblici che privati con le opere da realizzare;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di Direzione Lavori;
- m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

- o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.lgs. n.81/2008, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 95 comma 10 del Codice;
- p) gli oneri generali e particolari previsti dalle specifiche tecniche;
- q) gli oneri eventuali riferiti alla propria offerta tecnica e quelli previsti nel presente capitolato a carico dell'Appaltatore.

- Oneri ulteriori, oltre a quelli riportati in altre parti del presente Capitolato:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, i trasporti, i cali, le perdite, gli sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi luogo, anche se fuori dalla sede stradale;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;
- d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo;
- e) tutti gli oneri per la sicurezza, determinati da apposito computo, saranno corrisposti a corpo proporzionalmente all'avanzamento dei lavori;
- f) fermo di cantiere dovuto alle interferenze suddette e/o agli interventi degli Enti gestori dei servizi oppure dovuti all'intervento dei privati proprietari di singoli allacci alle reti tecnologiche esistenti e/o ad interventi e direttive degli Enti titolari delle strade interessate ai lavori;
- g) assistenza, con presenza in cantiere, ai predetti Enti gestori dei servizi o ai privati ed alle imprese da loro incaricate in relazione agli interventi da eseguire, compreso l'onere economico della eventuale realizzazione di opere o manufatti che si rendesse necessario eseguire per evitare il fermo lavori;
- h) fermo cantiere dovuto ad interferenze con patrimonio e beni soggetti a tutela ambientale, paesaggistica, architettonica o archeologica o con qualsiasi altro bene soggetto ad autorizzazione e/o vincolo;
- i) assistenza con presenza in cantiere agli Enti preposti alla tutela, di cui al precedente punto "d", o alle imprese da loro incaricate in relazione agli interventi da eseguire;
- l) tempi morti di qualsiasi specie e natura che si dovessero verificare nella esecuzione dei lavori con particolare riferimento all'utilizzo a nolo delle attrezzature, automezzi e mezzi meccanici, nonché ad eventuali trasporti;
- m) tutte le prove di carico, le prove di tenuta, le verifiche, i prelievi e le prove di laboratorio o da effettuare in sito sui materiali impiegati e/o da impiegarsi nell'esecuzione dei lavori, che la D.L. od il collaudatore ritenesse necessarie;
- n) carico, trasporto e scarico del materiale di risulta proveniente da scavi, demolizioni, rimozioni, ecc. ecc., sino a scarica autorizzata ivi compreso ogni onere relativo o, a giudizio insindacabile della D.L. per quei materiali che possano essere utilmente reimpiegato, in luogo che verrà indicato di volta in volta dall'Amministrazione nell'ambito del territorio di propria competenza;
- o) pratiche tecnico - amministrative per richieste di permessi o autorizzazioni relativi agli interventi da effettuare sulle reti tecnologiche di servizi pubblici, compresi anche gli occorrenti elaborati grafici da redigere;
- p) tutti i permessi e le autorizzazioni per le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, passi carrabili, ecc. ecc., e relative pratiche tecnico - amministrative che si dovessero effettuare per acquisire le autorizzazioni all'esecuzione dei lavori;
- q) i materiali, forniti dall'Impresa, dovranno provenire da note Ditte specializzate italiane o estere di primaria importanza e dovranno essere accettati dalla D.L.;
- r) i materiali stessi dovranno corrispondere a quanto espressamente previsto nella voce d'elenco o, in subordine, dalle Norme UNI, dalle Norme ENV, dalle Norme ISO, dalle Norme CNR, dalle Norme CEI, dalle norme DIN o ad altre Norme ufficiali in vigore italiane od estere o che potranno essere emanate nel corso dei lavori.

L'Appaltatore con la firma del Contratto riconosce di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse necessario per l'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali. In relazione alla riconosciuta remuneratività dell'importo contrattuale nonché del complesso dei prezzi d'elenco contrattuali, nessuna riserva potrà essere avanzata in ordine alla pretesa non remuneratività di singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che l'abbia determinata.

I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili.

11.2 REVISIONE PREZZI

In deroga a quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, CIIP SpA procederà ad eventuali compensazioni, in aumento o in diminuzione, del corrispettivo d'appalto, correlato a ciascun pagamento in acconto.

In attuazione dell'articolo 29, d.l. n. 4/2022, convertito in legge 25/2022, con le modalità ivi previste, si procederà alla compensazione nel caso di variazioni dei prezzi e dei costi standard dei singoli materiali utilizzati dall'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni, sulla base di idonea, preventiva istruttoria da parte della Direzione dei lavori.

A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a presentare all'Amministrazione l'istanza di compensazione, prima dell'emissione del certificato di pagamento in acconto del corrispettivo, da parte del Responsabile del procedimento.

La valutazione riguarderà soltanto le variazioni dei prezzi dei materiali utilizzati nelle lavorazioni e contabilizzati in relazione a ciascun semestre di attività, che risultino superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, e saranno riconosciute per la parte eccedente il 5% e comunque, in misura pari all'80% di detta eccedenza, nei limiti delle risorse disponibili.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

11.3 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le variazioni intervenute nel corso dei lavori possono determinare la necessità di determinazione di NN.PP. per i quali si procede ai sensi della normativa vigente e della procedura CIIP.

I Nuovi Prezzi determinati e approvati sono riportati su apposito verbale di concordamento tra DL e Appaltatore e approvati dal Responsabile del procedimento, oppure vengono definiti all'interno dell'Atto di Sottomissione/Aggiuntivo per l'approvazione della perizia di variante.

Se l'Appaltatore non accetta i Nuovi Prezzi così determinati ed approvati, la Stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi; ove l'Appaltatore non iscriva riserva sugli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Nella definizione di un nuovo prezzo la Direzione Lavori e il RPT-RPA della CIIP terranno conto in sequenza delle seguenti fonti di supporto:

1. Prezziario CIIP vigente
2. Prezziario Ufficiale Regione Marche vigente
3. Altri Prezziari Ufficiali (a solo titolo indicativo e non esaustivo ANAS, Cratere,)
4. Analisi del Nuovo Prezzo

11.4 ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO

L'Impresa ha diritto alla corresponsione dell'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In ragione della tipologia di finanziamento - **“Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico” dell'Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** – concesso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), e della sua precipua modalità temporale di erogazione a favore della CIIP Spa in qualità di Soggetto Attuatore, **non si rilevano le condizioni economiche finanziarie per concedere l'anticipazione nella misura pari al 30% dell'importo contrattuale.**

Nel caso di specie l'anticipazione verrà erogata nei seguenti termini:

A. quanto al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva, la **Stazione appaltante vi provvede :**

- **con un acconto del 20 % dell'importo contrattuale di progettazione entro 15 giorni dalla data di consegna del servizio;**
- **con il saldo dell'80% dell'importo contrattuale di progettazione entro 30 gg dalla data di validazione del progetto esecutivo (art. 3.6 del presente Capitolato Speciale) da parte del Responsabile del Procedimento Tecnico.**

I pagamenti del corrispettivo della progettazione esecutiva sono subordinati alla regolare approvazione della medesima progettazione esecutiva redatta a cura dell'Appaltatore e all'efficacia della polizza assicurativa di cui al paragrafo 13.2 del presente Capitolato. Gli stessi pagamenti, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali con la relativa ripetizione. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

Se la progettazione esecutiva è eseguita dallo staff tecnico dell'Appaltatore, di cui all'articolo 79, comma 7, del Regolamento generale, il pagamento dei corrispettivi di progettazione esecutiva è effettuato a favore dell'Appaltatore.

Il pagamento è effettuato previa acquisizione del DURC del progettista. Il DURC non è richiesto se il progettista non ha dipendenti o collaboratori soggetti alla contribuzione all'INPS (comprese le gestioni separate) né all'INAIL e, comunque, non sia tenuto all'iscrizione né all'INPS (comprese le gestioni separate) né all'INAIL, in quanto titolare di iscrizione alle Casse professionali autonome; in tal caso in luogo è acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti tali condizioni, salvo che questa sia già nella disponibilità della Stazione appaltante e quanto dichiarato non abbia subito variazioni.

Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico dell'appaltatore, di cui all'articolo 79, comma 7, del Regolamento generale, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di progettazione esecutiva è effettuato a favore dell'appaltatore, purché questi presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo successivo pagamento utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione definitiva.

B. quanto al pagamento del corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori, progressivamente, in quota parte rispetto alla misura pari al 20%, e sarà devoluta con il consenso dell'Appaltatore.

In particolare, l'anticipazione sarà erogata:

- **Quanto al 33% del 20% entro 15 giorni dall'inizio lavori, certificato sulla base del relativo verbale di consegna;**

- **Quanto al 33% del 20% all'inizio del decimo mese dall'inizio dei lavori, certificato dalla Direzione dei lavori;**
- **Quanto al rimanente 34% all'inizio del ventesimo mese dall'inizio dei lavori certificato.**

Il recupero graduale dell'anticipazione concessa è pari al 8,25% dell'importo erogato in relazione a ciascun S.A.L. emesso.

La sopraindicata erogazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva tramite rilascio del DURC ed alla regolarità fiscale.

L'Appaltatore è obbligato alla preventiva presentazione di una **garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria, che deve corrispondere al prezzo dell'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario per il recupero della medesima anticipazione, secondo quanto previsto dal cronoprogramma dei lavori.**

La menzionata garanzia è rilasciata da imprese bancarie, secondo lo schema tipo approvato con decreto n. 31/2018 del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, autorizzate ai sensi del D.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.).

L'importo di tale garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di CIIP, e sarà recuperata mediante trattenuta su ciascun certificato di pagamento, proporzionalmente al numero di SAL previsti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi a lui imputabili, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice; in tal caso la quota di anticipazione non ancora recuperata sui SAL è restituita integralmente e su tale somma sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

L'impresa ha l'obbligo di fare anticipazioni in denaro per il pagamento di quelle fatture, forniture o lavori che l'Amministrazione volesse eseguire direttamente. Tali anticipazioni le verranno rimborsate con la rata di acconto o di saldo successiva all'anticipo con l'interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente all'atto della stipula del contratto, maggiorato dell'1 % (un punto percentuale).

Le fatture, regolarmente quietanzate, dovranno essere intestate alla Stazione Appaltante.

11.5 PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, al raggiungimento nell'esecuzione dei lavori, contabilizzati ai sensi degli articoli successivi del presente capitolato, dell'importo di € **800.000,00 (ottocentomila euro)**, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 % (art. 30 comma 5 bis del Codice) da svincolarsi in sede di conto finale, dopo l'approvazione da parte di CIIP del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

Nei termini previsti dalle procedure CIIP e dal Contratto, all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti, il DL redige la relativa contabilità e il Responsabile del Procedimento emette, entro il termine di 7 (sette) giorni, ai sensi dell'art. 195 del Regolamento Generale, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il" con l'indicazione della data e deve essere trasmesso alla Stazione Appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento.

L'emissione di ogni certificato di pagamento, è subordinata:

- all'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del DURC dell'affidatario dei lavori e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile;
- all'avvenuta trasmissione da parte dell'Appaltatore delle fatture quietanzate del subappalto nel caso in cui non si sia proceduto al pagamento diretto dei subappaltatori.

A valle della ricezione del certificato di pagamento, l'Appaltatore può emettere fattura con le modalità indicate al paragrafo 14.7 "Modalità di fatturazione". CIIP provvede al pagamento del già menzionato certificato nei termini previsti dalle procedure CIIP e dal Contratto (comunque non oltre 30 gg. dalla data di emissione del certificato di pagamento) mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'Appaltatore.

Nel caso in cui vengano rilevate delle non conformità in ambito di gestione ambientale gravanti sul PGA o su parti dell'opera, queste non potranno essere ammesse a SAL, oltre che a generare specifiche trattenute sugli importi spettanti all'Appaltatore, fintantoché la Direzione Lavori di CIIP non le abbia dichiarate risolte.

Resta inteso che tutte le categorie di lavori in appalto si intendono regolarmente eseguite soltanto dopo l'avvenuto corretto smaltimento dei materiali, previsto a carico dell'appaltatore; pertanto, non si procederà alla loro contabilizzazione fintantoché l'Appaltatore non avrà ottemperato alle relative prescrizioni.

11.6 PAGAMENTI A SALDO

All'esito positivo del collaudo, il Responsabile del Procedimento, accertato il conto finale dei lavori, rilascia il certificato di pagamento, non oltre 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai fini dell'emissione da parte dell'Appaltatore della fattura relativa all'ultima rata a saldo. Resta inteso che il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 c.c.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine non superiore a 30 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione finale entro i successivi 60 giorni.

La rata di saldo, ove nulla osti, è pagata entro 30 giorni dall'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo previa consegna da parte dell'Appaltatore della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice.

11.7 RITARDI NEI PAGAMENTI

I ritardi nei pagamenti non danno diritto all'Appaltatore a pretendere indennità di qualsiasi specie, né a rallentare o sospendere la regolare esecuzione dei lavori, né a pretendere la risoluzione del contratto.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 30 giorni, oltre al termine stabilito, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora in base a quanto previsto al presente articolo, in misura convenzionale, per effetto degli artt. 1224 e 1284 del Codice Civile, in accordo tra le Parti, valutati nel 3%.

Gli interessi di cui al presente articolo non sono dovuti nel caso e per il tempo in cui il pagamento non possa essere effettuato per impedimento imputabile all'Appaltatore, quali pignoramenti, sequestri od altri fermi legali, ecc. ecc. ovvero per causa di forza maggiore ovvero per ritardi da parte degli enti previdenziali, assicurativi ed assistenziali nel rilascio delle dichiarazioni liberatorie ovvero per ritardi imputabili alle amministrazioni pubbliche.

11.8 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E SPLIT PAYEMENT

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, in conformità a quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all'art. 1 commi da 209 a 214.

Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio di riferimento corrispondente all'ufficio di CIIP S.p.A. responsabile del pagamento, come previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione elettronica.

La trasmissione delle fatture dovrà avvenire tramite il sistema di interscambio (sdi) dell'Agenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito www.fatturapa.gov.it.

La fattura elettronica dovrà essere compilata secondo le "Istruzioni operative per la compilazione della FatturaPA" pubblicate sul sito istituzionale di "CIIP S.p.A.", più specificatamente dovranno essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG e il codice CUP relativi al lotto/gara di interesse.

La Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), all'art. 1, comma 629, ha inserito nel D.P.R. 633/1972 il nuovo articolo 17-ter, con il quale viene introdotto un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA per le operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione, Stato o enti pubblici, il c.d. Split Payment. In base alle nuove disposizioni l'imposta regolarmente addebitata in fattura dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio non dovrà essere pagata dal cessionario o committente (ente pubblico) il quale dovrà effettuare il pagamento solo dell'imponibile, mentre l'IVA dovuta verrà trattenuta e versata direttamente nelle casse dell'erario. Le fatture, in adempimento al nuovo regime dello Split Payment, dovranno riportare la seguente dicitura: "IVA a carico del committente ai sensi dell'articolo 17-ter DPR 633/72" o equipollente.

11.9 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato indicato nel Contratto e, salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 3 della Legge n.136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni modifica relativa ai dati identificativi del conto corrente indicato dovrà essere comunicata secondo le modalità precisate nel Contratto.

Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione e il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico indicati nell'epigrafe del Contratto.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

A tal fine, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del Contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente, dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.6 della Legge n.136/2010, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del Contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

11.10 CESSIONE DEI CREDITI

È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice ed in applicazione di quanto disposto dalla L. n. 52/1991.

Ai fini dell'opponibilità a CIIP della cessione dei crediti, l'atto di cessione dovrà essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante, mediante PEC o Raccomandata A.R., e, per conoscenza, al RUP, indicando espressamente il codice IBAN completo di numero di conto corrente (bancario/postale) sul quale deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto conto corrente si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

L'atto di cessione dovrà contenere l'indicazione del cedente, del cessionario, dell'importo e della natura del debito ceduto.

Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina l'inefficacia e l'inopponibilità della cessione nei confronti di CIIP.

Resta inteso che l'efficacia dell'atto di cessione è subordinata all'approvazione espressa – da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione – di CIIP che si riserva di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti giuridici e contabili per l'opponibilità della cessione medesima nonché l'effettiva regolarità dei pagamenti, da parte del cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.

Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, CIIP potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti dall'applicazione del presente Contratto.

11.11 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul lavoro saranno a carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'I.V.A. e di quelle che la legge espressamente pone a carico della Stazione Appaltante.

12. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

12.1 INDICAZIONI GENERALI DI CONTABILIZZAZIONE

L'attività di cui al presente Capitolato Speciale, in quanto riferito ad appalto integrato con modalità di affidamento a corpo, prevede una contabilizzazione sia della fase progettuale che dei lavori solo esclusivamente a corpo. Per completezza nella parte seguente sono comunque riportate le indicazioni di contabilizzazione anche dei lavori a misura, da utilizzarsi se e quando queste dovessero rendersi necessarie per i lavori non previsti nel presente appalto ma associabili in variante al contratto medesimo.

12.2 LAVORI A MISURA

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo quanto previsto nel CSA Lavori – Norme Tecniche, ovvero sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco e verbalizzate dal personale della Direzione Lavori, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. Il verbale di misurazione deve essere firmato dall'Appaltatore in caso di contraddittorio. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, ai sensi del presente Capitolato, e per tali variazioni risulti eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definitiva le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate "a misura". Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal DL.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalle specifiche tecniche del presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture a misura verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dall'elenco dei prezzi unitari allegato al Contratto, previa applicazione dello sconto offerto in gara se non già recepito nell'elenco prezzi.

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, per la parte oggetto di specifico sviluppo in quanto classificati come oneri "speciali", è effettuata dalla Direzione Lavori sulla base del preventivo assenso espresso dal CSE, ove nominato, in maniera rispondente alla quota parte di oneri effettivamente sostenuti dall'Appaltatore al raggiungimento dello stato di avanzamento.

Ai fini della tenuta della contabilità è consentito l'utilizzo di programmi informatizzati

12.3 LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del relativo lavoro (a corpo), nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.

Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto è fisso ed invariabile in quanto riferito all'opera considerata globalmente, senza che nessuna delle parti possa pretendere in corso d'opera, una modifica in più o in meno del suddetto prezzo sulla base di una verifica della quantità dei lavori effettivamente eseguiti.

La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità

richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

L'appaltatore e la Stazione Appaltante assumono l'alea rappresentata, reciprocamente, dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi che si rendano necessari rispetto alla quantità prevista in sede di offerta.

Nel caso in cui, per effetto di varianti adottate nel rispetto della normativa in vigore, si determinino variazioni o aggiunte non previste dal Contratto, i lavori ulteriori ed aggiuntivi saranno compensati con un corrispettivo ulteriore il quale potrà essere calcolato a misura. Resta inteso che in tale ultimo caso, le parti di opere rimaste invariate saranno, comunque, compensate secondo il prezzo a corpo accettato dall'appaltatore, indipendentemente dalla loro effettiva misura".

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dalle specifiche tecniche del presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate nel Contratto, anche attraverso la formulazione di sotto computi a misura che verranno redatti dalla Direzione Lavori ai fini della corretta applicazione delle percentuali di allibramento.

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, considerati complessivamente a corpo, è effettuata dalla Direzione Lavori sulla base del preventivo assenso espresso dal CSE, ove nominato, in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all'importo contrattuale.

Ai fini della tenuta della contabilità è consentito l'utilizzo di programmi informatizzati.

12.4 LAVORI IN ECONOMIA

Rientra nella facoltà della DL, l'esecuzione di lavori aggiuntivi (non previsti nel progetto originario) ma necessari a fini della piena funzionalità dell'opera appaltata, riconducibili a:

- **lavori in amministrazione diretta** previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;
- **accantonamenti per modifiche** di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016 nell'ambito dei settori ordinari e già inserite nel quadro economico del progetto esecutivo;
- ulteriori **risorse aggiuntive** reperibili nelle economie da ribasso d'asta, per modifiche delle opere **non preventivabili in sede di progetto**, nell'ambito dei settori ordinari, rese necessarie dalle circostanze regolate dall'articolo 106 del d.lgs. 50/2016 (e non indicate nel quadro economico);
- risorse aggiuntive, reperibili nelle economie da ribasso d'asta, per **modifiche delle opere, nell'ambito dei beni culturali**, rese necessarie dalle circostanze individuate dall'articolo 149 del d.lgs. 50/2016;
- accantonamenti per **imprevisti e ad eventuali lavori in amministrazione diretta** (non previsti nel progetto) che non superino complessivamente il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.

La contabilizzazione dei lavori in economia, eventualmente assegnati in quanto previsti dal Contratto o introdotti in sede di varianti è effettuata come segue:

- per quanto riguarda i materiali, secondo i prezzi dall'elenco prezzi allegato al Contratto per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta;

- per i trasporti, i noli e la manodopera, secondo le tariffe locali vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su queste ultime due componenti.

12.5 OPERE COMPLEMENTARI, RICOMPRESSE NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, NON OGGETTO DI AFFIDAMENTO IN ASSENZA DI COPERTURA FINANZIARIA

La stazione appaltante si riserva la possibilità di affidare all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 125 - comma 1 – lettera f) del D. Lgs 50/2016, **nel triennio successivo alla stipulazione del contratto di appalto principale**, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al presente appalto, **ulteriori opere complementari**, da considerarsi lavori analoghi a quelli aggiudicati con la presente gara, conformi alla progettazione definitiva, come nel seguito dettagliati:

- Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento n. 207/10 e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento, i lavori sono classificati come di seguito indicato:

Categoria (Allegato A del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo	%	Prevalente / Scorporabile	Subappaltabile
ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE	OG6	IV	SI	2.902.873,59 €	100	Prevalente ed unica	S I
				2.902.873,59 €	100		

L'importo della manodopera, così come determinato in fase di progettazione definitiva, è stimato nella misura di € 386.165,30.

Al solo fine indicativo e di calcolo dei requisiti professionali del progettista, l'importo stimato dell'onorario dei servizi di ingegneria, con riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia n.143 del 31.10.2013 così come sostituito dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 (pubblicato sulla GU n. 174 del 27 luglio 2016), ammonta complessivamente a € 40.429,06 come di seguito indicato:

Categorie d'opera (Allegato DM 17 giugno 2016)	Codice	Importo	%	Ammontare complessivo del corrispettivo
Idraulica	D.05	2.902.873,59 €	100.00	40.429,06 €
		2.902.873,59 €	100.00	40.429,06 €

- In relazione agli elaborati di riferimento del Progetto Definitivo, per la successiva elaborazione ed approfondimento nella fase esecutiva, si rappresenta ulteriormente quanto segue:

TR07 - DOCUMENTAZIONE GENERALE	
PARTE GENERALE	
ELENCO ELABORATI	
PLANIMETRIE DI INQUADRAMENTO	
Planimetrie su CTR - Tronco 7 - Tavola 2 di 2	PD_GEN_INQ_ATO5_TR03 E TR07_D-003_00
CONDOTTE E MANUFATTI DI LINEA	
ATO 5 - Tronco 7 - Forze	
Planimetrie progetto e varianti su fotopiano - tav 1 di 1	PD_CO_TR7_ATO5_TR03 E TR07_D-001_00
Profilo longitudinale tav 1 di 1	PD_CO_TR7_ATO5_TR03 E TR07_D-002_00
ATO 5 - Manufatti di Linea	
Dettaglio camerette di intercettazione, pozzetti di scarico e sfiati	PD_CO_ML_ATO5_TR03 E TR07_D-001_00
Sezioni di scavo	PD_CO_ML_ATO5_TR03 E TR07_D-002_00
Tipologico blocchi di ancoraggio	PD_CO_ML_ATO5_TR03 E TR07_D-003_00
COMPUTI E STIME	
Computo Metrico Estimativo	PD_CME_CME_ATO5_TR03 E TR07_R-006_00
Quadro economico dell'intervento	PD_CME_CME_ATO5_TR03 E TR07_R-007_00
Analisi nuovi prezzi	PD_CME_CME_ATO5_TR03 E TR07_R-008_00
Elenco prezzi unitari	PD_CME_CME_ATO5_TR03 E TR07_R-009_00

12.6 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA ED IN IMPIANTO

Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione Lavori.

Qualora determinati manufatti abbiano un valore che supera la spesa per la messa in opera è previsto il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

All'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal DL, da valutarsi a prezzo di Contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

Inoltre, su richiesta dell'Appaltatore, i manufatti prefabbricati e/o assemblati/preassemblati in c.a.p. e/o metallici potranno essere contabilizzati, così come constatati ed accettati dalla Direzione Lavori, presso gli stabilimenti dei fornitori sino al 35% del loro valore per come rilevabile sulla base delle percentualizzazioni previste nelle relative schede di avanzamento fisico e contabile e previa presentazione da parte dell'Appaltatore della documentazione comprovante l'acquisto dei manufatti necessari per l'esecuzione delle opere previste in Contratto e che ne attestino la destinazione degli stessi unicamente e specificatamente al Contratto di che trattasi.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e possono essere sempre essere rifiutati dal DL nel caso in cui lo stesso ne accerti l'esecuzione senza

la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Per le finalità di cui al presente articolo l'Appaltatore assume i seguenti specifici obblighi:

1. costituzione di apposita garanzia fideiussoria assicurativa e/o bancaria "a prima richiesta" ad ogni contabilizzazione di manufatti (presso gli stabilimenti dei fornitori) come sopra previsto, di importo pari al quantum riconosciuto da CIIP in contabilizzazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento secondo il programma lavori;
2. la custodia – ai termini del Codice /civile – di tutti i manufatti metallici approvvigionati e presenti presso gli stabilimenti dei fornitori con tutti i previsti oneri che ne conseguono;
3. farsi carico dei costi che derivano da circostanze, di qualsivoglia natura e tipo anche non imputabili all'Appaltatore medesimo, che impediscono la posa in opera dei manufatti;
4. sempre nel pieno rispetto del cronoprogramma lavori, farsi carico di tutti i costi di riapprovvigionamento dei manufatti occorrenti ai lavori de quibus in caso di attivazione di procedure esecutive che rendano indisponibili per qualsiasi motivo, anche non imputabile all'Appaltatore, i manufatti di cui trattasi;
5. farsi carico di tutte le spese necessarie a CIIP per la constatazione presso gli stabilimenti dei fornitori dei manufatti di cui sopra.

L'inadempimento di uno solo dei predetti obblighi annulla quanto concordato con il presente atto e libera CIIP dall'impegno di cui al presente paragrafo.

La polizza fideiussoria assicurativa e/o bancaria di cui al precedente punto 1 è immediatamente escussa da CIIP in caso di inadempimento nell'esecuzione dei lavori, in caso di interruzione o non completamento dell'opera, in caso di mancata posa in opera dei manufatti di cui al presente articolo, per qualsiasi causa, anche non imputabile all'Appaltatore, ovvero in caso di mancato adempimento anche di uno solo degli obblighi di cui ai precedenti punti. La predetta polizza sarà svincolata, previo benessere di CIIP, alla presenza di tali manufatti "a piè d'opera".

A fronte dell'anticipazione concessa da CIIP in favore dell'Appaltatore per la contabilizzazione dei manufatti e delle carpenterie metalliche, come previsto al presente articolo, ad ogni SAL che interverrà sino all'arrivo in cantiere dei manufatti e delle carpenterie metalliche, si applicherà una detrazione il cui importo risulterà dal calcolo degli interessi al tasso legale sul valore dei manufatti, di volta in volta stoccati anche in stabilimento, dalla data della contabilizzazione degli stessi alla data di presenza di tali manufatti "a piè d'opera"

Tutti i manufatti assemblati per i quali si procede all'accreditamento in contabilità prima della posa in opera rimangono nella custodia dell'Appaltatore e potranno essere sempre rifiutati dal DL, qualora ne sussistano le motivazioni tecniche, senza che l'Appaltatore abbia a pretendere ulteriori oneri o protrazione dei tempi.

Il pagamento dei materiali non costituisce accettazione degli stessi da parte della Stazione Appaltante. La responsabilità e la custodia di detti materiali rimane in capo all'impresa al pari dei lavori eseguiti.

13. CAUZIONI E GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

13.1 ASSICURAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione della progettazione esecutiva di cui all'art. 14, comma 6, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse in ogni caso sopportare a causa di eventuali errori progettuali.

La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al DM 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato di € 2.500.000,00.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

L'assicurazione deve essere stipulata, in alternativa:

- a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo
- b) dall'appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del Regolamento generale e la progettazione esecutiva sia redatta dal suo staff tecnico.

13.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi di legge l'Appaltatore è tenuto a fornire per la sottoscrizione del Contratto una "cauzione definitiva" ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Codice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La garanzia è prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conformità alla scheda tecnica 1.2 allegata al d.m. Sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31.

La firma della garanzia deve essere autenticata sia in merito all'identità, sia in merito all'esistenza dei poteri di firma in capo al sottoscrittore della Società/Compagnia che emette la polizza.

L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario ulteriore polizza o anche estensione della garanzia definitiva in merito agli adempimenti per l'attuazione delle migliorie offerte in sede di gara.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso offerto sia superiore al 20%, la garanzia pari al 10% è aumentata di 10 punti percentuali e ulteriormente incrementata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La Stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, nel corso dell'esecuzione dei lavori; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'escussione della

cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

La garanzia è progressivamente svincolata a norma dell'art. 103, comma 5 del Codice.

Le fidejussioni o le polizze assicurative di cui ai precedenti commi devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 secondo comma cod. civ. e la sua operatività entro 5 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Nel caso di raggruppamento di tipo verticale, la garanzia definitiva conterrà l'indicazione delle responsabilità assunte dalle singole mandanti, ciascuna per la propria parte di lavori da eseguire.

13.3 CAUZIONE A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO

Ai sensi dell'art. 103, comma 6 del Codice il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale, applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.

Resta convenuto che, anche quando dopo il collaudo nulla osti nei riguardi dell'Amministrazione alla restituzione della cauzione come sopra prestata, questa continuerà ad essere vincolata in tutto o in parte, a garanzia dei diritti dei creditori per titoli di cui all'art. 218 del Regolamento ed ogni qualvolta la rata di saldo, dovuta all'appaltatore non sia a giudizio dell'Amministrazione, sufficiente allo scopo.

13.4 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

La riduzione delle garanzie verrà operata ai sensi della normativa vigente in funzione ai certificati in possesso dell'Appaltatore nelle quantificazioni definite dal Codice.

In particolare, ai sensi dell'art. 93 al comma 7 è ammessa una riduzione sull'importo della garanzia per le aziende in possesso di determinate certificazioni:

- a) certificazione del sistema di qualità ISO 9000, ISO 45000, ISO 17000: **riduzione del 50%**;
- b) sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, rating di legalità, rating di impresa, certificazione SA 8000, certificazione OHSAS 18001, certificazione ISO 50001 (sistema di gestione dell'energia), UNI 11352, certificazione ISO 27001, certificazione sulla parità di genere (art. 46-bis codice della pari opportunità): **riduzione del 30%**;
- c) certificazione ambientale ISO 14001, marchio di qualità ecologica UE Ecolabel: **riduzione del 20%**;
- d) certificazione carbon footprint ai sensi della norma ISO 14067, inventario dei gas ad effetto serra ai sensi della norma ISO 14064: **riduzione del 15%**.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al presente articolo; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al presente articolo è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale, ovvero può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:

- a) l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
- b) l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al presente articolo non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento.

In caso di avvalimento della certificazione di sistema di qualità aziendale, per beneficiare della riduzione delle garanzie, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento, con espressa e puntuale previsione della messa a disposizione dell'impresa ausiliata di tutta la struttura organizzativa aziendale dell'impresa ausiliaria.

13.5 POLIZZA PER DANNI CAUSATI A TERZI

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di

collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai capoversi seguenti. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al DM attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 8.000.000,00, di cui:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 7.000.000,00;
 - partita 2) per le opere preesistenti: euro 1.000.000,00;
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 200.000,00
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai capoversi precedenti, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

13.6 POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE PER DANNI CAGIONATI ALLE OPERE (PER I LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE AL DOPPIO DELLA SOGLIA DI CUI ALL'ART.35, COMMA 1 LETT. A) DEL CODICE)

Ai sensi di dell'art. 103, comma 8 del Codice, per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35, comma 1 lett. a) del Codice, l'Appaltatore per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La Polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore della Stazione Appaltante non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

13.7 POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE POSTUMA PER DANNI CAGIONATI A TERZI

L'Appaltatore è obbligato a stipulare, per i lavori di cui al paragrafo precedente una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata.

14. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

14.1 MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D.lgs. n. 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi del D.lgs. n. 81/08, CIIP comunicherà all'Appaltatore il nominativo del Responsabile dei Lavori, qualora diverso dal RUP.

CIIP o il Responsabile dei Lavori comunicheranno all'Appaltatore il nominativo del CSE, che dovrà essere riportato nel cartello di cantiere, unitamente al nominativo del CSP.

L'Appaltatore provvederà:

- ad informare preventivamente i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, di tutti i rischi rilevati nell'area di lavoro all'atto della consegna degli stessi nonché di quelli individuati nel PSC fornito da CIIP (laddove previsto, ovvero del DUVRI laddove il PSC non fosse previsto);
- a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;
- a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante il corso dei lavori;
- a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà dei subappaltatori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d'opera od altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
- ad informare, immediatamente prima dell'inizio di ogni lavorazione, tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare.

CIIP si riserva, tramite la Direzione Lavori ed il personale incaricato, la facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti in cantiere per verificare il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto prescritto dal presente articolo e, più in generale, dalla vigente normativa in materia di sicurezza.

14.2 PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC, laddove previsto, predisposto dal CSP e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008. Il suddetto obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal CSE, laddove previsto.

L'Appaltatore deve produrre al CSE espressa accettazione del PSC ovvero può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Il CSE deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, in merito all'accoglimento o al rigetto delle proposte presentate; le decisioni del CSE sono vincolanti per l'Appaltatore.

L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17 comma 1 lettera a) e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3 del D.lgs. n. 81/2008, ove necessario.

14.3 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Appaltatore prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori, deve predisporre e consegnare al DL o, se nominato, al CSE, un POS, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera h) del D.lgs. n. 81/2008 i cui contenuti minimi sono descritti nell'allegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del D.lgs. n. 81/2008 l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici del presente capitolato nonché curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Quest'ultimo è tenuto alla trasmissione dei predetti POS al CSE.

14.4 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.lgs. n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il PSC o sostitutivo, ed il POS formano parte integrante del Contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto.

Ai sensi dell'art. 105 comma 14 del Codice, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

14.5 ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore è tenuto a prevedere, nei contratti stipulati con le altre imprese esecutrici, con lavoratori autonomi e con altri soggetti coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (quali fornitori in opera, noli a caldo, ecc.) l'obbligo da parte di questi di osservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 8 "Esecuzione dei lavori".

L' Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nell'ambito della Provincia di esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile e un Registro degli Infortuni per i cantieri del presente appalto.

Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al CSE, comprensiva delle necessarie deleghe di legge, il Direttore Tecnico deve essere nominato dall'esecutore Responsabile della Sicurezza in Cantiere (di seguito RSC) cui compete l'onere di adempiere a tutti gli obblighi dell'esecutore previsti dalle norme e dal presente Capitolato e in materia di Sicurezza Cantieri.

Il Direttore Tecnico di cantiere è incaricato dell'organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere, mantiene i rapporti con la Direzione Lavori, coordina e segue l'esecuzione delle prestazioni in Contratto e sovrintende all'adattamento, all'applicazione e all'osservanza dei piani di sicurezza. Il Direttore Tecnico di cantiere, nominato RSC, è responsabile altresì del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il RSC è l'interfaccia del CSE per tutte le attività connesse alla Sicurezza Cantieri relative anche agli altri soggetti esecutori. Il RSC dovrà avere le deleghe di legge prescritte per il Dirigente Delegato ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 81/08.

I compiti del RSC, a titolo non esaustivo, risultano i seguenti:

- verificare l'osservanza, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le misure di sicurezza previste dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli Ordini di Servizio per la Sicurezza (in seguito OSS) e dai verbali di coordinamento;
- presentare al CSE eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CSE;
- promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i soggetti esecutori, in attuazione dell'art. 97 del D.lgs. n. 81/08;
- verificare, preliminarmente alla trasmissione al Responsabile dei lavori (in seguito RDL) e/o CSE, la effettiva rispondenza della documentazione predisposta in materia di sicurezza cantieri da altri soggetti esecutori, e provvedere alla successiva trasmissione agli specifici destinatari;
- predisporre e trasmettere a RDL e/o CSE la documentazione prescritta a carico dell'esecutore o richiesta dal CSE ai sensi dei disposti normativi in materia di sicurezza cantieri, curandone i successivi aggiornamenti;
- trasmettere al CSE il Cronoprogramma settimanale aggiornato con previsione quindicinale;
- predisporre il Piano di Emergenza e curarne il costante aggiornamento;
- trasmettere al CSE l'organizzazione dell'esecutore in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, salvataggio, pronto soccorso, gestione dell'emergenza, integrando tale organizzazione con quanto in tal senso eventualmente predisposto dalle Autorità locali (Vigili del Fuoco, ASL, 118);
- trasmettere al CSE l'evidenza dell'avvenuto espletamento, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le formalità di loro competenza propedeutiche all'organizzazione della protezione cantieri prevista per l'esecuzione di lavori in presenza di esercizio;
- inoltre, il RSC deve assicurare la disponibilità in cantiere della seguente documentazione:
 - Notifica Preliminare ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. n. 81/08, esposta in maniera visibile all'interno del cantiere;
 - Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini di Servizio per la Sicurezza (OSS);
 - PSC;
 - Documentazione attestante la presa visione del PSC dal CSE da parte degli altri soggetti esecutori;
 - POS redatti e sottoscritti dalle Imprese esecutrici (Datore di Lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal RSC (come visto di congruità);
 - Specifiche attestazioni di conformità alle disposizioni del D.lgs. n. 81/08 di macchine, attrezzature e opere provvisori;

- Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove utilizzati, completi di libretto di autorizzazione ministeriale e eventuale progetto, se necessario;
 - Piano di Emergenza;
 - Copia aggiornata del “Libro Unico”;
 - Copia dei Registri Infortuni (o eventuale copia conforme), aggiornati periodicamente e comunque ad ogni evento registrato, di tutti i soggetti esecutori.
- infine, il RSC deve:
- elaborare e trasmettere al CSE le statistiche infortuni;
 - verificare l’adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli OSS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli Organi di vigilanza;
 - verificare la regolarità del contratto di lavoro applicato alle maestranze e predisporre gli elenchi e le dichiarazioni relative al personale, da consegnare al RDL;
 - partecipare, su richiesta del CSE, ad eventuali sopralluoghi congiunti;
 - provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di un cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione documentale.

L’ Appaltatore è tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un cartellino identificativo completo di dati anagrafici, con fotografia, numerato progressivamente, firmato dal RSC e registrato, con i dati relativi all’impresa di appartenenza, in un apposito elenco costantemente aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi documenti di riconoscimento.

L’ Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a fornire al RDL:

- una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica;
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco e copia del libro matricola unico dell’impresa distaccante;
- un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione, comprensivo delle specifiche contrattuali;
- un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a qualsiasi titolo ad operare in cantiere;
- copia della documentazione prevista dall’allegato XVII del D.lgs. n. 81/08 relativa a tutti i soggetti esecutori.

Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del RDL ed aggiornati mensilmente.

L’ Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono inoltre tenuti a trasmettere al RDL, per il tramite del CSE, la certificazione di regolarità contributiva in corso di validità prima dell’inizio delle lavorazioni ed, in seguito, ad ogni scadenza di validità della certificazione prodotta. L’ Appaltatore è tenuto a trasmettere al CSE, almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi prima dell’inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e, per le parti specifiche, del D.M. 10/3/1998” Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”. Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l’evoluzione dei lavori e dei cantieri. La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente periodo comporterà l’applicazione delle penali come indicato al paragrafo 11.11.

L’Appaltatore è obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere a termini della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale n. 3127/129 in data 19 febbraio 1959. L’Appaltatore dovrà fornire le prescritte tabelle delle dimensioni minime di

m.3 x m.2. Le tabelle dovranno rispondere a quanto prescritto dall'art.105 comma 15 del Codice. In prossimità delle testate dei cantieri per lavori stradali (di durata superiore a 7 giorni lavorativi), l'Appaltatore dovrà collocare apposite tabelle indicative dei cantieri stessi nei modi e con le caratteristiche previste dall'art. 30 (fig. II- 382) del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.

L' Appaltatore è tenuto alla immediata comunicazione al DL e al CSE di ogni infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione della documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione dell'eventuale prolungamento di quest'ultima. Inoltre, per ogni infortunio grave (periodo di prognosi uguale o superiore ai 15/20 giorni), l'esecutore dovrà trasmettere al CSE una relazione, contenente le informazioni minime previste dal formato precedentemente trasmesso dallo stesso CSE, in cui siano descritte le modalità di accadimento dell'infortunio/incidente, i soggetti coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative azioni intraprese.

L' Appaltatore è tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al DL/CSE la statistica degli infortuni occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli degli altri soggetti esecutori, accompagnata dai dati necessari alla loro elaborazione (numero infortuni, giorni di prognosi, ore lavorate) e da copia dei relativi Registri Infortuni, con evidenziati, ove necessario, gli infortuni relativi all'appalto in oggetto.

L' Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al CSE l'ingresso di nuove imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.), ad effettuare il coordinamento con le relative attività rispetto ai cantieri oggetto dell'Appalto ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n. 81/08 dandone evidenza al CSE mediante la trasmissione, prima dell'inizio delle attività in cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante l'attività di coordinamento.

L' Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il CSE della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli, entro il giorno successivo alla visita effettuata dagli Enti stessi, copia di eventuali provvedimenti emessi relativi alle attività dei cantieri oggetto dell'Appalto.

14.6 INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

L'Appaltatore è obbligato, durante l'esecuzione dei lavori, all'osservanza delle prescrizioni dei documenti di sicurezza; qualora ciò non avvenga, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, laddove nominato, ai sensi dell'art. 92 comma 1 lett. e) del D.lgs. n. 81/2008, segnala a CIIP ed al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta all'Appaltatore, le inosservanze alle disposizioni di legge e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008, e propone la sospensione dei lavori, senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale, essendo imputabile a fatto e colpa dell'Appaltatore stesso.

In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione di sicurezza impartita, l'Appaltatore sarà formalmente diffidato e posto in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Ferma restando la facoltà di CIIP di risolvere il Contratto ai sensi del citato art. 1456 c.c., laddove riscontri gravi inadempimenti da parte dell'Appaltatore con riferimento agli obblighi sulla sicurezza, ovvero anomalie nella conduzione del lavoro o inottemperanza alle disposizioni dei Piani di Sicurezza, applicherà sull'importo del primo SAL utile una detrazione dalla corrispondente aliquota dei costi della sicurezza commisurata alla gravità della inadempienza, in conformità a quanto previsto dall'art. 4.1.6 dell'All. XV del D.lgs. n. 81/2008. Tale detrazione sarà riaccreditata dal DL senza interessi con l'emissione del primo SAL utile successivo alla risoluzione delle inosservanze riscontrate ed approvazione del CSE.

15. CONTROVERSIE E SCIoglimento DEL CONTRATTO

15.1 CONTESTAZIONI

Il Direttore dei lavori o l'Appaltatore comunicano al Responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il Responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del procedimento è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

15.2 RISERVE

Il registro di contabilità può essere firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui in premessa, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

L'Appaltatore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

15.3 ACCORDO BONARIO

Ai sensi dell'articolo 205 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 6 dello stesso articolo.

Il Responsabile deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 dell'art. 205 del D.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 205 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile del procedimento, acquisita entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 205 del D.lgs. n. 50/2016 la relazione riservata della DL e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il Responsabile del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il Responsabile del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16 del D.lgs. n. 50/2016. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 205 del D.lgs. n. 50/2016.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il Responsabile del procedimento, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

15.4 TRANSAZIONE

Ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs. n. 50/2016 anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000,00 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito il parere di un legale interno alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il Responsabile del procedimento. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

15.5 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda alla risoluzione delle controversie mediante accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Ascoli Piceno ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

15.6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del Codice, in quanto applicabili e compatibili, CIIP può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, oltre che in tutti i casi già previsti in altri articoli del presente Capitolato, al verificarsi di una o più delle condizioni di cui all’art. 108, comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché nei casi di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

CIIP è inoltre tenuta a risolvere il contratto, durante il periodo di sua efficacia, al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 108, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016. La risoluzione del contratto dovrà essere decisa dall’Organo competente di CIIP, su proposta del Responsabile del Procedimento, con le conseguenze di legge e fatto comunque salvo il risarcimento dei danni subiti e maggiori spese sostenute da CIIP per provvedere, per la durata convenzionale del contratto, all’espletamento dell’appalto.

L’accertamento del grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, avviene da parte del direttore dei lavori che invia al responsabile del procedimento la relazione particolareggiata e formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza dell’esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, non possa proseguire con il soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell’art. 6 della legge 120 del 2020, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità: a) procede all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell’ambito del quadro economico dell’opera; b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato; c) indice una nuova procedura per l’affidamento del completamento dell’opera; d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell’opera ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l’impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche in caso di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1 dell’art. 5 della legge 120/2020 nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76.

Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il responsabile del procedimento, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato

di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

La Stazione Appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, oltre che in tutti i casi già previsti nel presente Capitolato, anche al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) grave inadempimento alle disposizioni di CIIP riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del lavoro;
- c) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi degli articoli 80, comma 1 e 108, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del lavoro o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei lavori forniti alle specifiche di contratto;
- h) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori o ai piani di sicurezza di cui al presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.

15.7 ESECUZIONE IN DANNO

In caso di inadempimento dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni il DL, dopo aver verificato in contraddittorio con l'Appaltatore gli effetti dell'intimazione impartita, e compilato l'apposito verbale, può, constatato il persistere dell'inadempimento, proporre al RUP, l'esecuzione

d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente, sempreché le stesse non superino il limite d'importo pari a 200.000,00 euro.

15.8 RECESSO DAL CONTRATTO

È in facoltà di CIIP, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del servizio oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso, ivi incluso il Contratto Quadro, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 109 del Codice.

L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e continuativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato art. 109, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare a CIIP i servizi eseguiti. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino, nonché il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.

Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva delle opere eseguite e dell'ulteriore documentazione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte valere dall'Appaltatore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.

15.9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE n. 679/2016, la Stazione appaltante si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Appaltatore nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 13 della legge citata.

L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 della legge citata; in particolare potrà richiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

15.10 RINVENIMENTI

Nell'ipotesi di rinvenimento di oggetti di pregio intrinseco ed archeologico nel corso delle demolizioni, degli scavi e comunque nella zona dei lavori, essi spettano di pieno diritto alla Stazione appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.

L'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

16. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

16.1 NORME GENERALI DI VALUTAZIONE

Fermo restando il costo dei lavori nel caso di appalto a corpo, le norme generali di misurazione per la contabilizzazione in caso di redazione di perizie o per la contabilizzazione di eventuali lavori a misura e gli oneri e magisteri compresi nelle varie lavorazioni si intendono stabiliti come di seguito.

16.2 SCAVI IN GENERE

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere, l'Appaltatore dovrà ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri
- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
- gli scavi di fondazione e per la posa delle condotte, se non diversamente specificato nelle singole voci dei lavori, saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione, o la larghezza prescritta per le condotte, per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi. Vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato, con il prezzo unitario di elenco, ogni maggiore scavo.

Tuttavia, per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, saranno applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

16.3 RILEVATI E RINTERRI

Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco saranno previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

16.4 TUBAZIONI IN GENERE

Le tubazioni saranno normalmente valutate al metro lineare per il loro effettivo sviluppo. Se non diversamente specificato nelle relative voci di contratto, saranno compresi tutti quei pezzi speciali necessari per giunzioni, curve, derivazioni e montaggio di apparecchiature.

16.5 POZZETTI DI MANOVRA, ISPEZIONE ECC.

I pozzetti di manovra, sfiato, scarico, quelli di deviazione, incrocio, caduta, le caditoie e simili, saranno, se non diversamente specificato nelle relative voci di contratto, valutate a numero e comprenderanno oltre il manufatto, le relative opere per eventuale formazione di sagomature e pendenze del fondo, rivestimenti, pezzi speciali quali tegole di fondo, pilette, eventuali guarnizioni o bicchieri di imbocco in entrata ed uscita nelle pareti e dispositivi di chiusura e coronamento e comunque, se non diversamente detto, ogni componente compreso entro il volume del manufatto.

16.6 PEZZI SPECIALI ED APPARECCHIATURE

Se non diversamente specificato, saranno valutati a numero e comprenderanno ogni accessorio, quali guarnizioni, bullonerie, eventuali selle di appoggio o staffe e simili.

16.7 ALLACCIAMENTI ALLE CONDOTTE

Di norma, saranno valutati a numero, a meno di casi particolari espressamente indicati nelle relative voci, e comprenderanno ogni operazione per la messa in opera e la fornitura di ogni componente per dare l'allaccio funzionante e collegato fino all'utenza, comprendendo le necessarie eventuali operazioni per la foratura della condotta da cui si derivano, le prove di tenuta e quant'altro necessario.

16.8 RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI

Se non diversamente specificato, quelli lungo l'asse delle condotte saranno valutati al metro lineare per la larghezza fissata in progetto, indipendentemente da quella effettiva che l'Impresa fosse tenuta a ripristinare in funzione della effettiva larghezza degli scavi e del taglio delle pavimentazioni.

16.9 MURATURE IN GENERE

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m² e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m², rimanendo, per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intenderà compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, e sarà compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che dovranno essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri sarà pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale. Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intenderà compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si dovranno costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto sarà diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m², intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei Lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

16.10 CALCESTRUZZI

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intenderanno compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

16.11 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si dovranno intendere compresi, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato saranno inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo, nonché la rete elettrosaldata, sarà valutato secondo il peso effettivo. Nel prezzo, oltre alla lavorazione e lo sfrido, sarà compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

16.12 SOLAI

I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di cemento armato.

Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagato al metro quadrato di superficie netta misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e l'appoggio su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti.

Nei prezzi dei solai in genere sarà compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato precompresso e laterizi saranno escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, sarà invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati.

Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà, senza alcuna maggiorazione, anche a quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.

16.13 PAVIMENTI

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.

I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprenderanno l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intenderanno compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque potrà essere l'entità delle opere stesse

16.14 INTONACI

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, sarà pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati, anche in questo caso, come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci sarà compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti.

I prezzi dell'elenco varranno anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva. Dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti, di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

16.15 LAVORI DI METALLO

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo sarà compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

16.16 MANODOPERA

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore sarà obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera, saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbligherà ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbligherà altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincoleranno l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa sarà responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esimerà l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non saranno, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

- per la fornitura di materiali;
- per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti saranno stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non potrà opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né avrà titolo al risarcimento di danni.

16.17 NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprenderà gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa, saranno compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intenderanno corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimarranno, a piè d'opera, a disposizione della Stazione appaltante e, cioè, anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzioneranno, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro. Quello relativo a meccanismi in riposo verrà applicato in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio saranno compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

16.18 TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti si intenderà compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare sarà fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.

N.B.: per quanto attiene a:

- **qualità-provenienza-accettazione dei materiali**
- **specifiche tecniche apparecchiature e forniture**
- **modalità di esecuzione**

si rimanda alla parte CSA – NTS OPERE IN LINEA-PARTE TECNICA nonché alla parte CSA_ADDENDUM_TR_PNRR.

17. RISPETTO DEI PRINCIPI GUIDA DEL PNRR

A seguire, ai fini dell'immediata evidenza dell'aderenza del presente Capitolato Speciale di Appalto ai principi guida del PNRR, si rappresentano i riferimenti sostanziali in esso sviluppati per il rispetto dei requisiti e delle specifiche condizionalità PNRR e di tutti i requisiti connessi alla misura a cui il progetto è associato, del principio DNSH nonché dei principi trasversali del PNRR, come di seguito elencato:

1. Conseguimento di Milestone e Target (M&T)
2. Do No Significant Harm (DNSH)
3. Tagging climatico e digitale
4. Sana gestione finanziaria
5. Comunicazione e informazione.
6. Conservazione della documentazione

I dispositivi attuativi devono contenere inoltre, ove applicabile, riferimenti circa le modalità per rispettare le seguenti priorità trasversali:

7. Superamento dei divari territoriali
8. Rispetto e promozione della parità di genere
9. Protezione e valorizzazione dei giovani

17.1 CONSEGUIMENTO DI MILESTONE E TARGET (M&T) PNRR

La stazione Appaltante ed in solido con essa l'Appaltatore, sono tenuti al rispetto degli obiettivi di M&T del PNRR M2C4 – I4.1- "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" come in appresso rappresentati:

- **Milestone (M) - M2C4 – 28: Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per investimenti in infrastrutture idriche primarie e per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico entro e non oltre il 30 settembre 2023 l'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione dell'intervento;**
- **Target (T) - M2C4-29: Aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico e la resilienza dell'infrastruttura idrica in almeno 25 sistemi idrici complessi - entro e non oltre il 31 marzo 2026 il completamento delle attività dell'intervento.**

A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a rispettare integralmente e senza ammissione di ritardo alcuno il PED di cui all'art. 9.5 del presente Capitolato Speciale di Appalto, fissato ai sensi dell'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010. Detto strumento di programmazione costituisce **documento essenziale per la gestione del Contratto e deve pertanto essere sempre aggiornato in linea con il Cronoprogramma e con lo svolgimento delle varie lavorazioni ed approvato dal DL.**

Nel PED dovrà essere ben evidenziato il "percorso critico", ossia la sequenza di lavorazioni tra loro connesse che determinano il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori e, per ogni lavorazione, le risorse (uomini e mezzi) che si prevede di utilizzare per l'esecuzione delle stesse. Dovranno essere altresì evidenziate le lavorazioni che si intende dare/date in subappalto. In mancanza non potrà essere approvato. A tal riguardo l'Impresa dovrà eseguire i lavori con personale tecnico di provata capacità ed idoneo per numero e professionalità ad eseguire i lavori cui è adibito, e con mezzi d'opera tali da poter assicurare il rispetto dei termini stabiliti e delle prescrizioni contrattuali. Parimenti e per i predetti fini, prima dell'approvvigionamento e messa in opera dei materiali ed apparecchiature (tubazioni, calcestruzzi, acciai, pozzetti, cavi elettrici, apparecchiature idrauliche, elettriche ed

elettromeccaniche e quant'altro) l'impresa è tenuta ad inviare le specifiche tecniche dei predetti materiali ed apparecchiature al Direttore dei Lavori che è tenuto ad esprimere il proprio parere, in merito alla conformità alle prescrizioni di capitolato, entro 7 (sette) giorni dall'invio delle predette specifiche tecniche. Non è comunque ammessa, pena la rimozione, la messa in opera di materiali ed apparecchiature senza il preventivo nulla osta del Direttore dei Lavori.

17.2 DO NO SIGNIFICANT HARM (DNSH)

Per il rispetto dei principi DNSH del PNRR di cui all'art. 17 del Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021, dovrà essere data piena osservanza alla Guida Operativa emanata dal MEF con la Circolare n. 32 del 30.12.2021, **con attenzione particolare, in fase di progettazione esecutiva e di realizzazione dell'opera**, a quanto di pertinente previsto nelle **SCHEDE TECNICHE** di seguito elencate:

- Scheda n. 2: **Ristrutturazione degli EDIFICI**
- Scheda n. 5: **INTERVENTI EDILI E CANTIERISTICA generica**
- Scheda n. 24: **Realizzazione IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE**

Di ciascuna di queste **SCHEDE** (a cui si rimanda e da considerarsi parte integrante del presente CSA – NT) nelle fasi di interesse contrattuale per l'Appaltatore se ne dovrà tener conto in **REGIME 2 – regime del contributo minimo – mero rispetto nel “do no significant harm”**.

17.3 TAGGING CLIMATICO ED AMBIENTALE

Per il rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale “cd. Tagging”, per il tipo di intervento di cui al presente CSA, l'Appaltatore, nella fase di progettazione esecutiva e dunque in fase di realizzazione dell'opera dovrà assicurare il mantenimento e nel caso il miglioramento delle previsioni progettuali definitive in termini di transizione verde, ivi inclusa la biodiversità, e di transizione digitale. **L'Appaltatore dunque è tenuto a produrre fra gli elaborati di progetto oggetto della prestazione affidata anche una relazione tecnica di dettaglio che chiarisca, definisca ed individui concretamente gli aspetti progettuali strategici ai fini del conseguimento dei predetti tagging di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021.**

17.4 SANA GESTIONE FINANZIARIA

Per il rispetto del principio della sana gestione finanziaria in capo al Soggetto Attuatore ed all'Appaltatore, in piena osservanza di quanto disposto **all'art. 22 del Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021**, gli atti contrattuali per ambo le parti sottoscrittrici debbono richiamare all'assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzioni, **elementi imprescindibili per una sana gestione finanziaria.**

17.5 COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

L'appaltatore si impegna in ciascuno dei documenti di propria produzione, in quanto di riscontro alle richieste della Stazione Appaltante ovvero per l'avanzamento di richieste verso la Stazione Appaltante, ovvero per la redazione dei documenti di supporto alla Contabilità Finale ed agli atti di collaudo, nessuno escluso, a rispettare gli obblighi imposti in ambito PNRR in materia di comunicazione e informazione, attraverso l'esplicito riferimento negli atti documentali di cui in premessa al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase “finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”), nonché alla puntuale riproposizione dell'emblema dell'Unione europea.

17.6 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Rimanendo in capo alla Stazione Appaltante l'obbligo di conservazione agli atti di tutta la documentazione atta a comprovare le attività svolte inerenti il procedimento tecnico-amministrativo posto in essere nell'ambito dell'iniziativa PNRR di cui al presente Capitolo Speciale di Appalto, l'Appaltatore è tenuto a collaborare in forma stretta e diretta con la Stazione Appaltante nell'aggiornamento dei documenti tecnico-amministrativi di propria competenza secondo quanto disciplinato dagli artt. del presente CSA, al fine ultimo di assicurare una pronta messa a disposizione degli Organismi di Controllo deputati a vario titolo di ogni qualsivoglia atto. Detta collaborazione costituisce evidentemente conditio sine qua non affinché ogni procedimento amministrativo-autorizzativo di liquidazione dell'Appaltatore, possa procedere senza ritardi rispetto alle indicazioni capitolari. L'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel presente Capitolato Speciali d'Appalto affinché ogni incuria o ritardo nell'esibizione di atti documentali non determini danno alla Stazione Appaltante nelle attività complessive di rendicontazione, addirittura tale da ingenerare sospensioni o non riconoscimenti (parziali o totali) degli importi ammessi a finanziamento. Resta inteso che qualsiasi comportamento prodotto in tal senso in danno alla Stazione Appaltante, verrà, in quanto e se accertato, integralmente addebitato all'Appaltatore il quale sarà chiamato a risarcire la Stazione Appaltante del danno economico prodotto.

17.7 RISPETTO DEI PRINCIPI TRASVERSALI DEL PNRR: SUPERAMENTO DEI DIVARI TERRITORIALI – RISPETTO E PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE – PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI

L'appaltatore, in qualità di operatore economico aggiudicatario della gara di appalto integrato per le opere di cui al presente CSA- NTG, è tenuto a garantire quanto dichiarato obbligatoriamente in sede di partecipazione alla gara in ordine al rispetto dei principi trasversali enunciati **all'art. 18 del Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.02.2021, sia nella fase di progettazione esecutiva che nella fase di realizzazione dell'opera, quindi ripresi e dettagliati in ambito normativo nazionale in sede di promulgazione del Decreto Semplificazioni-bis n. 77/2001 – art. 47, atte a favorire e promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere (donne senza limiti di età), l'assunzione di giovani (al di sotto dei 36 anni).**

La verifica di dette dichiarazioni verrà effettuata in corso d' esecuzione dell'affidamento nel suo complesso, essendo tenuta la Ditta Appaltatrice a presentare mensilmente alla Stazione Appaltante un quadro sinottico di impiego di determinate tipologie di lavoratori, obiettivamente e concretamente inserite nella struttura organizzativa finalizzata alla conduzione dell'appalto.